



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GENNAIO 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	17
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	49
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	75
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	111
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	126
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	152
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	196

GENNAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 105 del 04/01/2023** (Rv. **666504 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

C. (RANABOLDO CARLO) contro C.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 08/09/2021

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Procedimento di rettificazione - Vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicazione - Fondamento.

In tema di acque, allorché nel procedimento per rettificazione delle sentenze pronunciate dai TRAP e dal TSAP, ex art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (T.U. acque), si contesti l'extrapetizione o l'omessa pronuncia su una domanda, o su un suo capo, o la presenza di disposizioni contraddittorie ex art. 517, nn. 4, 5, 6 e 7, c.p.c. del 1865, in assenza di diversa disposizione espressa sul termine di decadenza per la proposizione di detto rimedio davanti allo stesso giudice che ha emesso la decisione, opera la norma generale e di chiusura contenuta nell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, che contiene un rinvio, formale o mobile, alle norme di cui al c.p.c., con conseguente applicazione del termine lungo (semestrale) di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., nel dovuto bilanciamento tra l'interesse della parte ad avvalersi del rimedio impugnatorio specifico e l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo ed alla certezza del diritto, attraverso la formazione dell'autorità di cosa giudicata da parte della statuizione giudiziale adottata dal giudice competente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 4, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 5, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 6, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 517 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9662 del 2014 Rv. 630544 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 219 del 05/01/2023** (Rv. **666381 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

A. (CLARIZIA ANGELO) contro M.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/09/2021

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Difetto di una condizione dell'azione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24858 del 2019 Rv. 655180 - 02, N. 36899 del 2021 Rv. 663245 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 310 del 09/01/2023 (Rv. 666505 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore:

MERCOLINO GUIDO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

R. (BONETTI MICHELE) contro C. (D'ANGELO DONATO)

Regola giurisdizione

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Poste Italiane s.p.a. - Appalto per i servizi in materia di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81 del 2008 e di prevenzione per la salute - Aggiudicazione - Controversie - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Le controversie relative all'aggiudicazione dell'appalto del servizio di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81 del 2008 e di prevenzione per la salute, reso a favore di Poste Italiane s.p.a., appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che tale attività non è direttamente riconducibile alla categoria dei servizi postali, né a quella degli "altri servizi diversi da quelli postali", come definiti dall'art. 120 del d.lgs. n. 50 del 2016, risultando priva di un nesso di strumentalità con essi, i quali, peraltro, non rappresentano più la sola attività svolta direttamente da Poste Italiane.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 120, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 25 art. 13, Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 25 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23541 del 2019 Rv. 655119 - 01, N. 4899 del 2018 Rv. 647563 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 361 del 10/01/2023 (Rv. 666546 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

S. (BATTISTINI NICOLA) contro F. (CANTORE GERARDO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2017

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Contratto di compravendita tra un'impresa italiana ed una straniera - Clausola di proroga della giurisdizione - Disciplina - Requisito della forma scritta - Sussistenza - Inserimento della clausola in condizioni generali non sottoscritte e riferimento contenuto nell'indice del contratto sottoscritto - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Qualora, nell'ambito di un contratto di compravendita tra un'impresa italiana ed una straniera, la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - per la quale l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, in seguito, l'art. 23 del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 e l'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, prescrivono il requisito della forma scritta - sia inserita tra le condizioni generali di contratto, non sottoscritte, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell'indice del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali, si deve escludere che la clausola attributiva della giurisdizione sia

SEZIONI UNITE

stata effettivamente oggetto di una pattuizione manifestata, in modo chiaro e preciso, tra le parti e che pertanto il suddetto requisito sia stato rispettato.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8895 del 2017 Rv. 643563 - 01, N. 13594 del 2022 Rv. 664749 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 362 del 10/01/2023 (Rv. 666547 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

T. (BUTTINI EMANUELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emittente televisiva - Diritti derivanti dal provvedimento concessorio - Violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase esecutiva - Controversia relativa - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fattispecie.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale un'emittente televisiva faccia valere la violazione, da parte della P.A., dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto derivante dalla concessione di una frequenza televisiva. (Principio affermato in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla titolare del diritto d'uso di una concessione televisiva nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva erroneamente concesso la medesima frequenza ad altra emittente, le cui trasmissioni interferivano con quelle della ricorrente, impedendo agli utenti la visione dei relativi programmi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. M CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20869 del 2020 Rv. 659020 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 651 del 12/01/2023 (Rv. 666632 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

S. (BONELLI FERNANDO) contro R. (FRIGENTI GUGLIELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2016

080032 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA Disciplina previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 - Decreto di esproprio - Mancata immissione nel possesso - Espropriato che abbia continuato ad occupare il bene - Riacquisto della proprietà per usucapione - Esclusione - Fondamento - Atto di interversione del possesso - Necessità - Diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale - Sussistenza.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione

SEZIONI UNITE

di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 23, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 24, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 25, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 57

Massime precedenti Conformi: N. 23850 del 2018 Rv. 650631 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 25594 del 2013 Rv. 628831 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12023 del 2004 Rv. 573981 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 651 del 12/01/2023 (Rv. 666632 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

S. (BONELLI FERNANDO) contro R. (FRIGENTI GUGLIELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2016

080032 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001 - Decreto di esproprio - Efficacia - Condizione sospensiva "ex lege" - Esecuzione mediante immissione in possesso con la redazione del relativo verbale entro due anni - Necessità - Mancata esecuzione nel termine indicato - Conseguenze - Tempestiva esecuzione - Rilevanza della perdurante occupazione del bene da parte dell'espropriato o di un terzo ai fini dell'usucapione - Esclusione - Cessione volontaria delle aree - Disciplina degli effetti - Identità - Fondamento.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio - con la immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio entro il termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale - assurge a condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso (artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, d.lgs. cit.), con la conseguenza che, in mancanza, detto decreto diventa definitivamente inefficace e non si realizza l'effetto estintivo della proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene (salvo il potere dell'autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni, cui dovrà seguire un nuovo decreto di esproprio). Ove, invece, il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito, il beneficiario dell'espropriazione acquista la proprietà e il possesso del bene e l'espropriato o il terzo che continuino ad occuparlo o a utilizzarlo si trovano in una situazione di fatto che non è configurabile come possesso "ad usucapionem" (art. 24, comma 4, d.lgs. cit.). Tale disciplina si applica anche in caso di cessione volontaria delle aree, poiché, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. cit., la menzionata cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio e, quindi, determina il passaggio della proprietà solo a seguito dell'immissione in possesso con le modalità e nei termini indicati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 23, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 24, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 25, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 45, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1140

SEZIONI UNITE

Sez. U - , Ordinanza n. 976 del 13/01/2023 (Rv. 666507 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

R. (MICELI MARIA BEATRICE) contro C.

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE ANAS - Natura di ente pubblico - Configurabilità - Conferimento della totalità delle azioni a FS - Irrilevanza - Conseguenze in tema di giurisdizione contabile.

L'ANAS s.p.a., avendo i connotati essenziali di un ente pubblico, non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, senza che assuma rilievo, in senso contrario, l'avvenuto conferimento - di valenza esclusivamente formale - della totalità delle azioni a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.; ne consegue che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti dei suoi organi e dipendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 49, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 7, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30978 del 2017 Rv. 646737 - 01, N. 16240 del 2014 Rv. 631800 - 01, N. 15979 del 2022 Rv. 664909 - 03

Sez. U - , Ordinanza n. 974 del 13/01/2023 (Rv. 666506 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

I. (CLARICH MARCELLO) contro B.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/09/2021

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE ICS - Organismo di diritto pubblico - Configurabilità - Fondamento - Espletamento di attività bancaria - Irrilevanza - Conseguenze.

L'Istituto per il credito sportivo (ICS) è qualificabile come organismo pubblico, poiché, oltre alla personalità giuridica ed all'influenza pubblica dominante, è provvisto anche del requisito teleologico, in quanto, pur esercitando l'attività bancaria e finanziaria, settori generalmente aperti alla concorrenza, non osserva esclusivamente criteri di rendimento, efficacia e redditività, ma persegue finalità di interesse generale, gestendo istituzionalmente, a titolo gratuito, l'accesso di terzi richiedenti a fondi speciali, che, pertanto, non possono essere rifiutati per ragioni di convenienza economica; ne consegue che, ai fini dell'affidamento di lavori, servizi o forniture, tale istituto è tenuto al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica nella scelta del contraente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1482 del 2022 Rv. 663720 - 01, N. 33482 del 2022 Rv. 666362 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 1125 del 16/01/2023** (Rv. **666548 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MOSCHETTI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Polizza fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

Le controversie concernenti l'escussione della polizza fideiussoria, ex art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto, da un lato, la facoltà di escutere la garanzia prestata dal contribuente non è espressione del potere impositivo spettante all'Amministrazione finanziaria e, dall'altro, il rapporto autonomo di garanzia che sorge tra garante e debitore ha un oggetto diverso da quello del debito principale costituito dalla pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1285 del 2020 Rv. 656741 - 01, N. 19609 del 2015 Rv. 636547 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10188 del 1998 Rv. 519727 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 1163 del 16/01/2023** (Rv. **666633 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **CRUCITTI ROBERTA.** Relatore:

CRUCITTI ROBERTA. P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

A. (ROMAGNINO DANILO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/06/2022

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Assoluzione per scarsa rilevanza del fatto contestato - Ricorso per cassazione dell'incolpato - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'assoluzione con la formula di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, da parte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse a impugnare la sentenza davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell'addebito per insussistenza del fatto o perché il fatto non è a lui attribuibile. ((Nella specie, la S.C. ha ritenuto attuale l'interesse all'impugnazione comprovato da documentazione attestante, quali effetti pregiudizievoli della formula assolutoria, il rigetto di un'istanza di autorizzazione a svolgere incarico di coordinatore presso la Scuola superiore della magistratura nonché l'apertura e la successiva sospensione di una procedura presso la prima Commissione del C.S.M.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1416 del 2019 Rv. 652232 - 02

Sez. U - , **Ordinanza n. 1567 del 19/01/2023** (Rv. **666882 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

C. (RENNA MAURO) contro E. (TURINI RAFFAELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2020

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - Presupposti - Natura - Responsabilità da "contatto sociale" - Configurabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato; ne consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da una società che - senza allegare l'illegittimità degli atti amministrativi, né affermare la riconducibilità del pregiudizio subito a tali provvedimenti - aveva lamentato la lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità della delibera, poi annullata, con cui l'amministrazione comunale aveva approvato il Piano di Governo del Territorio includendo i terreni di proprietà della società, aventi destinazione agricola, nell'ambito di trasformazione denominato TR1, nonché la scorrettezza della condotta della P.A. che, nonostante l'impugnazione del provvedimento, aveva ingenerato un affidamento incolpevole, insistendo per l'attuazione dell'intervento programmato, fornendo rassicurazioni sulla sua legittimità ed escludendo la necessità di approfondimenti istruttori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 1173

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28979 del 2020 Rv. 660007 - 01, N. 13595 del 2022 Rv. 664657 - 01, N. 14324 del 2021 Rv. 661286 - 01, N. 1391 del 2022 Rv. 663717 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 1881 del 20/01/2023** (Rv. **666549 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

P. (SCALZI FRANCESCO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 22/02/2021

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione revocatoria del Pubblico Ministero contabile - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Accertamento definitivo del danno erariale - Irrilevanza - Fondamento.

SEZIONI UNITE

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

L'azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016, può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, mostrandosi la diversa interpretazione - intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo II della Parte II, dedicato alle "Azioni a tutela del credito erariale"), nonché confliggente con la "ratio", alla stessa sottesa, di tutela delle ragioni del credito erariale, che risulterebbero palesemente frustrate dal riconoscimento della legittimazione concorrente per i soli crediti non accertati giudizialmente, e non anche per quelli che abbiano già ricevuto tale accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 73, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 174 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28183 del 2020 Rv. 659867 - 01, N. 14792 del 2016 Rv. 640440 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 2175 del 24/01/2023** (Rv. **666634 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

B. (BACIGA STEFANO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Danni da incolpevole affidamento su provvedimento ampliativo illegittimo - Domanda risarcitoria contro la P.A - Oggetto - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione, la pretesa risarcitoria del privato fondata sulla lesione dell'affidamento nella legittimità di un provvedimento ampliativo di una pubblica amministrazione, poi annullato in autotutela, non ha ad oggetto il modo in cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento annullato, o con quello di annullamento del primo, costituendo l'illegittimità del provvedimento il mero presupposto della lite, ma l'osservanza o meno delle regole di correttezza nei rapporti con i privati, regole distinte ed autonome rispetto a quelle della legittimità amministrativa ed a cui deve essere informato il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 120 del 2020, con la conseguenza che in dette ipotesi, correlandosi la lesione dell'affidamento ad una posizione di diritto soggettivo, la giurisdizione compete al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 1175, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 art. 12 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12428 del 2021 Rv. 661305 - 02, N. 8236 del 2020 Rv. 657613 - 01, N. 6595 del 2011 Rv. 616520 - 01, N. 13595 del 2022 Rv. 664657 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 2189 del 24/01/2023** (Rv. **666635 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **MAROTTA CATERINA.** Relatore:

MAROTTA CATERINA. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

M. (ZOPPOLATO MAURIZIO PIERO) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Giurisdizione contabile - Sussistenza - Condizioni - Relazione funzionale con l'ente - Sufficienza - Nozione - Estraneità all'apparato organizzativo - Irrilevanza.

Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non è necessario che il soggetto, nei cui confronti sia esercitata l'azione di responsabilità, sia formalmente inserito nell'organizzazione burocratica dell'ente pubblico danneggiato, bensì che egli abbia con l'ente una relazione funzionale tale da consentirgli di partecipare, anche quale "extraneus", allo sviamento delle risorse finanziarie dalle finalità di interesse pubblico, attraverso un comportamento di reiterata ingerenza, invasivo del processo decisionale amministrativo e della gestione dei fondi pubblici, preordinato al perseguimento di un illecito lucro personale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1782 del 2022 Rv. 663958 - 01, N. 2289 del 2008 Rv. 601901 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 2370 del 25/01/2023** (Rv. **666636 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI**

ALBERTO.

M. (DAGNINO ALESSANDRO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 31/12/2021

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Magistrati - Responsabilità contabile per danno allo Stato - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Presupposti - Azione di rivalsa ex art. 7 della l. n. 117 del 1988 - Esclusione.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo la disciplina di diritto comune della responsabilità amministrativa, la controversia instaurata nei confronti del magistrato che abbia ingiustamente arrecato danni erariali allo Stato diversi da quelli previsti dall'art. 7 della l. n. 117 del 1988, norma che attribuisce, invece, al giudice ordinario la cognizione dell'azione di rivalsa esercitata dal Presidente del Consiglio dei ministri per il danno patrimoniale indiretto arrecato dal magistrato allo Stato quando sia stato risarcito in sede civile il terzo danneggiato dall'esercizio di funzioni giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6582 del 2006 Rv. 587423 - 01, N. 12248 del 2009 Rv. 608286 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 2370 del 25/01/2023** (Rv. **666636 - 03**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**.

M. (DAGNINO ALESSANDRO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 31/12/2021

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Magistrati - Mero ritardo nel deposito dei provvedimenti - Danno erariale da disservizio - Esclusione - Giurisdizione della Corte dei conti - Insussistenza - Superamento dei limiti esterni della giurisdizione - Fondamento.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

Il mero ritardo nel deposito dei provvedimenti non integra "ex se" una responsabilità contabile del magistrato per danno allo Stato da disservizio, risultando la valutazione di tale condotta rimessa all'organo disciplinare di autogoverno, sicché l'affermazione della Corte dei conti sulla sussistenza di una siffatta responsabilità e sull'ammissibilità della correlata tutela risarcitoria (oltre i confini della stessa derivanti dal sistema elaborato dal diritto vivente) comporta la creazione di una nuova fattispecie di responsabilità erariale, destinata a investire il medesimo interesse tutelato con l'azione disciplinare e, dunque, il superamento dei limiti esterni della giurisdizione spettante al giudice contabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/1006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30112 del 2021 Rv. 662549 - 01, N. 22688 del 2011 Rv. 619093 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 2370 del 25/01/2023** (Rv. **666636 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**.

M. (DAGNINO ALESSANDRO) contro P. (PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 31/12/2021

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Magistrati - Inosservanza dei termini di deposito dei provvedimenti - Responsabilità contabile per danno erariale da disservizio - Configurabilità - Presupposti.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

In tema di danno erariale, per configurare in capo ad un magistrato, oltre alla responsabilità disciplinare, una responsabilità contabile da disservizio derivante dall'inosservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti, occorre un "quid pluris" rispetto al mero ritardo (seppure reiterato, grave e ingiustificato) e, cioè, un danno aggiuntivo di carattere patrimoniale, insito nella condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o al risarcimento per diniego di giustizia, oppure il mancato collegamento tra il potere esercitato ed il fine istituzionale che l'ordinamento attribuisce ad esso, configurabile ogniqualvolta il ritardo si traduca in un reato (rifiuto od omissione di atti d'ufficio) o si risolva in un sostanziale mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico attinente alla retribuzione del magistrato stesso.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Legge 27/04/1982 num. 186 art. 32, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 7 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Cod. Pen. art. 328

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22688 del 2011 Rv. 619093 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 2404 del 26/01/2023 (Rv. 666637 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

C. (CUOCOLO LORENZO) contro R. (DRAGO CHIARA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 12/03/2021

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) Principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili - Fondamento - Competenza regionale concorrente - Limiti - Fattispecie.

Il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, non consente alle singole Regioni nè l'adozione di una normativa concorrente contrastante con questi principi - che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili - nè di adottare provvedimenti amministrativi che precludano la realizzazione di tale finalità in assoluto; diversamente è rimesso alle Regioni l'individuazione, caso per caso, di situazioni in cui l'interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch'essi a principi affermati a livello europeo. (Principio affermato in materia di acque pubbliche e di necessario bilanciamento tra il favore che assiste la produzione di energia idroelettrica e il principio di tutela e conservazione della qualità dei corpi idrici).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 12 bis, Legge 28/12/2015 num. 221 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/09/2001 num. 77 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 23/04/2009 num. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 76 com. 4, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 96 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10018 del 2019 Rv. 653786 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 2481 del 27/01/2023 (Rv. 666883 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (SQUEGLIA FRANCESCO) contro F.

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/12/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Persone in condizione di disabilità gravissima - Assegno di cura - Mancata o tardiva erogazione - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

097010 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE In genere.

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per mancata erogazione dell'assegno di cura - previsto dall'art. 3 del

SEZIONI UNITE

d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 7 maggio 2014 e dall'art. 3 del d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 14 maggio 2015 e stabilito dalle Regioni (nella specie, dalla Regione Campania) per favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizione di disabilità gravissima - in quanto, una volta riconosciuta dalla P.A. la sussistenza dello "status" sanitario da cui consegue il diritto di ottenere l'erogazione, nessuno spazio residua alla discrezionalità amministrativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, DM min. LSO 07/05/2014 art. 3, DM min. LSO 14/05/2015 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20164 del 2020 Rv. 658855 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 (Rv. 666639 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

C. (CEREDA SERGIO CESARE) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 19/01/2022

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Sovracanone di cui all'art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012 - Portata - Effetti sui criteri di riparto interni - Esclusione.

In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, l'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, nell'estendere l'onere del pagamento del sovracanone anche agli impianti "non montani", si è limitato ad ampliare la platea dei soggetti tenuti al relativo pagamento, armonizzando così la posizione dei Comuni percettori, in modo che non vi siano più tra questi quelli esonerati dalla contribuzione pur risultando destinatari pro quota del provento dei sovracanoni, non avendo tale disposizione modificato i criteri del relativo riparto interno tra i diversi Comuni.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 959, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34475 del 2019 Rv. 656491 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 2753 del 30/01/2023 (Rv. 666638 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

A. (FERRARI ITALO LUIGI) contro A. (BEZZI DOMENICO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Affitto di fondo rustico di proprietà di un ente pubblico - Diritto di prelazione in capo all'affittuario - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione - Irrilevanza.

La controversia relativa alla sussistenza del diritto di prelazione agraria, in capo ad un soggetto che abbia concluso con un ente pubblico un contratto di affitto di fondo rustico, appartiene alla giurisdizione ordinaria quand'anche introdotta mediante l'impugnazione di un'aggiudicazione disposta all'esito di un procedimento amministrativo di scelta del contraente.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21450 del 2018 Rv. 650277 - 01

GENNAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , Ordinanza n. 2893 del 31/01/2023 (Rv. 666790 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

c. (VARRIALE FERDINANDO) contro G. (MARTINETTI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 13/09/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Archivio digitale degli articoli di un quotidiano - Inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato - Diritto della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto - Diritto dell'interessato a non subire un'indebita lesione della propria immagine sociale - Bilanciamento - Modalità.

In tema di trattamento dei dati personali, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, che riguardi fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, così contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con il diritto del titolare dei dati archiviati a non subire una indebita lesione della sua immagine sociale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 89, Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 64 ter, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 34658 del 2022 Rv. 666447 - 02, N. 9147 del 2020 Rv. 657638 - 01, N. 7559 del 2020 Rv. 657424 - 01, N. 15160 del 2021 Rv. 661497 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19681 del 2019 Rv. 654836 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2862 del 31/01/2023 (Rv. 666664 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

A. (VACCARELLA ROMANO) contro L. (COSTANTINO GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/12/2020

100286 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE Dolo revocatorio - Della parte - Estensione al cessionario del diritto controverso - Fondamento - Fattispecie.

La fattispecie del dolo processuale revocatorio della parte è estensibile al cessionario del diritto controverso ove la sentenza sia stata determinata da una condotta dolosa, seppur materialmente riferibile al cedente, di cui il cessionario abbia oggettivamente beneficiato ai danni del debitore ceduto, al fine di alterare l'esito della decisione, poiché la funzione della revocazione non è quella di sanzionare la parte avvantaggiata in quanto autrice della condotta dolosa, ma è quella di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

impedire che la controparte subisca il danno derivante dal fatto oggettivo che al giudice è stato impedito di formarsi correttamente il proprio prudente convincimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non configurabile il caso di revocazione di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c. nei confronti del cessionario di un credito, nonostante questi si fosse giovato della condotta dolosa posta in essere dal creditore cedente, consistita nella falsificazione di una diffida con effetto interruttivo della prescrizione, al fine di conservare il diritto azionato, altrimenti prescritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1, Cod. Civ. art. 1439

Massime precedenti Vedi: N. 8284 del 2016 Rv. 639517 - 01, N. 575 del 2001 Rv. 543196 - 01, N. 31211 del 2022 Rv. 665924 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2669 del 30/01/2023 (Rv. 666785 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

C. (CENTORE CIRO) contro S. (PETRONE LUISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/05/2018

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE Attribuzione di una quota della pensione di reversibilità - Presupposti - Accertamento anche non passato in giudicato in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile - Necessità - Fattispecie.

In tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, previsto dall'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, presuppone, oltre alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, un accertamento sulla spettanza dell'assegno divorzile, in forza di una decisione anche non passata in giudicato ma comunque esistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione impugnata nella sola parte in cui aveva escluso il diritto alla quota della pensione di reversibilità, in quanto, al momento della decisione, mancava un accertamento sul diritto all'assegno divorzile della richiedente, per essere stato il diverso procedimento di divorzio - già definito parzialmente quanto allo "status" e proseguito per le questioni economiche - definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4107 del 2018 Rv. 647625 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023 (Rv. 666786 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

D. (ROSSI POMPIA) contro D. (CAPOBIANCO CHIARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/05/2019

063132 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - FILIAZIONE - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DEI FIGLI DA PARTE DEI GENITORI - IN GENERE Regolamentazione della crisi familiare - Figli maggiorenni portatori di handicap grave - Disciplina prevista per i figli minori - Applicabilità - Limiti.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Civ. art. 155 quinquies, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 37 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21819 del 2021 Rv. 662302 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2667 del 30/01/2023 (Rv. 666665 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (FIORE ANTONIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione della credibilità del racconto del richiedente - Verosimiglianza delle dichiarazioni - Estrema genericità e contraddittorietà - Necessità di acquisire le COI - Cooperazione istruttoria - Esclusione - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità della narrazione, pur dovendo essere condotta attraverso un'integrazione da parte del giudice, deve comunque fondarsi su canoni minimi di verosimiglianza: ove, invece, il racconto del richiedente asilo risulti affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, non è necessario procedere ad un approfondimento istruttorio ufficioso, nè alla ricerca delle c.d. COI, poiché manca una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la possibilità e il livello di rischio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1089 del 2023 Rv. 666658 - 01, N. 38095 del 2021 Rv. 663301 - 01, N. 26149 del 2022 Rv. 665539 - 01, N. 19045 del 2022 Rv. 665111 - 01, N. 28214 del 2022 Rv. 665751 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023 (Rv. 666786 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

D. (ROSSI POMPILIA) contro D. (CAPOBIANCO CHIARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/05/2019

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno di divorzio - Richiesta in primo grado fondata sul tenore di vita - Richiesta in appello per funzione perequativo-compensativa - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di divorzio, ove in primo grado sia formulata domanda di attribuzione dell'assegno divorzile in base al tenore di vita matrimoniale (alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale vigente dell'epoca della domanda), la riproposizione in grado di appello della medesima domanda in base anche ai sacrifici fatti in costanza di matrimonio, e quindi in funzione perequativo-compensativa (secondo il più recente orientamento giurisprudenziale), rappresenta un "quid minus" rispetto al "quid pluris" precedentemente richiesto e, di per sé, non può essere ritenuta inammissibile, poiché la parte chiede sempre il medesimo assegno e si deve tenere conto della variazione interpretativa che guida le ragioni giustificatrici della relativa attribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23415 del 2018 Rv. 650924 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2829 del 31/01/2023 (Rv. 666787 - 04)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAPRIOLI MAURA.

Relatore: CAPRIOLI MAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (NAGGAR CIVALLERO MAGDA NICOLETTA) contro L. (MIOLI BARBARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/10/2021

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Emersione in sede di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio - Nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40490 del 2021 Rv. 663533 - 01, N. 7734 del 2022 Rv. 664526 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2829 del 31/01/2023** (Rv. **666787 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAPRIOLI MAURA.**

Relatore: **CAPRIOLI MAURA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

C. (NAGGAR CIVALLERO MAGDA NICOLETTA) contro L. (MIOLI BARBARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/10/2021

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028998/2018 65147501

Massime precedenti Conformi: N. 28998 del 2018 Rv. 651475 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2881 del 31/01/2023** (Rv. **666788 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

P. (PROFITTA LUCA) contro F. (MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni - Presupposti - Assenza di pregiudizio per questi ultimi - Insufficienza - Vantaggio per i minori - Necessità - Relazione non gradita dal minore ultradodicesimo o comunque capace di discernimento - Imposizione della frequentazione - Esclusione - Misure consentite.

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 24, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Costituzione art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 15238 del 2018 Rv. 649149 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2892 del 31/01/2023** (Rv. **666789 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.**

A. (FORTE BRUNO) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 25/03/2016

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Privilegio artigiano - Art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

- Requisito necessario ma non sufficiente - Verifica circa la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali - Necessità - Criteri.

In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 36, Legge 04/04/2012 num. 35 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18723 del 2018 Rv. 649579 - 01, N. 21703 del 2017 Rv. 645748 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5685 del 2015 Rv. 634758 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2829 del 31/01/2023** (Rv. **666787 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**.

Relatore: **CAPRIOLI MAURA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (NAGGAR CIVALLERO MAGDA NICOLETTA) contro L. (MIOLI BARBARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/10/2021

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Provvedimento redatto in modalità digitale - Data di pubblicazione - Attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere - Modalità - Natura giuridica - Conseguenze - Termini per l'impugnazione - Decorrenza.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

La data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide non già con quella del deposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella di attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data; tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine "lungo" per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2362 del 2019 Rv. 652618 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1645 del 19/01/2023** (Rv. **666660 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**.

Z. (FAVA GIOVANNA) contro G. (LUPOI MICHELE ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2020

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Revisione - Presupposto - Sopravvenienza in fatto di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l'assetto economico delle parti - Valutazione dell'esistenza in diritto dei "giustificati motivi" - Interpretazione delle norme secondo la giurisprudenza corrente al momento della decisione - Necessità.

In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7666 del 2022 Rv. 664562 - 01, N. 14160 del 2022 Rv. 664960 - 01, N. 1119 del 2020 Rv. 656875 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1997 del 23/01/2023 (Rv. 666780 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ZULIANI ANDREA.

Relatore: ZULIANI ANDREA.

C. (LO MONACO SALVATORE) contro C. (LI MURA ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/04/2017

138067 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Prova documentale - Divieto per il giudice di desumere fatti non allegati dalle parti - Limiti - Riferimento ai soli fatti principali e non anche a quelli secondari - Fondamento.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22342 del 2007 Rv. 599946 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2058 del 24/01/2023** (Rv.666985 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.**

P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

B. (MANNUCCI ANDREA) contro F. (SERRA MAURO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE POTENZA, 08/09/2016

081250 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI - Decreto ex art. 25 comma 1, n. 2) l. fall - Dichiarazione di inefficacia di ordine di bonifico con riferimento a importo già accreditato a un terzo - Possibilità - Esclusione - Abnormità dell'atto.

Il decreto del giudice delegato dichiarativo dell'inefficacia di un ordine di bonifico, il cui importo sia già stato accreditato sul conto della società destinataria, è giuridicamente inesistente, o "abnorme", per carenza assoluta di potere, in quanto diretto all'acquisizione di somme in possesso di terzi che ne contestino la spettanza al fallimento; lo strumento di cui all'art. 25 L. fall. può essere adottato in luogo dell'azione in via ordinaria per la declaratoria di inefficacia del giroconto ex art. 44 l.fall. solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività di cui è disposta l'acquisizione, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi senza l'attivazione di un ordinario procedimento di cognizione

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 44

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2172 del 24/01/2023** (Rv.666986 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.**

Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

G. (MARZI MASSIMO FILIPPO) contro F. (VILLANOVA GIUSEPPE RENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/02/2018

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Insindacabilità del merito delle scelte di gestione - Limiti - Ragionevolezza - Fattispecie.

In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi "ex ante" secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione d'appello che aveva qualificato come atto di "mala gestio" l'acquisto di un ramo d'azienda gravemente indebitato e dissestato, in quanto accompagnato dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146, Legge Falliment. art. 224, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2476, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi: N. 15470 del 2017 Rv. 644464 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2162 del 24/01/2023** (Rv. **666662 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.** Relatore: **ZULIANI ANDREA.**

A. (DI PORTO ANDREA) contro C. (RUFFINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/08/2018

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Società avente ad oggetto attività agricola - Attività di produzione di energie da biomasse - Inclusione tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005 - Condizioni - Fondamento.

Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l'attività di produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell'energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell'art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 14 com. 13 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 423 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5342 del 2019 Rv. 653094 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2067 del 24/01/2023** (Rv. **666781 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

B. (CAMPEGIANI ALBERTO) contro M. (CERNIGLIA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 252 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 28229 del 2017 Rv. 646319 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2164 del 24/01/2023** (Rv. **666782 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

R. (AMOROSO CRISTIAN) contro B. (ZINI ADOLFO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2021

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società di persone - Clausola compromissoria - Mancata estensione dell'arbitrabilità delle controversie agli eredi del socio - Liquidazione della quota - Promovibilità davanti agli arbitri - Esclusione - Fondamento.

159514 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO In genere.

In tema di società di persone, in mancanza di una esplicita previsione statutaria che estenda l'arbitrabilità delle controversie societarie agli eredi del socio, questi ultimi, anche se titolari di un diritto di credito alla liquidazione della quota, sono estranei alla società e, pertanto, non possono promuovere la causa per ottenere tale liquidazione davanti agli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2284, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8670 del 2000 Rv. 538037 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2168 del 24/01/2023** (Rv. **666783 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **VALENTINO DANIELA**. Relatore: **VALENTINO DANIELA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cittadino straniero a cui è stato riconosciuta la protezione internazionale - Ricongiungimento con i familiari - Art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione estensiva - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricongiungimento con i propri familiari del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento del richiedente con un genitore, attribuendo valore anche ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul mantenimento in via esclusiva del genitore da parte del richiedente stesso, considerata come prova atipica liberamente valutabile dal giudice).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 2 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 28200 del 2021 Rv. 662854 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2729 del 30/01/2023 (Rv. 666663 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO.

C. (SCARANO PASQUALE) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI ROMA, 14/01/2022

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Consiglio territoriale ordine ingegneri - Elezioni - Limite dei tre mandati - Superamento - Conseguenze.

In tema di elezioni del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile per violazione del limite dei tre mandati consecutivi, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif., dalla l. n. 10 del 2011, e 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, la sua elezione, benché invalida fin dall'origine, non inficia il risultato complessivo della tornata elettorale, né incide sui voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili, tenuto conto della natura sostanzialmente corporativa della competizione elettorale. Pertanto, l'assunto secondo cui l'elezione di quel professionista è "tamquam non esset" deve intendersi come giustificativo della possibilità soltanto di integrare il numero degli eletti con il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo di essi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST., DPR 08/07/2005 num. 169 art. 2 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 39375 del 2021 Rv. 663172 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2661 del 30/01/2023 (Rv. 666784 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA.

M. (CECCARELLI GIANNI) contro B. (MERCANTI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2017

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Acquirente della singola unità immobiliare – Diritto alla suddivisione del finanziamento ed al frazionamento dell'ipoteca iscritta sull'intero immobile – Pagamento integrale del prezzo di acquisto senza accollo parziale del mutuo – Diritto alla cancellazione dell'ipoteca – Esclusione - Fondamento.

In tema di mutuo fondiario, ex artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, l'acquirente di singola unità immobiliare che abbia integralmente corrisposto al costruttore il prezzo di acquisto, senza parziale accollo del mutuo a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull'intero fabbricato, ha diritto ad ottenere la suddivisione del finanziamento in misura proporzionale all'unità medesima, nonché il correlativo frazionamento, nei limiti di tale quota, dell'ipoteca predetta, ma non la cancellazione di quest'ultima, a tal fine occorrendo, invece, che, contestualmente o successivamente al frazionamento, venga corrisposto, alla banca mutuante, l'importo di tale quota, giacché, in caso contrario, l'istituto di credito pur senza essere stato soddisfatto, perderebbe la propria garanzia ipotecaria per la sola ragione che "inter alios" si è conclusa una vendita o un'assegnazione senza nessun accollo del mutuo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 1367 del 2017 Rv. 642733 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 838 del 13/01/2023 (Rv. 666654 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.

Relatore: TRICOMI LAURA.

B. (MERLA GIOVANNI) contro C. (ZATTELLA ILARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2021

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Giudizio di delibazione promosso da uno solo dei coniugi - Rito di cognizione ordinaria - Applicabilità - Mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Fattispecie.

Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l'assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 34, Tratt. Internaz. 18/02/1984 art. 8, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 8028 del 2020 Rv. 657563 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 948 del 13/01/2023 (Rv. 666656 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO.

S. (CAPRA DOMENICO) contro S. (ASTONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/09/2018

050016 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' - IMITAZIONE SERVILE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008944/2020 65790703

Massime precedenti Conformi: N. 8944 del 2020 Rv. 657907 - 03

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1074 del 16/01/2023** (Rv. **666657 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

D. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 20/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Valutazione di credibilità - Grave danno ex art. 14, lett. b) del D.Lgs. 251 del 2007 - Previa attività di cooperazione istruttoria - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione di credibilità relativa a fatti che potrebbero essere qualificati come "trattamenti inumani e degradanti", ai sensi dell'art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, impone al giudice di indagare, "ex officio", il racconto del richiedente non solo sul piano dell'attendibilità e della coerenza, ma anche su quello delle condizioni del Paese d'origine, con particolare riferimento al contesto sociale e culturale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'esaminare la domanda di protezione spiegata da un cittadino del Senegal, il quale aveva riferito di essere stato costretto dalla famiglia a frequentare una scuola coranica, dove era stato sottoposto a continue vessazioni e violenze, non aveva compiuto alcuna attività istruttoria volta ad acquisire informazioni sulle scuole coraniche in Senegal e sul trattamento vessatorio riservato ai giovani ad esse affidati).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11175 del 2020 Rv. 658032 - 01, N. 25440 del 2022 Rv. 665531 - 01, N. 26960 del 2021 Rv. 662365 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1089 del 16/01/2023** (Rv. **666658 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**.

B. (CALCOPIETRO IVANA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 17/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità - Motivazione - Lacunosità del racconto - Audizione - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, laddove il giudice ritenga le dichiarazioni del richiedente asilo lacunose e contraddittorie, è tenuto a disporre l'audizione per acquisire chiarimenti e integrazioni, all'esito dei quali applicare i criteri per la valutazione della prova contenuti nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver definito le dichiarazioni del ricorrente "inverosimili", gravemente lacunose, sommarie e contraddittorie, ha ritenuto non necessario disporre l'audizione per chiarire tali incongruenze e contraddizioni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 25216 del 2021 Rv. 662166 - 01, N. 18311 del 2021 Rv. 661814 - 02, N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01, N. 25312 del 2020 Rv. 659577 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 1147 del 16/01/2023** (Rv. **666659 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore:

MERCOLINO GUIDO. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

C. (TAMBURELLI LUCA) contro F. (VALDINA PIER FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 17/02/2015

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Esenzioni ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. - Applicabilità ai casi di revocatoria ordinaria - Condizioni.

In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D

Massime precedenti Difformi: N. 3778 del 2019 Rv. 652550 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 4340 del 2020 Rv. 657077 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1067 del 16/01/2023** (Rv. **666776 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI**

MARZIO MAURO.

S. (GIORDANO MASSIMO) contro S. (FUMAGALLI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/01/2018

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Presupposti - Incertezza almeno soggettiva del rapporto giuridico - Necessità - Oggetto della transazione - Rapporto o situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti - Esclusione - Configurabilità - Fattispecie.

Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito nella parte in cui aveva escluso che potesse essere posta a fondamento di una domanda proposta da una compagnia aerea nei confronti di una società di gestione di servizi aeroportuali, una transazione conclusa tra le medesime parti avente ad oggetto la riduzione di tariffe di servizi aeroportuali, per essere venuta meno, attraverso la conclusione dell'iter giudiziale, composto da ricorso ad AGCOM e successiva pronuncia del Consiglio di Stato, nelle more tra la sottoscrizione della transazione e l'atto di citazione, la res dubia relativa alle tariffe medesime).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/12/2009 art. 102, Direttive del Consiglio CEE 15/10/1996 num. 67, Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Conformi: N. 7999 del 2010 Rv. 612448 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1076 del 16/01/2023** (Rv. **666777 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAPRIOLI MAURA.**

Relatore: **CAPRIOLI MAURA.**

A. (PERONI CESARE) contro P. (FISCHI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2020

082312 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IPOTECA GIUDIZIALE Ipoteca giudiziale iscritta ex art. 156, comma 5, c.c. - Istanza di cancellazione - Accertamento del giudice - Pericolo di inadempimento dell'obbligato - Necessità - Conseguenze.

149050 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 12309 del 2004 Rv. 574168 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1686 del 19/01/2023** (Rv. **666661 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.**

C. (MANDARANO ANTONELLO) contro V. (PICCOLO VALERIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/07/2020

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Violazioni al codice della strada - Opposizione a cartella esattoriale - Notifica della cartella a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 - Momento perfezionativo - Adempimenti dell'ufficiale postale - Contenuto - Conseguenze in caso di avviso di ricevimento privo dell'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e sottoscrizione illeggibile - Efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento ex art. 2700 c.c. - Limiti.

La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DM min. COM 09/04/2001

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1667 del 19/01/2023 (Rv. 666779 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

D. (PATTI MICHELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 24/12/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno - Giudizio di interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c. - Audizione dell'interessato espletata in quella sede - Rinnovo da parte del giudice tutelare - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione deve essere espletata anche quando quest'ultimo sia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d'interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c., trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta, ma anche perché funzionale allo scopo dell'istituto, che è quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell'amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice tutelare, che aveva ritenuto sufficiente l'esame espletato un anno e mezzo prima dal tribunale investito del procedimento d'interdizione, ritenendo che, invece, l'esame avrebbe dovuto essere rinnovato per cogliere, nell'attualità, le condizioni psico-fisiche dell'interessato, tenendo conto, nei limiti del possibile, anche della sua volontà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 418, Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Legge 03/03/2009 num. 18, Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25855 del 2022 Rv. 665876 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1651 del 19/01/2023 (Rv. 666778 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

G. (PANZAROLA ANDREA) contro D. (TIRONE MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/06/2019

031082 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE Rassegna stampa - Disciplina previgente all'art. 43 bis l. n. 633 del 1941 - Liceità - Fondamento - Limiti.

In tema di protezione del diritto d'autore, nel regime giuridico che precede l'introduzione dell'art. 43 bis l. n. 633 del 1941, alla rassegna stampa si applica in via estensiva il disposto dell'art. 65, comma 1, l. cit. ed è pertanto lecita la riproduzione, nella menzionata rassegna, di articoli, informazioni e notizie, pubblicati su giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione, purché venga indicata la fonte da cui sono tratti, la data di pubblicazione e il nome dell'autore, se riportato.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 43 bis, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 65 com. 1, Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 177 art. 1, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 20410 del 2006 Rv. 594859 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 39 del 03/01/2023** (Rv. **666566 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.**

Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

G. (MACRELLI ACHILLE) contro V. (PRATI EMANUELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 03/06/2021

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 011421/2021 66112901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11421 del 2021 Rv. 661129 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 56 del 03/01/2023** (Rv. **666642 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **MARULLI MARCO.** Relatore: **MARULLI MARCO.**

U. (IRTI NATALE) contro A. (FERRARA FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/11/2016

097075 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE Servizi ospedalieri - Meccanismo dei "tetti di spesa" - Disciplina previgente al d.l. n. 112 del 2008 - Distinzione tra strutture accreditate e strutture pubbliche o ad esse equiparate - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di servizi ospedalieri, ai fini dell'operatività del meccanismo dei "tetti di spesa", occorre distinguere (almeno fino all'entrata in vigore dell'art. 79 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) tra strutture accreditate e strutture pubbliche o ad esse equiparate, cui appartengono gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS), poiché solo per le prime è possibile teorizzare un limite alle prestazioni erogabili, mentre per le altre, che fanno stabilmente parte del sistema sanitario nazionale, non è neppure ipotizzabile un'interruzione delle prestazioni al raggiungimento di un limite prefissato, non potendo tali strutture sottrarsi al dovere di offrire il servizio a tutti gli utenti, sia pure nei limiti consentiti dalla loro capacità operativa, determinata dall'assetto strutturale ed organizzativo.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26334 del 2021 Rv. 662537 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 43 del 03/01/2023** (Rv. **666567 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

B. (SPAGNUOLO DOMENICO) contro F. (LENZINI ILARIA)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 10/12/2015

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Finanziamenti in esecuzione del concordato preventivo - Prededucibilità dei relativi crediti - Condizioni.

I crediti relativi ai finanziamenti concessi in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall. nel successivo fallimento, ove derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati dal piano, alla duplice condizione che quest'ultimo sia stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale e che i contratti in parola risultino ad esso conformi, in quanto volti al raggiungimento dei suoi obiettivi previsti e all'adempimento della proposta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 380 del 2018 Rv. 646316 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 117 del 04/01/2023** (Rv. **666643 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

C. (ABBAMONTE ANDREA) contro C. (RUSSO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2017

114104 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE Appalto-concorso - Disciplinare di gara - Decorrenza del diritto alla revisione dei prezzi - Dalla data della registrazione del contratto - Validità - Fondamento.

In tema di appalto-concorso, è valida la previsione contenuta nel disciplinare di gara che faccia decorrere il diritto alla revisione dei prezzi dalla data di registrazione del contratto, e non dalla presentazione dell'offerta, poiché l'art. 33 della l. n. 41 del 1986, nella parte in cui stabilisce che tale diritto sorge dopo due anni dall'aggiudicazione, abrogando l'art. 1 del d.lgs.C.p.S. n. 1501 del 1947, esprime la volontà del legislatore di agganciare il momento iniziale della revisione alla conclusione della fase pubblicistica e all'insorgenza del vincolo contrattuale, che nell'appalto-concorso - mancando l'aggiudicazione - non si identifica con la presentazione dell'offerta, ma solo con la stipula del contratto.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 11577 del 2016 Rv. 639915 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 149 del 04/01/2023** (Rv. **666645 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

F. (BANORRI BARBARA) contro P. (PULGA MARIA ELENA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2020

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Convivenza "come coniugi" - Protrazione per almeno tre anni - Impedimento alla delibazione - Limiti - Conseguenze in tema di incapacità del coniuge.

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, la convivenza "come coniugi" - pur costituendo un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

celebrazione ed integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" - non è di ostacolo alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto" che siano a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano; in particolare, tale limite non opera rispetto alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, corrispondente a quello pure previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 120 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Cod. Civ. art. 120, Costituzione art. 29, Costituzione art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 20864 del 2021 Rv. 661969 - 01, N. 11791 del 2021 Rv. 661489 - 01, N. 17910 del 2022 Rv. 665215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16379 del 2014 Rv. 631798 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 142 del 04/01/2023 (Rv. 666568 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.**

Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

A. (AGOSTINO ROCCO) contro S. (LIBERTI ROSANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/03/2019

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. - Ammonimento - Ricorribilità in Cassazione - Sussistenza - Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori - adottato ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo - non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi; presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 22100 del 2022 Rv. 665243 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 01, N. 1568 del 2022 Rv. 663624 - 01, N. 7266 del 2022 Rv. 664170 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 118 del 04/01/2023 (Rv. 666644 - 01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:*

TERRUSI FRANCESCO. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (VERINO MARIO ETTORE) contro P. (GNIGNATI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/12/2016

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici - Decorrenza degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori - Differenze.

In tema di crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, ai fini della decorrenza gli interessi corrispettivi presuppongono che il debito sia divenuto liquido all'esito del procedimento amministrativo culminato nel mandato di pagamento, dall'emissione del quale, viceversa, prescindono, ai medesimi fini, gli interessi moratori in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 11655 del 2020 Rv. 657951 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13859 del 2002 Rv. 557527 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 286 del 09/01/2023 (Rv. 666646 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

F. (VICICONTE GAETANO) contro F. (PAGNI ILARIA)
Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 29/07/2019

081160 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - COOBBLIGATO DEL FALLITO Liquidatore giudiziale - Compiti di gestione e di amministrazione - Esclusiva attribuzione - Legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato - Inconfigurabilità - Obblighi di segnalazione agli altri organi concorsuali - Insussistenza.

In tema di concordato preventivo, al liquidatore giudiziale fanno capo meri compiti di gestione e di amministrazione, non radicandosi in capo a detto organo la legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato, né configurandosi, a suo carico, alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33422 del 2019 Rv. 656317 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 354 del 10/01/2023 (Rv. 666648 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

B. (MANFREN MAURO) contro B. (GRANDESE SANDRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/02/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Revisione - Giustificati motivi - Mutamento delle condizioni economiche delle parti - Valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali - Modalità - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che non aveva dato rilievo all'acquisto per successione di un immobile di pregio da parte del beneficiario dell'assegno, gravemente malato, ritenendo irragionevole pretendere che quest'ultimo si impegnasse nei costosi lavori edili necessari per mettere a reddito l'immobile, trascurando di considerare l'incremento patrimoniale comunque derivante dall'acquisizione di un bene di elevato valore commerciale).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7666 del 2022 Rv. 664562 - 01, N. 14160 del 2022 Rv. 664960 - 01, N. 1119 del 2020 Rv. 656875 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 355 del 10/01/2023 (Rv. 666649 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

G. (OPPEDISANO FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/11/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interesse tutelato - Gravi motivi - Condizioni.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, volta a tutelare il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'esistenza, i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18604 del 2021 Rv. 661818 - 01, N. 4496 del 2022 Rv. 664014 - 01, N. 25662 del 2022 Rv. 665534 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15750 del 2019 Rv. 654215 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 348 del 10/01/2023** (Rv. **666647 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**

S. (PARISI CARLO) contro M. (ABATE EMILIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/07/2020

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018199/2020 65909602

Massime precedenti Conformi: N. 18199 del 2020 Rv. 659096 - 02

Sez. 1 - , **Sentenza n. 472 del 11/01/2023** (Rv. **666569 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

D. (IANNACONE ANGELO) contro B. (CHINELLI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2021

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE Azione promossa dal genitore - Consenso del minore ultra quattordicenne - In corso di giudizio - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minore, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d'ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, ma non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso. (Nella specie, la S.C. ha affermato i predetti principi con riferimento ad un'azione di accertamento giudiziale della paternità, promossa dalla madre di una minore che aveva compiuto quattordici anni in epoca successiva alla sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la paternità, ma anteriore alla proposizione del ricorso in Cassazione avverso la stessa decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3935 del 2012 Rv. 621967 - 01, N. 32309 del 2018 Rv. 651932 - 01, N. 781 del 2017 Rv. 643346 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 479 del 11/01/2023** (Rv. **666650 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

R. (PAFUNDI GABRIELE) contro L. (DE VITA ANNARITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2020

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
Archiviazione "on line" di articoli di stampa già ritenuti diffamatori con sentenza passata in giudicato - Autonoma fattispecie illecita - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di responsabilità civile, l'inserimento e il mantenimento, nell'archivio storico digitale di un quotidiano, di articoli di stampa, il cui contenuto diffamatorio sia stato già accertato con sentenza passata in giudicato, integra una nuova e autonoma fattispecie illecita, qualora comporti la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (all'immagine, anche sociale, alla reputazione personale e professionale, o alla vita di relazione), essendo differenti sia il tempo, sia la forma, sia la finalità della veicolazione delle notizie, la cui lesività deve essere valutata in concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del caso, secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2043 c.c., con onere probatorio a carico del soggetto leso anche, se del caso, ricorrendo a presunzioni, in ordine a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie oggetto di accertamento da parte del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34026 del 2022 Rv. 666153 - 01, N. 8861 del 2021 Rv. 660992 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 469 del 11/01/2023 (Rv. 666726 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

M. (GIANNUZZI-DANIELE FORTUNATO) contro L. (SCARCIA CARLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 14/02/2018

171052 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - RAPPRESENTANZA Responsabilità sussidiaria ex art. 11 legge cambiaria del "falsus procurator" - Presupposti di operatività - Rilievo officioso - Esclusione.

La responsabilità sussidiaria del "falsus procurator" ex art. 11 legge cambiaria presuppone il venir meno della responsabilità del preteso rappresentato, il quale deve a tal fine avere necessariamente disconosciuto il carattere impegnativo della sottoscrizione effettuata in suo nome, formulando un'eccezione di parte tesa a far rilevare il difetto di rappresentanza del sottoscrittore, dovendo escludersi che tale circostanza sia suscettibile di rilievo officioso da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 4321 del 1994 Rv. 486479 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 479 del 11/01/2023 (Rv. 666650 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE.

R. (PAFUNDI GABRIELE) contro L. (DE VITA ANNARITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2020

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Archivio storico digitale di un quotidiano a diffusione nazionale - Equiparazione al giornale o al periodico su supporto cartaceo - Esclusione - Fondamento.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di responsabilità risarcitoria causata dall'inserimento e dal mantenimento di informazioni lesive di diritti personali costituzionalmente garantiti nell'archivio storico digitale di un quotidiano a diffusione nazionale, risultano inapplicabili le norme della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e succ. modd. e in particolare quella dettata dall'art.11 sulla responsabilità oggettiva del proprietario e dell'editore della testata giornalistica, in quanto il detto archivio storico digitale non è qualificabile come prodotto editoriale su supporto informatico avente i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo - avendo una finalità meramente compilativa, documentarista e storica - che, conseguentemente, non rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 2 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23469 del 2016 Rv. 641537 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 664 del 12/01/2023 (Rv. 666653 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAZZI ALBERTO.

Relatore: PAZZI ALBERTO.

C. (LEPRI FABIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2020

105031 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO Associazione non riconosciuta - Amministratore - Rimborso spese - Presupposti - Onere della prova - Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e contegno tenuto dagli organi di controllo - Esonero da responsabilità - Esclusione.

In ambito di associazioni non riconosciute, trova applicazione l'art. 1720 c.c. che obbliga l'ente a rimborsare all'amministratore le spese anticipate nel suo interesse, nei soli limiti in cui detto organo provi di averle sostenute, non semplicemente in occasione, ma a causa dell'espletamento del proprio incarico e nell'adempimento degli obblighi a questo connessi, senza che l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea o il contegno tenuto da eventuali organi di controllo possa valere ad escludere una sua eventuale responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 18, Cod. Civ. art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 3737 del 2012 Rv. 621902 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 660 del 12/01/2023 (Rv. 666651 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAZZI ALBERTO.

Relatore: PAZZI ALBERTO.

R. (SIMEONE ELISABETTA) contro M. (MENCHINI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/08/2019

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI Presentazione del conto - Contestazioni - Termine perentorio - Fattispecie.

La parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per la discussione dello stesso ex art. 264 c.p.c. finché, tuttavia, secondo le norme del codice di rito, non siano maturate le preclusioni relative alla produzione di documenti ed alla allegazione di fatti nuovi. (Nella specie, la S.C., nel respingere il ricorso "in parte qua", ha rimarcato come nel momento in cui il tribunale aveva ordinato al liquidatore di uno studio associato revocato dalla carica di presentare il rendiconto di gestione fossero scaduti i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. al fine di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova diretta o contraria e produrre documenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 137 del 1998 Rv. 511404 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 663 del 12/01/2023** (Rv. **666652 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

B. (SCIFONI ANNA) contro M. (MORBINATI BARBARA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2020

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Minori con doppia cittadinanza residenti all'estero - Provvedimenti relativi all'affidamento e mantenimento - Giurisdizione - Criterio della vicinanza.

Ai fini del riparto della giurisdizione, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, dovendosi perciò ritenere che quelli aventi una finalità di protezione del minore, seppure incidenti sulla responsabilità genitoriale, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 della l. n. 218 del 1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961; pertanto, in caso di minori con doppia cittadinanza e residenti all'estero, trova applicazione il criterio inderogabile di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d. vicinanza, dettato nell'interesse superiore del minore.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 19, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 1, Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30903 del 2022 Rv. 666075 - 02, N. 13912 del 2017 Rv. 644555 - 02, N. 1310 del 2017 Rv. 642002 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 701 del 12/01/2023** (Rv. **666861 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore:

REGGIANI ELEONORA.

P. (SERAFINO FRANCESCO) contro E. (LAGOTETA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 27/07/2016

157099 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE Passaggio di elettrodotto in assenza di autorizzazione - Illecito permanente - Risarcimento del danno - Criteri.

La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 7230 del 1996 Rv. 499012 - 01, N. 6024 del 2015 Rv. 635180 - 01, N. 3403 del 2003 Rv. 560967 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 891 del 13/01/2023 (Rv. 666655 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

F. (MOCCI ERNESTO) contro B. (RAVA' GIANFRANCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2019

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'
Impugnazione - Deduzione di soli motivi di rito - Doglianza avverso la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di impugnazioni, l'appellante può limitarsi a porre a fondamento del gravame la mancata sospensione del giudizio di primo grado, senza alcuna deduzione sulle questioni di merito, sempre che specifichi che l'arresto del procedimento è funzionale all'attesa di una pronuncia che influirà sull'esito della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16992 del 2007 Rv. 600278 - 01, N. 402 del 2019 Rv. 652572 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2826 del 31/01/2023 (Rv. 666896 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

N. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 08/11/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione - Trattenimento presso il CPR - Successivo ulteriore trattenimento - Convalida ex art. 14 comma 4 d.lgs. n. 286 del 1998 - Presupposti ex art. 14 comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998- Illegittimità.

In tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace, in sede di convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento che quelli dell'espulsione amministrativa: ne consegue che, ove sia stato adottato un ordine di espulsione, ai sensi dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286 del 1998, in assenza di prova in ordine ad un precedente trattenimento o all'esistenza di un nuovo provvedimento di espulsione, la convalida del nuovo trattenimento (fondata

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

sull'inosservanza dell'ordine di allontanamento nel termine di sette giorni) è da ritenersi illegittima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 610 del 2022 Rv. 663963 - 01, N. 25875 del 2021 Rv. 662481 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2344 del 25/01/2023 (Rv. 666894 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

M. (BRACA LIDIA) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/10/2021

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Modifica delle condizioni di divorzio - Domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare - Intervento adesivo dipendente del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente - Ammissibilità - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

133175 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE In genere.

In tema di modifica delle condizioni di divorzio, il figlio maggiorenne che assuma di non essere economicamente autosufficiente ha interesse a sostenere le ragioni del genitore assegnatario della casa coniugale, nei cui confronti sia formulata domanda di revoca dell'assegnazione, ma il suo intervento è un intervento adesivo dipendente, perché il genitore con lui convivente acquista, per effetto dell'assegnazione, un diritto personale di godimento, sia pure funzionale all'interesse del figlio, il quale pertanto, anche se può partecipare al giudizio, non può proporre autonomo reclamo contro il provvedimento di accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22972 del 2022 Rv. 665253 - 01, N. 21819 del 2021 Rv. 662302 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 656 del 12/01/2023 (Rv. 666895 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

C. (FRASCA FERDINANDO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 06/12/2021

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Domanda di risoluzione contrattuale - Luogo di esecuzione della prestazione principale - Prestazioni accessorie da eseguirsi in luogo diverso - Irrilevanza.

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1182

Massime precedenti Vedi: N. 245 del 2008 Rv. 601207 - 01, N. 6762 del 2014 Rv. 630200 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 611 del 12/01/2023 (Rv. 666537 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

C. (BENZONI MARTINO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE UDINE, 01/04/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto prefettizio di espulsione - Originale informatico - Notificazione della copia analogica - Attestazione di conformità apposta solo sull'ultima pagina e non su quelle intermedie - Conseguenze.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico del decreto prefettizio di espulsione, apposta solo sull'ultima pagina dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ma priva di sottoscrizione su ogni foglio componente il documento cartaceo notificato al cittadino straniero, non soddisfa le prescrizioni indicate dall'art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, che richiede, in caso di atto o documento composto da più fogli, che il pubblico ufficiale apponga la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio, e dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, secondo cui la conformità al documento informatico delle copie su supporto analogico deve essere attestata dal pubblico ufficiale in tutte le sue componenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 18, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24119 del 2019 Rv. 655456 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 606 del 11/01/2023 (Rv. 666536 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **MELONI MARINA.** *Relatore:* **MELONI MARINA.**

M. (CAMPOSTRINI FRANCESCA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 01/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 006573/2020 65708701

Massime precedenti Conformi: N. 6573 del 2020 Rv. 657087 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 556 del 11/01/2023** (Rv. **666535 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

R. (PIVA PAOLO) contro C. (GULLO DOMENICO)

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa - Azione risarcitoria derivante da intesa anticoncorrenziale - Competenza - Sussistenza - Fattispecie.

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE In genere.

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust unionale, si applica anche alle azioni risarcitorie fondate sulla conclusione di contratti in contrasto con la citata normativa, in quanto la valutazione dell'illegittimità del contratto "a valle" implica l'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale commesso "a monte" con l'intesa vietata, di cui il singolo contratto rappresenta la sbocca, in quanto essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. (Principio affermato dalla S.C. in un caso relativo alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, conseguenti alla revoca dell'incarico di revisore dei conti effettuata da una banca, determinata dalla decisione del gruppo bancario di appartenenza, il quale aveva imposto a tutti gli istituti aderenti di avvalersi di una nuova ed unica società di revisione).

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/06/2003 num. 168 art. 3, Legge 27/06/2003 num. 168 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 3, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 993 del 2010 Rv. 611386 - 01, N. 6523 del 2021 Rv. 660922 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41994 del 2021 Rv. 663507 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 413 del 10/01/2023** (Rv. **666533 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

J. (RENZI GIULIANO) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE BOLOGNA, 14/06/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione amministrativa - Esecuzione - Intimazione di allontanamento del Questore - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Fondamento.

Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordina al cittadino straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto dall'art. 13 del medesimo d.lgs. per l'opposizione all'espulsione, non essendo ammissibile un'indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13115 del 2011 Rv. 618322 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 3565 del 2012 Rv. 621504 - 01, N. 30648 del 2022 Rv. 665927 - 01, N. 27555 del 2022 Rv. 665639 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 415 del 10/01/2023 (Rv. 666534 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 16/10/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 011866/2020 65803501

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11866 del 2020 Rv. 658035 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 388 del 10/01/2023 (Rv. 666532 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

S. (AMORESE MARCO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/11/2020

159347 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITA' DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE - DENUNCIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Provvedimenti ex art. 2409 c.c. - Reclamo - Decisione della corte d'appello - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

I provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà; ne consegue che la decisione resa dalla Corte d'appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30052 del 2011 Rv. 620890 - 01, N. 6805 del 2007 Rv. 595687 - 01, N. 403 del 2010 Rv. 611077 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 232 del 05/01/2023 (Rv. 666531 - 01)

Presidente: DI NUBILA VINCENZO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

S. (MAURO NICOLETTA MARIA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/09/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021932/2020 65923401

Massime precedenti Conformi: N. 21932 del 2020 Rv. 659234 - 01

GENNAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2 del 02/01/2023 (Rv. 666669 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

T. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/05/2021

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Erronea instaurazione del contraddittorio nei confronti di un Ministero al posto di un altro - Art. 4 della l. n. 260 del 1958 - Applicabilità - Condizioni - Eccezione tempestivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato - Concessione di un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

L'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato. (Principio affermato in fattispecie nella quale, a fronte nella necessaria notifica al Ministero della Giustizia ed a quello dell'Economia e delle Finanze, dovendo il giudice di merito determinare il "quantum" dovuto separatamente dai due dicasteri, in relazione ai ritardi ascrivibili a ciascuno dei diversi plessi giurisdizionali di riferimento, era stato evocato in giudizio solo il primo Ministero.)

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 25499 del 2021 Rv. 662257 - 01, N. 8049 del 2019 Rv. 653292 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6 del 02/01/2023 (Rv. 666670 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BERTINELLI TERZI MARCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/03/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Tardiva notifica del decreto - Conseguenze - Onere dell'opponente - Poteri del giudice - Differenze rispetto al procedimento per decreto ingiuntivo.

Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla l. n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell'ambito del quale,

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2659 del 2017 Rv. 642570 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2 del 02/01/2023 (Rv. 666669 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

T. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/05/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Durata irragionevole del processo - Successione tra processo di cognizione, processo esecutivo e giudizio di ottemperanza - Decorrenza del termine dall'ultimo dei giudizi proposti.

Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l.n. 134 del 2012, secondo un'interpretazione conforme ai principi sovranazionali, decorre, ove siano stati esperiti, successivamente al processo di cognizione, prima il giudizio di esecuzione e dopo il giudizio di ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo dei procedimenti instaurati (nella specie, dalla definitività della pronuncia di ottemperanza) al fine di conseguire l'adempimento della prestazione dovuta.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8049 del 2019 Rv. 653292 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1 del 02/01/2023 (Rv. 666668 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:*

FORTUNATO GIUSEPPE.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/09/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Decreto di condanna - Decorrenza del termine di trenta giorni per la notifica di cui all'art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001 - Comunicazione del decreto - Necessità - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di accoglimento della domanda decorre, sebbene l'art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001, faccia riferimento al deposito, dalla data di comunicazione dello stesso alla parte istante, atteso che il comma 4 della medesima norma ne prevede la comunicazione "altresì" al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell'azione disciplinare e tenuto conto del disposto dell'art. 5 nella formulazione originaria, nonché della circostanza che, a differenza

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

di quanto avviene nell'ipotesi di inefficacia ex art. 644 c.p.c., nel caso di tardività della notifica la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7185 del 2017 Rv. 643661 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 341 del 10/01/2023 (Rv. 666671 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

G. (ARIETA GIOVANNI) contro U. (NICOLETTI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Impugnazione della statuizione in ordine alla competenza - Regolamento necessario di competenza - Necessità - Appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull'altra, la decisione, benché unica sotto il profilo documentale, contiene statuizioni autonome e distinte e, pertanto, nella parte in cui statuisce in ordine alla competenza, non avendo deciso in alcun modo il merito della causa, ex art. 42, c. p. c., può essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la stessa proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 2879 del 2003 Rv. 560717 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 341 del 10/01/2023 (Rv. 666671 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

G. (ARIETA GIOVANNI) contro U. (NICOLETTI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016

018002 ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - PROVVISORIE - IN GENERE Attività di brokeraggio - Natura di attività mediatizia in forma di impresa commerciale - Configurabilità - Compatibilità con le procedure ad evidenza pubblica - Sussistenza.

Il broker assicurativo svolge un'attività di collaborazione intellettuale a favore dell'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore volta ad ottenere, previa analisi dei modelli contrattuali presenti sul mercato, la copertura assicurativa il più possibile aderente alle esigenze del proprio cliente; attività che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Legge 28/11/1984 num. 792, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2416 del 2005 Rv. 580036 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 524 del 11/01/2023** (Rv. **666552 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

F. (MANFEROCE TOMMASO) contro C. (TAFFARELLO GIANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2017

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Fallimento della società - Azione revocatoria ex art. 66 l.f. - Natura e requisiti sostanziali - Esercizio da parte del curatore a tutela del credito dei dipendenti della società fallita a titolo di trattamento di fine rapporto - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze in ordine all'oggetto della prova dell'"eventus damni" - Fattispecie.

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE In genere.

In caso di fallimento della società, l'azione revocatoria ex art. 66 l.f. può essere esercitata dal curatore, quale rappresentante contemporaneamente sia della massa dei creditori, sia del debitore fallito, anche a tutela della pretesa creditoria dei dipendenti della società a titolo di trattamento di fine rapporto determinato dal fallimento, assumendo rilievo, ai fini della sussistenza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo del debitore, non il momento dell'esigibilità di tale credito (da individuarsi con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato), ma il fatto che quest'ultimo matura (ed è perciò certo nell'"an" e liquido nel "quantum") con il progressivo svolgimento del rapporto stesso; pertanto il curatore deve allegare e dimostrare: sia la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole; sia, in deroga ai principi generali, l'idoneità dello stesso a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento dei creditori e, quindi, provare che il credito azionato, ancorché inesigibile per essere il relativo rapporto di lavoro, in quel momento, ancora in corso di svolgimento, è rimasto pregiudicato nei termini suindicati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori preesistenti all'atto impugnato, in quanto il curatore non aveva provato l'inadeguatezza del patrimonio residuo della società poi fallita, ritenendo che non fossero all'uopo valorizzabili i crediti da trattamento di fine rapporto dei dipendenti siccome sorti in epoca successiva all'atto di cessione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26383 del 2022 Rv. 665747 - 01, N. 26331 del 2008 Rv. 605530 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 734 del 12/01/2023** (Rv. **666673 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 13/05/2021

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Irragionevole durata della procedura fallimentare - Art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 - Applicabilità - Limiti - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione di cui al comma 1-bis dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25181 del 2021 Rv. 662165 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 717 del 12/01/2023 (Rv. 666672 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

C. (GAMBARDELLA DANIELA) contro T. (TRINCHIERI RANIERO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2018

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Rapporto avvocato e cliente - Accordo sul compenso professionale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - "Ius superveniens" - Art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Effetti sulla forma - Esclusione - Conseguenze.

138258 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI In genere.

Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 2, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2724

Massime precedenti Vedi: N. 11597 del 2015 Rv. 635593 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 1141 del 16/01/2023** (Rv. **666675 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

C. (BRUYERE GABRIELE) contro C. (FEZIA MARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 16/03/2017

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Supercondominio - Ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni - Riscossione ex art. 63 disp. att. c.c. - Azione nei confronti del singolo condomino - Sussistenza - Azione diretta verso l'amministratore del singolo condominio - Esclusione.

In presenza di un "supercondominio", ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 2279 del 2019 Rv. 652511 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 1131 del 16/01/2023** (Rv. **666674 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

R. (IACOVINO VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/03/2020

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Demanio marittimo molisano - Sdemanializzazione "ex lege" - Art .6, comma 2-bis, d.l. n. 80 del 2004 aggiunto dalla l. n. 140 del 2004 - Individuazione retroattiva della linea di demarcazione del demanio - Iscrizione in catasto - Rilevanza - Attività devoluta all'Agenza demanio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi del l'art. 6, comma 2-bis, del d.l.n. 80 del 2004 (aggiunto dalla l. n. 140 del 2004, come modif. dall'art. 1 della l. n. 205 del 2017) la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, con la conseguenza che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima. Pertanto il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell'iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. n. 652 del 1939 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva, in senso opposto, la delega che la medesima norma conferiva all'Agenzia del demanio per l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/2004 num. 80 art. 6 com. 2, Legge 28/05/2004 num. 140, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18511 del 2018 Rv. 649592 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 1173 del 17/01/2023 (Rv. 666727 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

M. (SACCHETTO STEFANO) contro C.

Rigetta, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 29/12/2020

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Mancato assolvimento dell'obbligo formativo da parte dell'architetto - Azione disciplinare - Termine di decadenza - Insussistenza - Fondamento.

L'azione disciplinare a carico di un architetto per mancato assolvimento dell'obbligo formativo, in assenza di specifica previsione contenuta nel regio decreto n. 2537 del 1925, non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione o decadenza, non assumendo all'uopo rilievo l'art. 2 della l. n. 241 del 1990, relativo alla durata del procedimento amministrativo, e l'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012, il quale non prevede che il regolamento del Consiglio nazionale dell'Ordine individui il suddetto termine.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/08/2012 num. 137

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4210 del 1982 Rv. 422187 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 1174 del 17/01/2023 (Rv. 666728 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

P. (LIPARI NICOLO') contro C. (DANOVI REMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/01/2021

112017 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE Designazione da parte del "de cuius" del notaio quale esecutore testamentario - Illecito disciplinare ex art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913 - Sussistenza - Fondamento - Interesse del notaio rogante - Natura - Mancata attribuzione di legato o di istituzione di erede - Irrilevanza.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'istituzione di quest'ultimo quale esecutore testamentario - mediante disposizione testamentaria posta all'interno del testamento dallo stesso rogato - configura l'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913, in quanto detta disposizione tutela l'immagine di terzietà e imparzialità che il notaio deve preservare nello svolgimento della propria attività professionale, con valutazione "ex ante" dell'interesse che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dalla redazione dell'atto, a nulla rilevando che lo stesso testamento non preveda una istituzione di erede o legato a favore dello stesso notaio, ciò che eventualmente potrebbe rilevare ai diversi fini della nullità di cui all'art. 597 c.c..

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 597

Massime precedenti Vedi: N. 26848 del 2013 Rv. 629214 - 01, N. 26369 del 2016 Rv. 642165 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1172 del 17/01/2023 (Rv. 666676 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

L. (FUNARI LUIGI) contro O. (ZINGARELLI LUIGI)

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 27/11/2019

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Vizi del procedimento amministrativo - Deducibilità in cassazione quali vizi "in procedendo" - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Gli eventuali vizi della fase amministrativa - e non giurisdizionale - del procedimento disciplinare ove dedotti come motivi di ricorso per cassazione, non possono qualificarsi come "errores in procedendo", di talchè non è consentito alla Corte l'esame diretto degli atti, né a tale fase sono applicabili, in tutto e per tutto, le norme e i principi propri della fase giurisdizionale. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato la censura proposta da un professionista, esercente la professione medico-chirurgica, con la quale si lamentava la comunicazione del solo dispositivo del provvedimento disciplinare con omissione della motivazione dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 7765 del 2005 Rv. 582207 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13982 del 2017 Rv. 644561 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1462 del 18/01/2023 (Rv. 666878 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

L. (RAIMONDO LUIGI) contro M. (BORROMETI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/05/2018

058139 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - LUOGO E MOMENTO DELLA CONCLUSIONE Contratti con forma scritta "ad substantiam" tra persone lontane - Distinzione tra forma dell'accettazione e forma della sua comunicazione - Necessità - Conseguenze ai fini della loro conclusione - Acquisizione della mera notizia dell'accettazione scritta - Sufficienza - Necessità della sua trasmissione - Esclusione.

Nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, la forma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dalla forma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenuta accettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loro conclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazione scritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1326 com. 1

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Difformi: N. 6578 del 1979 Rv. 403329 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8328 del 1997 Rv. 507422 - 01, N. 5971 del 1980 Rv. 409756 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1439 del 18/01/2023 (Rv. 666792 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (SUCK NIKOLAUS WALTER MARIA) contro C. (GIACCHETTI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/05/2021

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Atti soggetti a trascrizione - Art. 2671 c.c. - Predeterminazione - Esclusione - Osservanza - Accertamento - Criteri - Potere discrezionale del giudice di merito - Reiterato e ritardo della trascrizione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità del notaio, l'art. 2671 c.c., richiedendo che la trascrizione dell'atto sia effettuata dal pubblico ufficiale "nel più breve tempo possibile", non effettua una rigida predeterminazione del termine, che spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta, avuto riguardo alla particolare sollecitudine con la quale la prestazione contrattuale richiesta al professionista deve essere espletata; ne deriva che in caso di reiterati ritardi nel compiere la trascrizione degli atti ricevuti o autenticati sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale danno subito dalle parti stipulanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistere la responsabilità del notaio che aveva ripetutamente registrato atti dallo stesso rogati oltre il termine di venti giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 566 del 2000 Rv. 532973 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 1439 del 18/01/2023 (Rv. 666792 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (SUCK NIKOLAUS WALTER MARIA) contro C. (GIACCHETTI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/05/2021

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Atti soggetti a trascrizione - Termine - Art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 - Art. 4 del d.P.R. n. 308 del 2000 - Abrogazione implicita dell'art. 2671 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di atti soggetti a trascrizione, deve ritenersi che l'art. 2671 c.c., ove prescrive che detto adempimento sia compiuto dal pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto "nel più breve tempo possibile", non sia stato abrogato implicitamente dall'entrata in vigore degli artt. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 e 4 del d.P.R. n. 308 del 2000, non sussistendo una incompatibilità fra queste disposizioni, relative all'individuazione di un termine per l'adempimento tributario connesso alla redazione telematica dell'atto, e la precedente norma codicistica, volta invece a prescrivere a carico dei notai e degli altri pubblici ufficiali un obbligo di natura privatistica verso le parti interessate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 bis, DPR 18/08/2000 num. 308 art. 4

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 566 del 2000 Rv. 532973 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1669 del 19/01/2023 (Rv. 666793 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

N. (ABBATESCIANNI GIROLAMO) contro T. (ZANOLLI CLAUDIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/10/2016

100150 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE Motivazione della sentenza impugnata - Possibilità di sua correzione in cassazione - Estensibilità al caso di "error in iudicando de modo procedendi" - Sussistenza - Necessità di distinguere tra errore di fatto o di diritto - Esclusione - Ragioni.

Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'"error in procedendo", in particolare all'"error in iudicando de modo procedendi" (cioè all'errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall'erronea soluzione di una "quaestio iuris" o di una "quaestio facti", trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15810 del 2005 Rv. 582942 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023 (Rv. 666800 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

F. (DE FERRARI STEFANO) contro D. (CICCOTTI SABINA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2016

136073 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA "Actio negatoria servitutis" - Titolarietà del fondo - Prova a carico dell'attore - Contenuto - Differenza con l'azione di rivendica.

In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 472 del 2017 Rv. 642212 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1910 del 23/01/2023** (Rv. **666833 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

A. (LOVELLI ALFREDO) contro A. (MINEO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 22/11/2019

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Domanda di regolamento dei confini e domanda di rilascio delle zone illegittimamente occupate - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza - Conseguenze in grado d'appello.

La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda. Ne consegue che, per la regola dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1 c.p.c., la riforma in appello del capo di sentenza relativo all'azione di regolamento di confini non può che comportare la riforma del capo di sentenza relativo all'azione di rilascio, anche se quest'ultimo non sia stato attinto dai motivi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 832, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1, Cod. Civ. art. 948

Massime precedenti Vedi: N. 8693 del 2019 Rv. 653163 - 01, N. 6148 del 2016 Rv. 639399 - 01, N. 39817 del 2021 Rv. 663211 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1986 del 23/01/2023** (Rv. **666794 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

S. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro C. (DI MASSA LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2018

184034 USI CIVICI - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI Usi civici - Giudizio intentato dalla concessionaria dell'ANAS per far accertare che una strada non appartiene al demanio civico - Legittimazione ad agire in capo alla concessionaria - Esclusione - Fondamento.

In tema di usi civici, è esclusa la legittimazione della concessionaria dell'ANAS ad agire per far accertare la non appartenenza di una strada al demanio civico del comune nel caso in cui, alla luce dell'art. 14, comma 3, C.d.S. e della convenzione conclusa tra l'ANAS e la concessionaria, quest'ultima assuma la veste di mera detentrica alla quale siano conferiti poteri di autotutela connessi alle funzioni di polizia demaniale e alla manutenzione autostradale, ma non poteri che investano la tutela della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33012 del 2018 Rv. 652076 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1899 del 23/01/2023** (Rv. **666799 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

D. (CAZZOLI ANNALISA) contro D. (POSITANO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 10/08/2017

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Processo esecutivo - Dichiarazione di estinzione - Provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. emesso successivamente e non notificato - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Termine lungo - Proposizione di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 inammissibile - Conseguenze - Decorrenza, dalla sua notifica, del termine breve per ricorso per cassazione.

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI In genere.

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non notificato, incidendo con carattere di definitività su diritti soggettivi, può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal suo deposito. Tuttavia, la proposizione dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20478 del 2017 Rv. 645345 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2032 del 24/01/2023** (Rv. **666795 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

B. (LORUSSO PIERO) contro C. (LENTINI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2019

135016 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI Procedimento disciplinare a carico di psicologi - Avvenuta irrogazione della sanzione - Poteri del giudice dinanzi al quale è impugnato il provvedimento - Limiti.

Nel procedimento disciplinare a carico di psicologi, il giudice innanzi al quale è impugnata la sanzione irrogata non può sostituirsi al Consiglio dell'Ordine nella valutazione della sua adeguatezza, se non nei limiti della ragionevolezza, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato usato per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 26

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6967 del 2017 Rv. 643286 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 2032 del 24/01/2023 (Rv. 666795 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (LORUSSO PIERO) contro C. (LENTINI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2019

135016 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI Psicologi - Attività compiuta nel corso di una CTU - Soggezione al potere di vigilanza del Presidente del Tribunale ex artt. 19 ss. disp. att. c.p.c. - Concorso del potere disciplinare dell'Ordine di appartenenza "ex lege" n. 56 del 1989 - Sussistenza.

La violazione dei doveri fondamentali - quali quello di dignità e decoro della professione - compiuta da uno psicologo in qualità di CTU, in un processo civile nell'ambito delle indagini a lui demandate, comporta la soggezione del consulente tecnico, oltre che alla vigilanza del Presidente del Tribunale ai sensi degli artt. 19 ss. disp. att. c.p.c., alla responsabilità disciplinare dell'Ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 56 del 1989.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 19, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 1, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 3, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 26

Sez. 2 - , Sentenza n. 2033 del 24/01/2023 (Rv. 666796 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

C. (DI DONNA LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/07/2019

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Atto notarile - Sanzione per nullità ex art. 28 L. n. 89 del 1913 - In caso di nullità non testuale - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 sussiste solo nel caso in cui il contrasto dell'atto con la legge risulti in termini inequivoci, ossia la nullità sia espressamente prevista ovvero sia il frutto di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza della violazione, in un caso, per una donazione di quota di immobile tra coniugi in regime di comunione legale; in un altro, per una compravendita immobiliare conclusa da un cittadino svizzero in assenza delle condizioni alle quali la legge della Confederazione elvetica subordina la validità della compravendita di un immobile in territorio svizzero da parte di un cittadino straniero.)

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Preleggi art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 5913 del 2011 Rv. 617395 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2033 del 24/01/2023** (Rv. **666796 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

C. (DI DONNA LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/07/2019

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Atto notarile - Redazione di una procura speciale ad acquistare un immobile rilasciata da un soggetto straniero - Intervento nell'atto, come interprete, del procuratore speciale della parte venditrice - Successiva conclusione del contratto di compravendita da parte di tale procuratore speciale - Violazione del combinato disposto degli artt. 50, comma 1, e 55 della l. n. 89 del 1913 da parte del notaio - Sussistenza - Fondamento.

Incorre nella violazione degli artt. 50, comma 1, e 55 della legge n. 89 del 1913 il notaio che, in occasione della redazione di una procura speciale ad acquistare conferita da un soggetto straniero, si faccia assistere, come interprete, dal procuratore della parte venditrice il quale, in pari data, concluda anche il contratto di compravendita, avendo egli un interesse nell'atto per il quale ha prestato assistenza.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 55, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 50 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6383 del 2001 Rv. 546503 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023** (Rv. **666797 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

C. (FENUCCIU DEMETRIO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/05/2018

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Funzione - Sommara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione - Sufficienza - Condizioni.

Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 21745 del 2006 Rv. 592771 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18307 del 2015 Rv. 636741 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2308 del 25/01/2023** (Rv. **666835 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **COSENTINO ANTONELLO.** Relatore: **COSENTINO ANTONELLO.**

T. (GORI GIOVANNI) contro D. (ABBAMONTE ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/05/2018

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. - Finalità interruttiva perseguita - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo deve essere espressamente finalizzata al conseguimento di tale effetto, con la conseguenza che non è idonea allo scopo la dichiarazione, resa in udienza dal procuratore della parte, tesa a far dichiarare l'estinzione del processo sulla base del fatto che già in un precedente atto difensivo egli aveva rappresentato il verificarsi dell'evento interruttivo, senza che la controparte avesse tempestivamente riassunto il processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto idonea a provocare l'interruzione del giudizio la dichiarazione, resa dal procuratore in udienza per argomentare l'avvenuta estinzione del processo per mancata riassunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 19139 del 2015 Rv. 636472 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2268 del 25/01/2023** (Rv. **666834 - 02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.**

P. (DAL PRA' SERGIO CARLO) contro R. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2018

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze tra fabbricati - Individuazione della norma applicabile - Facciate contrapposte di cui una almeno finestrata - Necessità - Rilevanza delle pareti finestrate retrostanti più alte - Esclusione - Intervenuta demolizione del fabbricato interposto al momento della edificazione di quello nuovo - Necessità della valutazione delle sue caratteristiche - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di distanze tra fabbricati, l'individuazione della norma applicabile, correlata alla sussistenza di pareti finestrate di uno o di entrambi gli immobili al confine, fa riferimento alle sole facciate contrapposte e non a quelle in posizione secondaria, ancorché più alte delle prime, oltre che alle caratteristiche, principali o pertinenziali, degli immobili stessi, con la conseguenza che, in sede di giudizio, deve tenersi conto, a tali fini, anche del manufatto che, al momento della realizzazione di quello nuovo, si frapponeva tra quest'ultimo e quello preesistente, restando irrilevante sia l'intervenuta sua demolizione prima dell'accesso del c.t.u., sia l'inferiorità della sua altezza rispetto a quello retrostante munito di finestre nel piano superiore. (Nella specie, la S.C., a fronte della deduzione del proprietario del fabbricato preesistente, secondo cui la presenza di una finestra al piano alto di quest'ultimo rendeva irrilevante la preesistenza di un manufatto interposto tra il proprio e quello nuovo, ha cassato la sentenza di merito che si era limitata ad evidenziare il mancato rinvenimento dello stesso al momento del sopralluogo del c.t.u.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 24471 del 2019 Rv. 655256 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2322 del 25/01/2023 (Rv. 666677 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

S. (PAGANO SALVATORE) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/03/2018

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Indebita percezione di finanziamenti - Giudizio relativo - Giudicato - Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione - Incidenza del giudicato - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti non ha efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione al provvedimento sanzionatorio, perché tra i due giudizi non sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza, che si ha soltanto quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato o dipendente. La sentenza che definisce il giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti non necessariamente contiene, infatti, l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato; la sanzione amministrativa, d'altro canto, non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/1990 num. 3493

Massime precedenti Vedi: N. 12846 del 2017 Rv. 644215 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6523 del 2008 Rv. 602923 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2268 del 25/01/2023 (Rv. 666834 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

P. (DAL PRA' SERGIO CARLO) contro R. (MANZI ANDREA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/01/2018

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze - Opere di restauro - Parcellizzazione e diversa disciplina sul corpo originario e sull'ampliamento - Esclusione - Conseguenze.

Ai fini delle distanze, le opere di restauro non possono considerarsi parcellizzate e soggette, in quanto tali, a discipline differenti a seconda che si valuti il corpo originario oppure quello successivamente edificato in ampliamento, atteso che l'incremento volumetrico dell'opera preesistente e la diversa ubicazione di quella nuova non possono che dar luogo ad un bene a sé stante, del tutto diverso da quello preesistente e connotato da unicità, sicché, indipendentemente dal fatto che il corpo aggiunto si trovi o meno a distanza regolamentare, le norme applicabili sul punto non possono che essere quelle vigenti al momento della realizzazione del manufatto nella sua interezza, così come la valutazione del loro rispetto non può che riguardare il bene così come trasformato.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2008 Rv. 602211 - 01, N. 23458 del 2004 Rv. 578594 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2388 del 26/01/2023** (Rv. **666837 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

R. (MARCHIONI GIANCARLO) contro C. (BRIZIO LOREDANA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERBANIA, 05/09/2017

167004 STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI Creazione di strada vicinale agraria - Insorgenza di comunione incidentale - Fonte - Necessità di atto scritto - Esclusione - Conferimento di porzioni di terreno dei proprietari confinanti - Sufficienza - Conseguenze per i terreni confinanti posti nella parte terminale della strada.

La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 939

Massime precedenti Vedi: N. 25364 del 2014 Rv. 633498 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2385 del 26/01/2023** (Rv. **666836 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Diff.)

F. (LIMITONE ROBERTO) contro G. (GRASSO ROSA ALBA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/05/2019

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Mediazione - Provvigione - Accordo di riduzione - Onere della prova.

In tema di mediazione, spetta alla parte che eccepisce l'esistenza di un accordo di riduzione della provvigione l'onere di darne prova in giudizio, costituendo esso un fatto impeditivo dell'efficacia delle tariffe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17623 del 2003 Rv. 568328 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2540 del 27/01/2023** (Rv. **666838 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

E. (BIGOLIN OTELLO) contro A. (MACORATTI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/12/2020

042104 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI Pane precotto - Art. 9 d.P.R. n. 502 del 1998 - Esclusione dall'obbligo di confezionamento ed etichettatura di quello che abbia finito il processo produttivo in altro Stato membro - Disapplicazione - Necessità - Ragioni - Eccesso di potere.

L'art. 9 d.P.R. n. 502 del 1998, escludendo illegittimamente dall'applicazione degli obblighi di confezionamento ed etichettatura il pane precotto che abbia finito il suo processo produttivo in altro Stato membro e sia stato importato già come prodotto finito, deve essere disapplicato in quanto emanato in carenza di potere, giacché il potere conferito al governo dall'art. 50 della l. n. 146 del 1994 non comprendeva la possibilità di introdurre una disciplina di esclusione dei prodotti importati dall'unione europea dall'applicazione del d.P.R. n. 502 del 1998 ed era stato previsto al solo scopo di conformare l'ordinamento interno alla normativa eurounitaria.

Riferimenti normativi: DPR 30/11/1998 num. 502 art. 9, Legge 22/02/1994 num. 146 art. 50, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 8197 del 2020 Rv. 657642 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2539 del 27/01/2023** (Rv. **666801 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore:

DONGIACOMO GIUSEPPE.

D. (BOCCUZZI PASQUALE) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 19/05/2020

058271 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento - Individuazione della "causa simulandi" - Necessità - Esclusione.

In tema di simulazione, l'individuazione della "causa simulandi", cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Massime precedenti Conformi: N. 8428 del 2006 Rv. 588737 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2540 del 27/01/2023** (Rv. **666838 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

E. (BIGOLIN OTELLO) contro A. (MACORATTI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/12/2020

042104 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI Pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto - Necessità di imballaggio confezionato - Sussistenza - Inserimento in sacchetto al momento della vendita - Sufficienza - Esclusione.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

L'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 502 del 1998 prevede che il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in «imballaggi preconfezionati», obbligo che non può ritenersi assolto con l'inserimento del pane in un sacchetto al momento della vendita.

Riferimenti normativi: DPR 30/11/1998 num. 502 art. 1 com. 1, Legge 04/07/1967 num. 580 art. 14 com. 4, Legge 22/02/1994 num. 146 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 8197 del 2020 Rv. 657642 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2023 (Rv. 666798 - 01)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
M. (VITALE GAETANO) contro S. (TORTORA ADRIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/02/2018

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento di scrittura privata operata in primo grado - Sentenza di primo grado favorevole alla parte che disconosce ed utilizza il documento - Mancata riproposizione del disconoscimento in appello da parte dell'appellato vincitore in primo grado - Rinuncia dell'eccezione ex art. 346 c.p.c. - Sussistenza.

In tema disconoscimento di scrittura privata, qualora lo stesso sia proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma venga ignorato dalla sentenza che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento, quest'ultima è tenuta, pur se vittoriosa, a riproporre la relativa eccezione nel giudizio di appello, in mancanza dovendo ritenersi il disconoscimento rinunciato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 1584 del 2017 Rv. 643500 - 02, N. 17902 del 2018 Rv. 649259 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2725 del 30/01/2023 (Rv. 666839 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**
Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

P. (FUSILLO ALESSANDRO) contro S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2021

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Successione ereditaria - Sentenza emessa verso il curatore dell'eredità giacente - Giudicato - Estensibilità - Successiva accettazione dell'eredità - Sussistenza - Fondamento.

168077 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITA' GIACENTE - CURATORE - IN GENERE In genere.

In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 532

Massime precedenti Vedi: N. 21240 del 2018 Rv. 650353 - 01, N. 5113 del 2000 Rv. 535864 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 2817 del 31/01/2023 (Rv. 666842 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

G. (VOLPE FRANCESCO) contro O. (BAROLO PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 10/11/2020

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Deliberazioni disciplinari della Commissione centrale esercenti professioni sanitarie - Composizione - Numero minimo - Violazione - Conseguenze.

In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, la decisione assunta dalla Commissione centrale, formata da meno di cinque componenti, così come richiesto dall'art. 17 del d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, è nulla.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3252 del 2017 Rv. 643034 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2788 del 31/01/2023 (Rv. 666841 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

F. (RIBALDONE MARIA ELENA) contro D. (RAVA MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/08/2017

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Avvocati - Attività stragiudiziale - Compenso - Mancato compimento dell'incarico - Spettanza - Liquidazione - Fattispecie.

L'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha diritto di ricevere il compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti. Tale compenso, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere determinato dal giudice di merito sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2233 c.c. (Fattispecie relativa all'assistenza legale prestata in vista della stipulazione di un contratto alla fine non concluso.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127

Massime precedenti Vedi: N. 1467 del 2022 Rv. 663795 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2818 del 31/01/2023** (Rv. **666843 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

A. (MELI ROSALBA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2020

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Notai - Illecito disciplinare - Attenuante di cui all'art. 144 della l.n. notarile - Eliminazione delle conseguenze dannose poste in essere dopo l'impugnazione in sede giurisdizionale della decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina - Apprezzabilità da parte del giudice ai fini della determinazione della sanzione - Fondamento.

In tema di illecito disciplinare dei notai, ai fini della determinazione della sanzione, il giudice di merito deve valutare, ex art. 144 della l. n. 89 del 1913, anche la condotta posta in essere successivamente all'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio (condotta nella specie concretatasi nell'eliminazione delle conseguenze dannose scaturite dall'atto compiuto), poiché, avendo il giudizio di reclamo natura non impugnatoria, al giudice è devoluto il potere di valutare interamente il rapporto che è alla base della sanzione irrogata.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 3458 del 2020 Rv. 657102 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2787 del 31/01/2023** (Rv. **666840 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

B. (CALABRESE CRISTIANA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/01/2022

162032 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) Divisione endoesecutiva - Spese di lite - Applicazione del principio della soccombenza - Fondamento.

Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempito, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun dividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un dividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6072 del 2012 Rv. 621923 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 357 del 10/01/2023** (Rv. **666538 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **ORILIA LORENZO.** Relatore: **ORILIA LORENZO.**

R. (ROCCHI GIAN LUIGI) contro C. (MELLINA GOTTARDO MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/04/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per parcella professionale - Contestazione, anche generica, sull'espletamento e consistenza dell'attività - Conseguente potere del giudice di valutare il "quantum debeatur" della prestazione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 230 del 2016 Rv. 638536 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 1337 del 17/01/2023** (Rv. **666706 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

C. (MATTACE RASO LUCA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2021

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare - Assenza di modifica della cosa comune - Autorizzazione preventiva dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Voto contrario espresso dall'assemblea - Valore - Interesse all'impugnazione - Assenza - Fondamento.

L'installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1122 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3946 del 2018 Rv. 647060 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 1370 del 18/01/2023** (Rv. **666900 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

B. (GHIRLANDA SEBASTIANO) contro C. (DI PIETRO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/09/2021

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Approvazione del rendiconto consuntivo - Validità della delibera - Indicazione intellegibile delle singole voci di spesa ed entrata - Necessità - Fattispecie.

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA In genere.

In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza di una obiettiva mancanza di intellegibilità dalla situazione patrimoniale del condominio nel rendiconto che non riportava un debito del condominio verso un condomino derivante da una sentenza esecutiva, con conseguente riconoscimento dell'interesse del condomino ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa delibera di approvazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1130 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1405 del 2007 Rv. 595738 - 01, N. 3892 del 2017 Rv. 643038 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 1367 del 18/01/2023** (Rv. **666707 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

C. (GANDINI GIOVANNI) contro V. (SCAMBELLURI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/11/2021

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Delibera assembleare - Inesistenza - Nozione - Impugnazione da parte del singolo condomino - Interesse - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.

La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. L'accertamento dell'inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, pertanto, determinare la soccombenza del condominio, che pure abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa, dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21339 del 2017 Rv. 646747 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 1369 del 18/01/2023** (Rv. **666539 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

T. (IOZZELLI ELENA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 04/02/2022

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di proposizione - Trenta giorni - Iscrizione nel registro di volontaria giurisdizione anziché in quello del contenzioso civile - Irrilevanza.

In tema di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, il deposito telematico del ricorso si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27418 del 2017 Rv. 646950 - 01, N. 20478 del 2017 Rv. 645345 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 1495 del 18/01/2023** (Rv. **666901 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.**
Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

V. (PENTONE ANTONIO) contro O. (CRUCITTI RAFFAELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/04/2021

071097 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA Progetto di divisione - Contestazione sul conguaglio - Natura - Esecutività del progetto - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di scioglimento della comunione, la presenza di una contestazione, seppure limitata alla misura del conguaglio e in quanto non recepita dai compartecipi, impedisce per ciò solo e indipendentemente da qualsiasi altra considerazione sul merito di definire il giudizio divisorio con ordinanza, richiedendosi la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 789, comma 3, c.p.c., atteso che i conguagli non hanno alcuna autonomia dalla divisione, rappresentando il riflesso della ripartizione prefigurata con il progetto, cosicché non è possibile contestarli senza contemporaneamente contestare il progetto divisionale nel suo complesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789

Massime precedenti Vedi: N. 15288 del 2014 Rv. 631216 - 01, N. 11575 del 2004 Rv. 573798 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 2473 del 26/01/2023** (Rv. **666902 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

P. (MIARI VALERIA) contro S.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/12/2021

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Ricorso per cassazione - Mancato deposito della sentenza impugnata - Conseguenze -
Improcedibilità del ricorso - Malfunzionamento del sistema informatico al momento del deposito
- Rimessione in termini - Condizioni - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleggi e dimostri l'impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilità della causa dell'omissione ed aveva formulato l'istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell'udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01, N. 4370 del 2019 Rv. 652595 - 01, N. 25289 del 2020 Rv. 659779 - 01

GENNAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 50 del 03/01/2023 (Rv. 666944 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

B. (ARATARI FRANCESCO) contro C. (AMOROSO GAETANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2020

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Nullità contrattuale - Giudicato interno sulla validità del rapporto - Condizioni - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione - Esclusione - Fattispecie.

Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che l'eccezione di invalidità per carenza di forma scritta di un contratto della P.A. - già esaminata dal giudice di primo grado, che, in funzione della declaratoria di sussistenza dell'obbligazione derivante da tale negozio, ne aveva necessariamente presupposto ed implicitamente ritenuto la validità - non aveva formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione da parte del Comune - il quale aveva riproposto l'eccezione soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni - e ha quindi statuito che alla Corte d'appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 21906 del 2019 Rv. 654911 - 01, N. 19251 del 2018 Rv. 650242 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 51 del 03/01/2023 (Rv. 666496 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

P. (LEO RAFFAELE) contro P.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/03/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione intentata sulla base di decreto ingiuntivo - Opposizione a precetto per inesistenza della notificazione del titolo - Prova contraria - Onere del creditore - Modalità di assolvimento - Produzione della relazione di notificazione - Necessità - Deposito di copia del decreto ingiuntivo munito del decreto ex art. 647 c.p.c. - Esclusione.

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.

Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643

Massime precedenti Conformi: N. 1045 del 1977 Rv. 384683 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9050 del 2020 Rv. 657739 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 52 del 03/01/2023 (Rv. 666684 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

P. (IANNUCCI EGIDIO) contro B. (CAPPELLU STEFANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 09/07/2020

079206 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE Credito non certo e attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - Documentazione con atto notarile - Necessità - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1822

Massime precedenti Conformi: N. 41791 del 2021 Rv. 663693 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 58 del 03/01/2023 (Rv. 666956 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

G. (SERIOLI ALBERTO) contro B. (BOTTI ARTURO)
Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 27/05/2020

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Processo esecutivo - Funzione di regolarizzazione dei beni pignorati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

173002 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

Il processo esecutivo non assolve alla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore, quand'anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore,

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

dell'assunzione dei relativi costi ed oneri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il g.e. aveva disposto la riduzione del pignoramento mediante concentrazione dello stesso su uno solo dei beni pignorati, cancellandolo, per converso, su altro cespite per il quale non sussisteva il requisito della continuità delle trascrizioni, senza concedere termine - come richiesto dal debitore esecutato - affinché le parti procedessero alla trascrizione dell'acquisto "mortis causa" necessario alla sanatoria del suddetto difetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Civ. art. 2648, Cod. Civ. art. 2650

Massime precedenti Vedi: N. 15597 del 2019 Rv. 654474 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 58 del 03/01/2023 (Rv. 666956 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

G. (SERIOLI ALBERTO) contro B. (BOTTI ARTURO)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 27/05/2020

079190 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - RIDUZIONE Condizioni legittimanti - Valutazione discrezionale del giudice del merito - Sussistenza - Procedura espropriativa esercitata su più beni - Concentrazione del pignoramento su alcuni di essi - Legittimità.

La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento - anche sotto il profilo dell'eventuale concentrazione del vincolo esecutivo su alcuni soltanto dei beni pignorati - è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 496

Massime precedenti Vedi: N. 1919 del 1979 Rv. 398313 - 01, N. 702 del 2006 Rv. 586418 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 (Rv. 666489 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

M. (MANAI ELIO) contro B. (MARIOTTI COSTANTINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 03/07/2020

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale - Fattispecie in tema di conto corrente bancario.

Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 (Rv. 666489 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

M. (MANAI ELIO) contro B. (MARIOTTI COSTANTINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 03/07/2020

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni di fonte contrattuale - Esclusione - Fondamento.

Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Massime precedenti Difformi: N. 28409 del 2018 Rv. 651183 - 01, N. 14512 del 2022 Rv. 664788 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5042 del 2017 Rv. 643178 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 108 del 04/01/2023 (Rv. 666490 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (ROMANO ANDREA) contro A. (MISCHI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Successiva esecuzione intentata dal creditore contro il terzo pignorato - Opposizione all'esecuzione - Deducibilità di fatti modificativi o estintivi sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione - Sussistenza.

In tema di esecuzione forzata, laddove l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - resa all'esito della dichiarazione positiva del terzo pignorato - non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva intentata dal creditore, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla suddetta ordinanza, nei confronti del terzo pignorato, quest'ultimo non può far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01, N. 11493 del 2015 Rv. 635563 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 108 del 04/01/2023** (Rv. **666490 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

C. (ROMANO ANDREA) contro A. (MISCHI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2020

058157 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROVA DELL'INCONTRO DEI CONSENSI Cessione del credito attuata per contratto - Notifica al debitore ceduto dell'atto di cessione privo di sottoscrizione del cedente - Prova dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione - Esclusione.

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

In caso di cessione del credito effettuata per contratto, la notificazione al debitore ceduto, da parte del cessionario, dell'atto di cessione che sia privo della sottoscrizione anche del cedente è inidonea a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1326

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 150 del 04/01/2023** (Rv. **666945 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

G. (MILANO FABIO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 07/11/2019

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Espropriazione di un bene comune per crediti personali di uno solo dei coniugi - Conseguenze - Diritto dell'altro coniuge di ottenere la separazione di quote o parti del bene staggito - Esclusione - Fondamento.

Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 599

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2013 Rv. 625462 - 01, N. 2047 del 2019 Rv. 652625 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 163 del 04/01/2023** (Rv. **666491 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/09/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 - Efficacia temporale - Dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012.

La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a), del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2014 num. 66 art. 24 com. 4 lett. A CORTE COST., Legge 23/06/2014 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2009 num. 196 art. 1 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6389 del 2018 Rv. 648423 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 201 del 05/01/2023 (Rv. 666946 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (GUARALDI BRUNO) contro F. (DALLARI MARZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2019

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Rinuncia al precetto già oggetto di opposizione - Conseguenze - Domande proposte dal debitore nel giudizio di opposizione - Cessazione della materia contendere - Esclusione - Fattispecie.

La rinuncia al precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, non comporta la cessazione della materia del contendere relativamente alle ulteriori domande proposte dal debitore opponente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la rinuncia implicita al precetto, conseguente alla notifica di un secondo precetto da parte del creditore, avesse determinato la cessazione della materia del contendere in ordine alla causa di opposizione, nonostante il debitore, nel proporla, avesse avanzato anche una domanda di ripetizione dell'indebitto, sul presupposto di aver pagato una somma superiore a quella portata dal titolo esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5207 del 1998 Rv. 515803 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 225 del 05/01/2023 (Rv. 666492 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

A. (ANGINO MARIO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 10/12/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011), d.l. n. 223 del 2006 - Incompatibilità con l'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 - Esclusione - Fondamento.

129178 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE In genere.

L'art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), del d.l. n. 223 del 2006 (che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti) – non è incompatibile con l'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997 (che, con riguardo al recupero di tutti i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, stabilisce un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la successiva intrapresa dell'esecuzione coattiva), dal momento che la prima norma non contiene alcuna disposizione diretta ad escludere la dilazione tra la notificazione del titolo e le successive iniziative necessarie, la cui previsione da parte del citato art. 14 è, invece, ispirata alla finalità generale del buon funzionamento della P.A. nel pagamento dei debiti, evitando la proliferazione di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto, quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4688 del 2022 Rv. 663927 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 368 del 10/01/2023 (Rv. 666685 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. D'OIDIO PAOLA. (Conf.)
D. (CHIARIZIO MARIA ANNUNZIATA) contro D. (ACTIS GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/02/2019

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Immobili adibiti ad uso non abitativo - Versamento di somme a fondo perduto (cosiddetta buona entrata) - Nullità del patto ex art. 79 l. n. 392 del 1978 - Fondamento - Patto stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo - Irrilevanza ai fini della nullità - Condizioni - Accertamento del collegamento negoziale tra l'accordo e la locazione - Necessità.

In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, la l. n. 392 del 1978 consente ai contraenti di determinare liberamente il canone iniziale ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", che non trovino alcuna giustificazione nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il relativo patto è nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge (perché diretto ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo, il quale, ai sensi degli artt. 1421 e 2033 c. c., potrà far valere la suddetta nullità e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia accertato un collegamento tra l'accordo e il contratto

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

di locazione, nel senso che la conclusione di quest'ultimo sia condizionata all'attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 27/06/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25274 del 2008 Rv. 605236 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 370 del 10/01/2023 (Rv. 666957 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (FINOCCHIARO ANTONIO) contro R. (BASSO EVA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/01/2019

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Diritto secondario al sepolcro - Contenuto - Violazione - Risarcimento del danno non patrimoniale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

Dal diritto "primario" al sepolcro - consistente nel diritto ad essere seppellito o a seppellire altri in un dato sepolcro - si distingue quello "secondario" dei parenti ad accedere alla sepoltura del proprio congiunto e ad opporsi a qualsiasi trasformazione idonea ad arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alle sue spoglie; quest'ultimo costituisce esplicazione della personalità e della libertà religiosa dell'individuo (tutelata dagli artt. 2, 13 e 19 Cost.) e dalla sua lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto a una donna il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della cremazione, successiva alla riesumazione, dei resti del padre, in assenza del consenso richiesto dall'art. 3, comma 1, lett. g, della l. n. 130 del 2001).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Legge 30/03/2001 num. 130 art. 3 com. 1 lett. G, Costituzione art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 246 del 1961 Rv. 880956 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 509 del 11/01/2023 (Rv. 666962 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

B. (GARLATTI BRUNO) contro A. (BAGGIO LAURA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/05/2018

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Trattamento sanitario obbligatorio - Consenso informato del paziente - Necessità - Esclusione - Condizioni.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Il trattamento sanitario obbligatorio – che integra un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente – può essere disposto anche senza il consenso informato dello stesso, ove, a fronte di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non sia possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere e il paziente rifiuti gli interventi terapeutici proposti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35, Costituzione art. 32 com. 2, Costituzione art. 13, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10423 del 2019 Rv. 653580 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 549 del 11/01/2023 (Rv.667066 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (DI BENEDETTO ALFONSO) contro R. (LORENZETTI FIAMMETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2018

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Regione Lazio - L.r. n. 12 del 1999 - Subentro nella locazione - Requisiti - Componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, rientratovi a seguito di temporaneo allontanamento - Comunicazione ex art. 12, comma 5, l.r. cit. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del subentro nel contratto del componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, il quale, dopo aver temporaneamente trasferito altrove la propria residenza, abbia fatto rientro nell'immobile prima del decesso dell'assegnatario, è necessaria la comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, l.r. Lazio n. 12 del 1999, come indirettamente si desume dal disposto dell'art. 11, comma 2-bis, della legge citata, alla cui stregua la perdita, da parte di un componente del nucleo familiare suddetto, del requisito contemplato nell'art. 11, comma 1, lett. c (ovvero l'acquisizione della "titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza", alle condizioni previste dalla legge) non determina la decadenza dall'assegnazione se l'interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla menzionata lett. c) o "fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in mancanza della suddetta comunicazione, aveva escluso il diritto a subentrare all'originario assegnatario, nella locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in capo al figlio che, allontanatosene dopo aver contratto matrimonio, assumeva di avervi fatto ritorno prima della morte del padre, reputando insufficiente, a tal fine, la mera certificazione del cambiamento di residenza).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 5, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4549 del 2017 Rv. 643133 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20761 del 2021 Rv. 661854 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 647 del 12/01/2023** (Rv. **666697 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

S. (GRECO SALVINO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/11/2019

138164 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI
Divieto del giuramento su fatti illeciti - Fondamento.

Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 c.c., trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739

Massime precedenti Conformi: N. 12866 del 2009 Rv. 608536 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 741 del 12/01/2023** (Rv. **666963 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

I. (RECCHIONI STEFANO) contro R. (BIANCHI ADELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2019

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI
DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Giudizio contabile - Definizione
agevolata ex art. 1, comma 231, l. n. 266 del 2005 - Azione di ripetizione di indebito -
Ammissibilità - Limiti.

La definizione agevolata del giudizio di responsabilità contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 231, della l. n. 266 del 2005, non esclude la possibilità, per l'ente pubblico, di esercitare la distinta azione di ripetizione dell'indebito, sia pure nei limiti della differenza rispetto a quanto ricevuto in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32929 del 2018 Rv. 652072 - 01, N. 28436 del 2019 Rv. 655605 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4883 del 2019 Rv. 653017 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 756 del 12/01/2023** (Rv. **666686 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

B. (MERCANTI GIUSEPPE) contro A. (GIANCOLA BIAGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/01/2020

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Professionista
facente parte di un'associazione professionale - Pignorabilità dei compensi nelle forme
dell'espropriazione presso terzi - Sussistenza - Condizioni - Trasferimento all'associazione della
legittimazione all'esercizio o all'incasso del credito - Irrilevanza - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

113080 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - DIFFERENZA FRA CESSIONE DI CREDITO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO In genere.

I compensi dovuti a un professionista, facente parte di un'associazione professionale, possono essere pignorati nei confronti dei suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che egli abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione medesima, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale, salvo che non vi sia stata una formale cessione dei suddetti crediti. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al pignoramento dei crediti vantati, da un commercialista membro di un'associazione professionale, a titolo di compenso per l'attività di membro del collegio sindacale di alcune società, sul presupposto che l'obbligo di riversare i rispettivi compensi in favore dell'associazione, contemplato dal relativo statuto, vincolasse i soli membri della stessa, e fosse pertanto inopponibile ai creditori del singolo associato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 2397, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2332 del 2022 Rv. 663689 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023** (Rv. **666687 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

B. (MARTUCCI LUCIANO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 15/11/2019

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Escussione della garanzia rilasciata da Mediocredito Centrale - Surrogazione - Nascita di un diritto di natura privilegiata - Riscossione coattiva mediante ruolo - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 PENDENTE, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 6508 del 2020 Rv. 657486 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1104 del 16/01/2023** (Rv. **667021 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

L. (SARDELLA GIOVANNI) contro I. (MOTTA DANILO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/11/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

136235 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA (NOZIONE, DIFFERENZE) - IN GENERE Illegittimità dell'appoggio e della sopraelevazione - Sanzione conseguente - Demolizione dell'edificio per tutta la sua altezza - Esclusione - Ragioni - Costruzione in aderenza - Facoltà e limiti.

136240 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - COMUNIONE - COSTRUZIONI IN APPOGGIO OD ADERENZA In genere.

In tema di costruzioni su fondi finitimi, ove la sopraelevazione del preesistente fabbricato, aderente a quello del vicino di altezza superiore, sia realizzata, per il tratto nel quale il nuovo edificio supera l'altezza di quello preesistente, in appoggio anziché in aderenza, senza che sia chiesta la comunione del muro contiguo, la sanzione applicabile non è quella della demolizione della costruzione in sopraelevazione e del suo arretramento fino a distanziarla della misura legale dal muro di proprietà esclusiva del vicino, bensì quella dell'eliminazione dell'appoggio e della sopraelevazione sul muro altrui, e della costruzione della sopraelevazione in aderenza, perché l'art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza, senza oneri o formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzione preesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 874

Massime precedenti Vedi: N. 38033 del 2021 Rv. 663023 - 01, N. 1734 del 1977 Rv. 385448 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1228 del 17/01/2023 (Rv. 666688 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (TOSANO UMBERTO) contro C. (NOVARINA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/03/2018

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO Patto di famiglia - Revocatoria ex art. 2901 c.c. - Litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 536

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1386 del 18/01/2023 (Rv. 666964 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

F. (VERRENGIA RENATO GIUSEPPE) contro G. (PIEZZI FULVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2020

018150 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO -

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Conducente sotto effetto di alcol o sostanze eccitanti - Consapevolezza del trasportato - Art. 13 Direttiva 2009/103/CE - Esclusione del diritto alla tutela assicurativa - Insussistenza - Esposizione volontaria al rischio - Incidenza nell'eziologia dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un veicolo guidato da un conducente sotto effetto di cocaina, nella misura quasi simbolica del 10% senza escludere in alcun modo la copertura assicurativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2009 num. 103 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 1295 del 2017 Rv. 642704 - 01, N. 11095 del 2020 Rv. 658149 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1414 del 18/01/2023 (Rv. 666689 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

F. (LAZZINI ROBERTO) contro G. (CARIOLA DAVIDE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/07/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Credito derivante da conto corrente assistito da fido bancario - Anteriorità rispetto ad atti dispositivi del correntista - Data di insorgenza del credito litigioso - Individuazione.

In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 1593 del 2020 Rv. 656640 - 01, N. 11121 del 2020 Rv. 658141 - 01, N. 10522 del 2020 Rv. 658031 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9440 del 2004 Rv. 572929 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1417 del 18/01/2023 (Rv. 666965 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

G. (MARLETTA GIOACCHINO) contro A. (SPAGNOLO SANTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 06/08/2019

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE Vendita di pacchetto turistico "tutto compreso" - Differenze rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio - Conseguenze - Responsabilità solidale del tour operator e del venditore del pacchetto - Fattispecie.

Il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. pacchetto turistico) si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), essendo caratterizzato sia per la "finalità turistica" che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel "pacchetto turistico" gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la "finalità turistica" che integra la causa concreta del contratto; con la conseguenza che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente, essendo tenuti a risarcire qualsiasi danno da questi subito a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono solidalmente ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso). (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità solidale dell'Agenzia di viaggi e del Tour operator, in relazione ai danni patiti dagli acquirenti di un "pacchetto turistico" in conseguenza dell'intossicazione alimentare riportata all'interno del villaggio turistico, ritenendo ciascuno responsabile soltanto degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 83, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 84, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 93, Cod. Pen. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1294, Decreto Legisl. 11/03/1995 num. 111 art. 14, Legge 27/12/1977 num. 1084

Massime precedenti Vedi: N. 16315 del 2007 Rv. 598454 - 01, N. 3150 del 2022 Rv. 664069 - 01, N. 17724 del 2018 Rv. 650180 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1450 del 18/01/2023 (Rv. 666690 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

M. (MAURIELLO GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 04/08/2020

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Esecuzione nei confronti di azienda sanitaria locale - Art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Applicabilità - Pignoramento di somme presso il tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere di allegazione del creditore - Specifici pagamenti eseguiti dall'ente per debiti estranei al vincolo - Onere probatorio incumbente sull'opposto - Rispetto dell'ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In materia di esecuzione forzata verso le aziende sanitarie locali, sono applicabili i medesimi principi validi per la pignorabilità delle disponibilità degli enti locali ex art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2002 (T.U.E.L.), principi in base ai quali il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13676 del 2021 Rv. 661417 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1489 del 18/01/2023 (Rv. 666982 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

D. (BARBARO MARCO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/02/2020

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Interesse ad agire - Insussistenza - Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di procedimento esecutivo, difetta l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a promuovere l'espropriazione forzata soltanto qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica minima alla stregua di un criterio meramente oggettivo riferito alla generalità dei consociati e non in base alle soggettive condizioni economiche delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il diritto ad agire "in executivis" in relazione a due atti di precetto per la complessiva somma di circa 800 Euro, affermando che il dato economico va valutato espungendo apprezzamenti, di tipo soggettivo e necessariamente irrilevanti nel processo, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore oppure alle condizioni economiche delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24691 del 2020 Rv. 659765 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1554 del 19/01/2023 (Rv. 666691 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SESTINI DANILO**.

Relatore: **SESTINI DANILO**.

B. (LENCIONI FRANCESCO) contro Z. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Riunione di cause risarcitorie conseguenti a sinistri stradali introdotte con riti diversi - Sopravvenuta abrogazione della l. n. 102 del 2006 ad opera dell'art. 53 l. n. 69 del 2009 - Effetti - Applicabilità dell'art. 40, comma 3, c.p.c. - Conseguenze.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Ove siano state riunite due cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, di cui una erroneamente instaurata con il rito ordinario, anziché con quello del lavoro, come previsto dalla l. n. 102 del 2006, la sopravvenuta abrogazione della legge predetta, ad opera dell'art. 53 della l. n. 69 del 2009, comporta che entrambe vadano trattate e decise con il rito ordinario, risultando questo prevalente in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c., poiché, in base alla disciplina transitoria, l'ultrattività del rito del lavoro non trova applicazione ai giudizi che, nella vigenza della disciplina abrogata, erano stati introdotti erroneamente con il rito ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 21/02/2006 num. 102 art. 3 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 30516 del 2019 Rv. 655968 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1554 del 19/01/2023 (Rv. 666691 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**

Relatore: **SESTINI DANILO.**

B. (LENCIONI FRANCESCO) contro Z. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE
Passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario - Provvedimento formale - Necessità - Sussistenza
- Fattispecie.

Il provvedimento che dispone il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario ha natura formale e deve, pertanto, adottarsi in modo espresso, avendo lo scopo di mettere le parti in regola con le preclusioni proprie del rito mutato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la fissazione dell'udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusionali non integrasse un implicito mutamento del rito ordinario in quello del lavoro, poiché, nel silenzio del giudice e in assenza di elementi contrari, lo schema decisionale rispondeva al modello, proprio del rito ordinario, previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Difformi: N. 18048 del 2019 Rv. 654356 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1570 del 19/01/2023 (Rv. 666966 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

D. (IEZZI EMANUELE) contro D. (MARTINO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/01/2019

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Obbligo del giudice di rinvio di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO In genere.

Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30496 del 2022 Rv. 666267 - 01, N. 1407 del 2020 Rv. 656866 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1635 del 19/01/2023 (Rv. 666984 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FARO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/10/2019

091002 GIUOCO E SCOMMESSA - COMPETIZIONI SPORTIVE Esito di un evento oggetto di scommessa - Acclaramento e certificazione da parte della AAMS - Errore compiuto dall'Amministrazione nelle comunicazioni agli enti concessionari delle scommesse - Rettifica - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di acclaramento e certificazione dell'esito di avvenimenti sportivi oggetto di scommessa da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), posto che l'esito, rilevante ai fini delle scommesse - di cui l'amministrazione dei Monopoli è tenuta ad acquisire la corretta cognizione, attraverso le comunicazioni ufficiali degli enti organizzatori dell'evento o il proprio diretto impegno istruttorio - è necessariamente quello che si realizza sul campo di gara, ove la certificazione originariamente trasmessa alla società concessionaria delle scommesse sia erronea, l'Amministrazione può (e, talora, deve) inoltrare a quest'ultima le opportune rettifiche del (esatto) contenuto dell'esito dell'avvenimento sportivo oggetto della scommessa. (Nella specie la S.C. ha affermato la responsabilità dell'AAMS in relazione al danno patito dallo scommettitore in conseguenza del rifiuto di pagamento della vincita da parte dell'ente concessionario delle scommesse, indotto dall'erronea certificazione, non rettificata, dell'esito effettivo dell'avvenimento oggetto della scommessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 01/03/2006 num. 111 art. 6, Decr. Minist. min. EFI 01/03/2006 num. 111 art. 8

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1639 del 19/01/2023** (Rv. **666983 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

E. (PETROLINO VINCENZO) contro U.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 03/10/2019

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita - Esercizio del potere di sospensione ex art. 586 c.p.c. - Condizioni e limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espropriazione immobiliare, l'esercizio del potere di sospensione della vendita, previsto dall'art. 586 c.p.c., può essere esercitato solo in presenza di fatti sopravvenuti all'aggiudicazione, non precedentemente conosciuti o conoscibili da parte del giudice, oppure in presenza di un'invalidità del procedimento di vendita tale da determinare l'accoglimento di un'offerta non corrispondente al giusto prezzo (quello che la regolare sequenza procedimentale avrebbe consentito di conseguire), non già per sanare ripensamenti o distrazioni, restando altrimenti vulnerati sia la certezza del diritto e la speditezza dell'esecuzione, sia l'affidamento dell'aggiudicatario negli atti e nelle attività della procedura. (Nella specie la S.C., in accoglimento dell'opposizione proposta dall'aggiudicatario, ha annullato l'ordinanza di revoca dell'aggiudicazione, non costituendo "fatto nuovo", nel senso sopra indicato, la circostanza che il giudice dell'esecuzione si fosse tardivamente avveduto che il prezzo-base era stato fissato senza considerare la giurisprudenza di legittimità sull'inopponibilità ai creditori ipotecari del sopravvenuto provvedimento di assegnazione della casa familiare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1612 del 2012 Rv. 621713 - 01, N. 18451 del 2015 Rv. 636807 - 01, N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 03

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023** (Rv. **666729 - 03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

D. (DE MIRO ROBERTO) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/02/2020

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Nell'esecuzione forzata su immobili, l'art. 586 c.p.c. non prescrive la comunicazione del decreto di trasferimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il decreto di trasferimento, emesso nei confronti dell'esecutato e comunicato agli eredi di questo, dovesse essere comunicato agli eredi del comproprietario dell'immobile pignorato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19968 del 2005 Rv. 584714 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023** (Rv. **666729 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

D. (DE MIRO ROBERTO) contro B.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/02/2020

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata di un bene in comunione legale - Natura - Comunione senza quote - Disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi - Inapplicabilità - Conseguenze - Avviso ex art. 599 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE In genere.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi e, quindi, dell'art. 599 c.p.c. (norma che impone al creditore di dare avviso dell'esecuzione forzata ai comproprietari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 186, Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 599

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2013 Rv. 625462 - 01, N. 2047 del 2019 Rv. 652625 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023** (Rv. **666729 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

D. (DE MIRO ROBERTO) contro B.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/02/2020

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Avviso ex art. 599 c.p.c. - Funzione - Omessa notificazione - Pregiudizio per i comproprietari - Configurabilità - Esclusione.

Nell'espropriazione forzata di beni indivisi, l'avviso prescritto dall'art. 599, comma 2, c.p.c. ha la funzione di rendere inopponibile al creditore la divisione del bene pignorato compiuta autonomamente dai comproprietari; pertanto, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, l'omissione del predetto avviso non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. prima della vendita, ovvero domanda di accertamento o di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell'art. 2919 c.c., se siano state vendute giudizialmente le loro quote.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3803 del 1975 Rv. 378013 - 01, N. 3648 del 1985 Rv. 441240 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1654 del 19/01/2023** (Rv. **666770 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

P. (FONTANELLA GIANLUCA) contro A.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 22/01/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Controversia sulla ripartizione delle spese processuali - Inscindibilità - Esclusione.

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE In genere.

Si ha causa inscindibile ogniqualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunciata nei confronti di più parti, affinché la sentenza medesima non sia "inutiliter data"; pertanto, quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 1354 del 1962 Rv. 252186 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1702 del 1969 Rv. 340695 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1752 del 20/01/2023 (Rv. 666922 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

A. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) contro T. (TODISCO SERENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da lesione del rapporto parentale - Lesioni di non lieve entità patite dal prossimo congiunto - Limite normativo - Insussistenza - Conseguenze - Prova - Onere a carico del prossimo congiunto - Prova presuntiva - Ammissibilità.

In tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi; perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25541 del 2022 Rv. 665444 - 01, N. 11212 del 2019 Rv. 653591 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1765 del 20/01/2023 (Rv. 666692 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

P. (RACALBUTO GIUSEPPE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/07/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Appello di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi - Nozione - Inammissibilità dell'impugnazione - Fondamento - Possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno stesso difensore - nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altro automezzo e dell'Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 1143 del 2020 Rv. 656717 - 01, N. 1530 del 2018 Rv. 647078 - 02, N. 20991 del 2020 Rv. 659151 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1935 del 23/01/2023 (Rv. 666693 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (VALORI ALFONSO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/05/2019

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE Comparsa d'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso - Notificazione alla controparte rimasta contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5057 del 2003 Rv. 561715 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2015 Rv. 636226 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1942 del 23/01/2023** (Rv. **666694 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

A. (NUZZACI VITTORIO) contro Z. (CARLIN MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/11/2019

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Condizioni e limiti.

Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11066 del 2012 Rv. 622929 - 01, N. 5633 del 2022 Rv. 664034 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1943 del 23/01/2023** (Rv. **666923 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

F. (MASCOLO GIUSEPPE ANTONIO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 13/02/2020

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Accertamento anteriore alla l. n. 228 del 2012 - Prova dell'entità del saldo del credito dell'esecutato - Bilancio approvato dall'assemblea - Efficacia vincolante - Soci assenti o dissenzienti - Inclusione - Conseguenze - Crediti sociali nei confronti dei soci - Efficacia probatoria - Sussistenza - Fattispecie.

159224 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento dell'obbligo del terzo (nel regime anteriore alla l. n. 228 del 2012), incombe sul creditore-attore l'onere di provare il credito del debitore esecutato verso il "debitor debitoris"; a tal fine, poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non raggiunta la prova del credito oggetto del pignoramento, in quanto il bilancio prodotto non risultava approvato ed il preteso credito della società cooperativa nei confronti dei soci esecutati non poteva desumersi da altri atti, quali la relazione del collegio sindacale o i bilanci degli esercizi precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2377, Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15394 del 2013 Rv. 626928 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023** (Rv. **666967 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

P. (FRANCHI GIOVANNI) contro F. (DEGANI LUCA ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/03/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni a carico del S.S.N. - Prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE In genere.

Le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente individuato nella "prevalenza" della componente sanitaria, il criterio giuridico per individuare se le prestazioni erogate dalla struttura fossero o meno scindibili in una componente alberghiero-assistenziale, a carico del paziente, e una componente sanitaria, comunque gratuita perché a carico del SSN).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28321 del 2017 Rv. 646650 - 01, N. 22776 del 2016 Rv. 641601 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2064 del 24/01/2023** (Rv. **667024 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

F. (MANCONI FRANCESCO) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 03/08/2020

079223 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA Vendita forzata - Art. 2922 c.c. - Esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta - Estensione - Limiti - Vendita di "aliud pro alio" - Configurabilità - Fattispecie.

Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., è limitata ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inadatta all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (In applicazione del principio la Corte ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario di un autocarro in ragione della diversa data di immatricolazione dello stesso rispetto a quella indicata negli atti della procedura).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2922, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14165 del 2016 Rv. 640489 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1669 del 2016 Rv. 638696 - 01, N. 7708 del 2014 Rv. 630352 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 2090 del 24/01/2023 (Rv. 667058 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (ENNA ANTONIO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/11/2018

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Pretesa risarcitoria nei confronti di debitore fallito - Improponibilità della domanda - Questione di competenza - Esclusione - Questione di rito - Conseguenze - Fattispecie.

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono questioni di competenza, ma attinenti al rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione conseguente ad annullamento agli effetti civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p., aveva dichiarato improponibile la domanda risarcitoria in ragione del fallimento dell'imputato intervenuto prima della costituzione di parte civile, ritenendo non integrata la lamentata violazione della designazione del giudice del rinvio operata dalla Corte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16867 del 2011 Rv. 618952 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9198 del 2017 Rv. 643739 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 2093 del 24/01/2023 (Rv. 666924 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

T. (DE GIORGI ANTONIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/02/2019

154104 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI Azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esecuzione esattoriale proseguita nonostante la sospensione disposta dall'ente impositore - Responsabilità dell'agente della riscossione - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sussiste la responsabilità dell'agente della riscossione ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 per aver proseguito la procedura esecutiva nonostante la sospensione disposta dall'Agenzia delle Entrate, ente impositore al quale spetta (in via esclusiva, nella disciplina "ratione temporis" applicabile) il potere di sospendere l'esecuzione esattoriale attraverso un ordine vincolante impartito dal creditore all'agente, il quale non può invocare, quale fattore interruttivo del nesso causale rispetto alla determinazione di proseguire l'espropriazione, il fatto che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della vendita.

Riferimenti normativi: DPR 29/06/1973 num. 602 art. 59, DPR 29/06/1973 num. 602 art. 83

Massime precedenti Vedi: N. 17661 del 2020 Rv. 658687 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5557 del 2002 Rv. 553791 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24/01/2023 (Rv.667071 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

S. (VALENTINI ALBERTO) contro U.

Rimette a pubblica udienza

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore - Interruzione del giudizio - Esclusione - Onere di diligenza - Inerzia della parte - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore (e, "a fortiori" la relativa cancellazione dall'albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore. (In applicazione del principio la Corte, in un caso di cancellazione dell'unico difensore del ricorrente dall'albo speciale degli avvocati cassazionisti, intervenuta dopo la sottoscrizione e la notifica del ricorso, ma prima dell'adunanza fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all'eventuale nomina di un nuovo difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Conformi: N. 14901 del 2015 Rv. 636241 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7751 del 2020 Rv. 657500 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2221 del 25/01/2023 (Rv. 666695 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

F. (MAINARDI SILVIA) contro T. (TOLOMEI VIERI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/09/2019

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Giudice collegiale - Svolgimento da parte del Presidente della funzione di estensore - Conseguenza - Sottoscrizione della sentenza solo da parte sua.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l'estensore (come accade quando egli stesso abbia proceduto all'istruzione e abbia poi effettuato la relazione al collegio) la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20597 del 2004 Rv. 577799 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 2263 del 25/01/2023 (Rv. 667043 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

A. (TORTORELLA MARCO) contro P.

Rimette a pubblica udienza

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Plurimi ricorsi per cassazione della stessa sentenza - Omessa decisione su una delle impugnazioni successive - Conseguenze.

Nel caso di proposizione di plurimi ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza, l'omessa decisione, ad opera della Corte, di uno dei ricorsi incidentali successivi configura una carenza radicale di disamina del ricorso incidentale pretermesso che giustifica, ove il ricorso per revocazione proposto sul punto sia inammissibile, la fissazione "ex novo" dell'udienza di discussione sul ricorso non esaminato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 40883 del 2021 Rv. 663472 - 01, N. 27508 del 2017 Rv. 646337 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 2263 del 25/01/2023 (Rv. 667043 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

A. (TORTORELLA MARCO) contro P.

Rimette a pubblica udienza

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Plurimi ricorsi per cassazione della stessa sentenza - Decisione su una delle impugnazioni con pretermissione di una successiva - Errore materiale - Configurabilità - Esclusione - Revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - Ammissibilità - Limiti.

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

Nel caso di proposizione di plurimi ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza, il provvedimento della Corte che incorra nella totale pretermissione di uno dei ricorsi successivi proposti e riuniti non è affetto da errore materiale, suscettibile di emenda, senza limiti decadenziali, mediante il procedimento di correzione, bensì da errore revocatorio, soggetto al termine previsto dall'art. 391-bis c.p.c., con conseguente ammissibilità del ricorso per revocazione se tempestivo e se il giudice del rinvio non abbia, in base al vizio che in concreto è

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

stato causa della cassazione, il potere di recuperare le domande non esaminate dalla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7647 del 2005 Rv. 581833 - 01, N. 16184 del 2011 Rv. 618733 - 01, N. 12046 del 2018 Rv. 648547 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2304 del 25/01/2023 (Rv. 667044 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

R. (PERRONE MASSIMO) contro E. (NOTARISTEFANO GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/10/2019

122029 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - IN GENERE
Divulgazione di immagine altrui - Assenza di consenso dell'interessato - Liceità - Limiti -
Manifestazioni pubbliche o private di rilevanza sociale - Liceità della divulgazione ex artt. 96 e
97 l. n. 633 del 1941 - Presupposti - Fattispecie.

La divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione operata dal giudice di merito che, in relazione alla pubblicazione, su un quotidiano, di una fotografia che ritraeva il ricorrente, accanto ad una donna sconosciuta, al compleanno di una persona immigrata, celebrato in un centro di immigrazione, aveva escluso un possibile pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione del ricorrente e ritenuto la pubblicazione essenziale rispetto al contenuto dell'articolo, composto unitamente all'immagine, avente ad oggetto il tema dell'accoglienza delle persone immigrate nel nostro paese).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4477 del 2021 Rv. 660512 - 01, N. 17211 del 2015 Rv. 636902 - 01, N. 1748 del 2016 Rv. 638444 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 2719 del 30/01/2023 (Rv. 667049 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

B. (ADINOLFI LUIGI) contro C. (MALAFRONTI ANTONIO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/09/2020

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA
PETITA Domanda di risarcimento del danno da imperita esecuzione di intervento chirurgico -
Accoglimento in ragione dell'erronea valutazione circa la necessità dello stesso - Violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità medica, qualora sia proposta domanda di risarcimento dei danni per l'inesatta esecuzione di un intervento chirurgico, la sentenza che condanna al risarcimento in ragione dell'erronea valutazione riguardo alla sua necessità viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, pone a fondamento della sentenza una "causa petendi" diversa da quella allegata dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 13269 del 2012 Rv. 623607 - 01, N. 24072 del 2017 Rv. 645833 - 01, N. 6850 del 2018 Rv. 647953 - 01, N. 9255 del 2021 Rv. 661072 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 2798 del 31/01/2023 (Rv. 667051 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:*

PELLECCHIA ANTONELLA. *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

M. (SAVIOZZI ALBERTO) contro A. (D'AURIA JACOPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/11/2018

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Omessa diagnosi di malformazione del feto - Danni da lesione del diritto all'autodeterminazione - Risarcibilità - Limitazione a quelli correlati alla mancata interruzione della gravidanza - Esclusione.

In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di predisporre ad affrontare consapevolmente tale nascita (quali, ad es., il ricorso, per tempo, ad una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 22/05/1978 num. 194 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 9706 del 2020 Rv. 657783 - 01, N. 653 del 2021 Rv. 660196 - 01, N. 10424 del 2019 Rv. 653581 - 01, N. 16892 del 2019 Rv. 654400 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 194 del 05/01/2023 (Rv. 666511 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:*

GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (QUAGLIARELLA GIACOMO) contro V. (CRESTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2021

104264 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE Legittimo trattenimento da parte del locatore - Condizioni - Copertura di danni subiti dalla "res locata" - Limitazione - Esclusione.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9160 del 2002 Rv. 555289 - 01, N. 18069 del 2019 Rv. 654411 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 194 del 05/01/2023 (Rv. 666511 - 02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. (QUAGLIARELLA GIACOMO) contro V. (CRESTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2021

104121 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE PER L'USO DICHIARATO CON L'AZIONE DI RECESSO - SANZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO Risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore - Risarcimento del danno spettante al locatore - Detrazione dell'utile ricavato o ricavabile con l'uso della normale diligenza - Necessità.

In caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il locatore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle somme che avrebbe conseguito se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l'utile ricavato o ricavabile con l'uso della normale diligenza dall'immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura ed il termine convenzionale del rapporto inadempito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 1880 del 1970 Rv. 347873 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27614 del 2013 Rv. 628810 - 01, N. 8482 del 2020 Rv. 657805 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 327 del 10/01/2023 (Rv. 666709 - 01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

B. (MONAI CARLO) contro I.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Eccezione di incompetenza per territorio - Rinuncia tacita - Condizioni - Condotta processuale inequivocabilmente incompatibile con la volontà di coltivare l'eccezione - Necessità - Fattispecie.

L'abbandono tacito dell'eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha escluso che integrasse rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza territoriale il contegno del convenuto il quale, alla prima udienza, aveva

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

domandato al giudice di poter notificare ad altro convenuto rimasto contumace la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda riconvenzionale cd. trasversale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14383 del 2008 Rv. 603292 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023 (Rv. 666555 - 01)

Presidente: IANNELLO EMILIO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

D. (VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA) contro C. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 13/09/2021

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Rinuncia al precetto già oggetto di opposizione - Conseguente estinzione del giudizio di opposizione - Esclusione - Cessazione della materia contendere - Configurabilità - Iscrizione della causa a ruolo per il regolamento delle spese - Poteri della controparte.

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5207 del 1998 Rv. 515803 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2329 del 25/01/2023 (Rv. 666972 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

M. (MONTANI RICCARDO) contro E. (PILIA ADRIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/06/2021

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA Opposizione a decreto ingiuntivo - Individuazione del rito applicabile - Titolo posto a fondamento del ricorso monitorio - Rilevanza - Diversa qualificazione del rapporto da parte dell'opponente o del giudice - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando nè l'eventuale erroneità della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall'opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza d'appello, di conferma di quella di primo

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

grado, che, riqualificando il rapporto intercorso tra le parti, indicato in ricorso come "contratto di servizi", alla stregua di un rapporto di natura locativa, aveva dichiarato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione depositata oltre il termine di quaranta giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28519 del 2019 Rv. 655778 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586 - 03

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2330 del 25/01/2023 (Rv. 666710 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

contro

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Protezione dei dati personali - Controversie ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 - Competenza per territorio ex art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011 - Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento o dell'interessato - Controversie aventi come parte in causa un'amministrazione statale diversa dal Garante per la protezione dei dati personali - Foro erariale - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali, quando il Garante per la protezione dei dati personali è parte di una controversia rientrante tra quelle espressamente indicate all'art. 152, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, come titolare del trattamento o ad altro titolo, un'amministrazione statale diversa dal Garante, in applicazione delle regole sul foro erariale, devono ritenersi competenti le sedi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato corrispondenti al luogo in cui ha sede il titolare del trattamento o al luogo di residenza dell'interessato. (Nella specie la S.C., con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni per illecito trattamento dei dati personali spiegata da una ricorrente, residente a Teramo, nei confronti dell'Ufficio notifiche del Tribunale di Pesaro, luogo di esercizio delle funzioni del titolare del trattamento, ha individuato la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale de L'Aquila, quali fori erariali, trovandosi in detti luoghi le sedi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, difensore "ex lege" del Ministero della Giustizia convenuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 22526 del 2014 Rv. 634404 - 01, N. 24281 del 2007 Rv. 600774 - 01, N. 20304 del 2015 Rv. 637257 - 01, N. 19328 del 2020 Rv. 658822 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2331 del 25/01/2023 (Rv. 666711 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (IAZZETTA CARLO) contro Y. (BERLIRI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 28/02/2022

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

044074 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Individuazione da parte dell'attore - Riferimento all'originaria "causa petendi" - Necessità - Contestazioni del convenuto - Irrilevanza - Fattispecie.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.lgs. n. 168 del 2003, affermata dalla sentenza impugnata in relazione alla domanda di condanna alla riattivazione di accounts aperti sulla piattaforma YouTube, sospesi per la violazione di diritti d'autore in ragione della pubblicazione di materiale coperto da "copyright", alla luce del tenore dell'atto introduttivo e dei riferimenti ivi contenuti alla materia del diritto d'autore e all'asserita violazione delle regole ad essa relative).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 1 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29266 del 2017 Rv. 647182 - 01, N. 20508 del 2017 Rv. 645705 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2331 del 25/01/2023 (Rv. 666711 - 02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

*M. (IAZZETTA CARLO) contro Y. (BERLIRI MARCO)
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 28/02/2022*

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Accertamento incidentale e pregiudiziale su violazione del diritto d'autore - Controversia connessa con lite in materia di diritto d'autore - Rilevanza.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la necessità di un accertamento incidentale della violazione dei diritti d'autore, quale questione tecnicamente pregiudiziale, costituisce ragione di connessione rilevante ai fini dell'attrazione della controversia principale alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2680 del 2018 Rv. 647334 - 01, N. 34878 del 2022 Rv. 666348 - 01, N. 17161 del 2019 Rv. 654375 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2333 del 25/01/2023 (Rv. 666712 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

*G. (BUONAJUTO RENATO) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 02/03/2022*

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Dalla notificazione della sentenza impugnata - Anche per il notificante - Altre forme

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

di conoscenza della sentenza - Equipollenza - Esclusione - Idoneità del rilascio della copia autentica della sentenza - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 23501 del 2004 Rv. 578715 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13431 del 2006 Rv. 590060 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2335 del 25/01/2023 (Rv. 666733 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (FABIANI MASSIMO) contro B. (TARARA TIZIANA)

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa - Patti parasociali "atipici" - Competenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La controversia in materia di patti parasociali "atipici" rientra tra quelle devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva qualificato come patto parasociale la transazione volta a ridefinire i rapporti già regolati da un precedente accordo parasociale, poiché stabiliva un regolamento complementare rispetto a quello statutario, non essendo influente sulla causa concreta perseguita il tipo contrattuale utilizzato dalle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2341 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 122, Decreto Legisl. 26/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8693 del 2022 Rv. 664502 - 01, N. 2331 del 2023 Rv. 666711 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19882 del 2019 Rv. 654837 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2336 del 25/01/2023 (Rv. 666713 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

T. (STANISCIÀ NICOLA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Interruzione del processo - Raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito a mezzo del genitore - Regolamento di competenza proposto dal genitore - Inammissibilità - Ragioni.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il regolamento di competenza, al pari del giudizio di impugnazione, deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15826 del 2022 Rv. 665045 - 01, N. 12997 del 2009 Rv. 608519 - 01, N. 23189 del 2018 Rv. 650601 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2023 (Rv. 666714 - 01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

V. (DI CECCO GIUSTINO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2021

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE In genere

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012714/2019 65378301

Massime precedenti Conformi: N. 12714 del 2019 Rv. 653783 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2552 del 27/01/2023 (Rv. 666543 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

A. (PASANISI BERNARDINO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO , 20/10/2020

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Alienazione di immobile - Destinazione di parte del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca dell'alienazione - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Difformi: N. 14557 del 2009 Rv. 608611 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8992 del 2020 Rv. 657941 - 01

GENNAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 244 del 05/01/2023** (Rv. **666309 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**.

M. (GUGLIELMO BENEDETTO) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2016

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia anticipata - Maturazione dei requisiti contributivi alla data del 31.12.1992 - Elevazione del minimale contributivo a venti anni - Esclusione - Fondamento.

In tema di pensione di vecchiaia anticipata, ai soggetti che abbiano maturato i requisiti contributivi alla data del 31 dicembre 1992 non trova applicazione l'elevazione del minimale contributivo a venti anni, in quanto l'art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992 prevede che ad essi continuino a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18338 del 2003 Rv. 568588 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 375 del 10/01/2023** (Rv. **666439 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

C. (D'ANTONIO DOMENICO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 19/03/2019

129038 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITA' - IN GENERE Azione di regresso INAIL - Esperibilità nei confronti del committente e del direttore dei lavori - Ammissibilità - Fondamento.

L'azione di regresso dell'INAIL, esperibile non solo nei confronti del titolare del rapporto assicurativo, ma anche di chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, in caso di opere svolte in esecuzione di un contratto di appalto può essere esercitata anche nei confronti del committente, quale garante della vigilanza relativa alle misure di protezione da adottare in concreto, e del direttore dei lavori, di cui risulti la concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8136 del 2008 Rv. 602521 - 01, N. 11311 del 2017 Rv. 644232 - 01, N. 12561 del 2017 Rv. 644498 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 401 del 10/01/2023** (Rv. **666498 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

S. (PILEGGI ANTONIO) contro A. (MARAZZA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2020

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Prova nuova indispensabile - Nozione.

Anche nell'ambito del reclamo di cui al rito cd. Fornero, prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della l. n. 92 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22371 del 2021 Rv. 662113 - 01, N. 15488 del 2020 Rv. 658677 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 381 del 10/01/2023** (Rv. **666497 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

M. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro V. (PERULLI ADALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/09/2018

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Dirigente - Licenziamento disciplinare - Giusta causa - Necessità - Esclusione - Giustificatezza - Sufficienza - Conseguenze.

In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una "extrema ratio", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrina l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9665 del 2019 Rv. 653618 - 01, N. 15496 del 2008 Rv. 603696 - 01, N. 34736 del 2019 Rv. 656361 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 403 del 10/01/2023** (Rv. **666499 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**.

I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MONTALDO PAOLO MARIA)
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2016

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Ricorsi per cassazione proposti separatamente contro la sentenza "sull'an" e contro quella sul "quantum" - Riunione - Necessità - Emissione delle sentenze in giudizi distinti - Irrilevanza.

I ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull' "an" e contro quella sul "quantum", la quale è oggettivamente condizionata al permanere della prima, devono essere riuniti - anche d'ufficio quando la Corte abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sé dei due ricorsi - al fine di costituire oggetto di un'unica decisione - analogamente a quanto stabilito dall'art. 335 c.p.c. per l'ipotesi della proposizione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza - e ciò anche nell'ipotesi in cui le due sentenze siano state emesse in giudizi distinti, atteso che la connessione che lega la pronuncia sul "quantum" a quella sull' "an" sussiste indipendentemente dal fatto che esse siano state emesse nello stesso procedimento e che quella sul "quantum" costituisca o meno sentenza definitiva rispetto a quella sull' "an".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6854 del 1996 Rv. 498855 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15708 del 2014 Rv. 631678 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 528 del 11/01/2023** (Rv. **666500 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**.

F. (CONTI UMBERTO) contro I. (CALIULO LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/10/2016

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Amianto - Diritto all'incremento contributivo - Giudicato - Portata - Modalità di calcolo della pensione di anzianità - Esclusione - Limite della contribuzione massima prevista per legge - Applicabilità.

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, il giudicato formatosi sul riconoscimento del diritto all'incremento dell'anzianità contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, avendo un contenuto generico limitato all'"an", non contiene anche la specificazione delle modalità di computo della pensione di anzianità, né la maturazione del diritto alla rivalutazione rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quaranta anni di contribuzione massima utile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 13, Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27677 del 2011 Rv. 620367 - 01, N. 13870 del 2015 Rv. 635824 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 752 del 12/01/2023** (Rv. **666502 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **BOGHETICH ELENA.** Relatore: **BOGHETICH ELENA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

S. (DI PIERRI GIANNI) contro P. (MANICONE LOREDANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 11/10/2019

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Ragioni inerenti l'attività produttiva - Migliore efficienza o incremento della produttività aziendale - Legittimità in astratto - Fondamento - Effettiva esigenza di ristrutturazione organizzativa - Prova - Sufficienza - Inesistenza delle ragioni addotte - Conseguenze - Illegittimità del recesso - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la legittimità del recesso è sufficiente che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; tuttavia, se il giudice accerti, in concreto, l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, la cui prova grava sul datore di lavoro, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in quanto, a fronte di un modesto decremento del fatturato, il datore di lavoro aveva assunto due unità di personale, per poi procedere al licenziamento di una dipendente appena rientrata dalla maternità e con orario settimanale ridotto).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 24882 del 2017 Rv. 646618 - 01, N. 10699 del 2017 Rv. 644222 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 770 del 12/01/2023** (Rv. **666513 - 01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

U. (DE TOMMASO GIUSEPPE) contro D. (DE FRANCESCO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2019

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Art. 2087 c.c. - Attività criminosa di terzi - Predisposizione di mezzi di tutela - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di tutela delle condizioni di lavoro, l'ampio ambito applicativo dell'art. 2087 c.c. rende necessaria la predisposizione da parte del datore di lavoro di adeguati mezzi di tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi, nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro. (Affermando tale principio, la S.C. ha escluso il rilievo disciplinare del contegno tenuto da una cassiera che, dopo aver individuato persone sospette e riferito immediatamente della loro presenza ad altro personale del supermercato, era stata lasciata sola a fronteggiare tre individui

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

che, usando minaccia alla sua incolumità personale, avevano prelevato merce in quantità maggiore di quella pagata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7405 del 2015 Rv. 635302 - 01, N. 29879 del 2019 Rv. 655856 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 678 del 12/01/2023 (Rv. 666501 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

C. (MAIURI GAETANO) contro S. (DI VIETO ROBERTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/05/2019

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Malattia professionale - Risarcimento del danno - Nesso causale - Onere della prova - Certificazioni I.N.A.I.L. - Rilevanza - Condizioni.

In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni I.N.A.I.L. - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34968 del 2022 Rv. 666181 - 01, N. 6264 del 2011 Rv. 616416 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20164 del 2010 Rv. 614425 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 1281 del 17/01/2023 (Rv. 666557 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

G. (ROGNONI ERNESTO) contro E. (ZUCCHINALI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/01/2019

103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE Enel - Agevolazione tariffaria - Natura retributiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

L'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica, concessa da Enel S.p.A. ai propri dipendenti che usufruivano come utenti delle forniture dalla stessa erogate, non ha natura retributiva, atteso che il beneficio prescinde dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente, nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda, e trova fondamento unicamente nelle disposizioni del contratto collettivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in considerazione della natura non corrispettiva del beneficio, negata la configurabilità di diritti quesiti, aveva ritenuto legittimo il recesso della società dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1373

Massime precedenti Vedi: N. 2525 del 1985 Rv. 440348 - 01, N. 23105 del 2019 Rv. 655017 - 01, N. 586 del 2017 Rv. 642423 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1583 del 19/01/2023 (Rv. 666554 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

I. (SGROI ANTONINO) contro A. (CAVASOLA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/03/2017

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Contratti di formazione e lavoro - Sgravi contributivi considerati come aiuti di Stato - Azione di recupero dell'Inps - Requisiti di compatibilità con il mercato comune - Distribuzione dell'onere della prova - Criteri - Regola "de minimis" - Accertamento giudiziale - Contenuto.

Nelle azioni intraprese dall'Inps per il recupero degli sgravi contributivi attinenti a contratti di formazione e lavoro, considerati come aiuti di Stato, grava sull'impresa che vanta il diritto di fruire dei benefici in esame l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune, come delineati dalla decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999 (2000/128/CE); ai fini della verifica del rispetto della regola "de minimis", il giudice dovrà tener conto di tutti gli aiuti pubblici ricevuti dall'impresa nel periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto.

Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE 11/05/1999 num. 128, Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69 art. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7704 del 2020 Rv. 657521 - 01, N. 1157 del 2018 Rv. 646802 - 01, N. 15492 del 2017 Rv. 644859 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1599 del 19/01/2023 (Rv. 666558 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.

N. (PERON LUCA) contro P. (DE MARCHIS CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2019

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro - Opzione - Irreversibilità - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di licenziamento illegittimo, l'opzione per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro, una volta esercitata, anche in via stragiudiziale, diviene irreversibile, consumando in via definitiva il diritto alla ricostituzione del rapporto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto l'opzione effettuata in via stragiudiziale - all'esito della fase sommaria, dinanzi al tribunale, conclusasi con ordinanza di reintegra - non più attuale a seguito della totale riforma della predetta ordinanza in sede di giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 3 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3775 del 2009 Rv. 606782 - 01, N. 5759 del 2019 Rv. 652924 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 1602 del 19/01/2023 (Rv. 666572 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.

I. (MENGUCCI MAURO) contro A. (MORENA LUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Art. 18, commi 1 e 2, st.lav. riformulato - "Aliunde percipiendum" - Detrazione - Esclusione - Fattispecie.

Nell'ipotesi di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela reintegratoria cd. "piena", di cui all'art. 18, comma 1, st.lav. riformulato - che opera quale regime speciale concernente la materia dei licenziamenti individuali - non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde percipiendum" in quanto il comma 2 dell'articolo citato dispone che nella predetta ipotesi dal risarcimento vada dedotto esclusivamente quanto dal lavoratore percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e non anche quanto il lavoratore "avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione", come previsto, invece, dal successivo comma 4 in materia di tutela reintegratoria cd. "attenuata". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il datore di lavoro aveva lamentato, avuto riguardo alla dedotta mancata iscrizione della lavoratrice al centro per l'impiego, la omessa applicazione, in sede di gravame, del principio della detraibilità dell'"aliunde percipiendum" sulla base dell'art. 1227 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17683 del 2018 Rv. 649596 - 01, N. 3824 del 2022 Rv. 663870 - 01, N. 16076 del 2012 Rv. 624106 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 1771 del 20/01/2023** (Rv. **666571 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

I. (SFERRAZZA MAURO) contro S. (MONTANI SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/09/2018

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Fondo di garanzia INPS - Crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro - Datore di lavoro non assoggettabile a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura di amministrazione straordinaria - Prescrizione annuale - Decorrenza.

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 518, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21734 del 2018 Rv. 650301 - 01, N. 17643 del 2020 Rv. 658937 - 02, N. 4183 del 2006 Rv. 587013 - 01, N. 14020 del 2020 Rv. 658233 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 1965 del 23/01/2023** (Rv. **666573 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

E. (VITALE SILVESTRO) contro C. (PALUMBO MARIA TERESA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/12/2019

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Tutela reale - Requisito dimensionale - Riferimento alle singole articolazioni territoriali - Esclusione - Riferimento all'azienda nella sua globalità - Necessità - Fondamento.

In tema di licenziamento collettivo, ai fini dell'operatività della tutela reale, la ricorrenza del requisito dimensionale non va valutata con riferimento alle singole articolazioni territoriali, bensì con riguardo all'azienda nella sua globalità, e ciò sia in base ad un'interpretazione letterale dell'art. 24 della l. n. 223 del 1991, che fa uso del termine "impresa" - non coincidente con quello di "unità produttiva" richiamato nell'art. 18 st.lav. in tema di licenziamenti individuali -, sia in base al rilievo che la autonoma e peculiare disciplina prevista nella predetta l. n. 223 mira alla tutela dell'occupazione, che esige procedure molto più stringenti rispetto a quelle previste per il recesso individuale.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5240 del 2020 Rv. 656942 - 01, N. 24566 del 2011 Rv. 619673 - 01, N. 4274 del 2003 Rv. 561328 - 01, N. 17384 del 2003 Rv. 568233 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2234 del 25/01/2023 (Rv. 666574 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

I. (STUMPO VINCENZO) contro R. (VACIRCA SERGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/09/2017

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia - Crediti retributivi - Indennità associata alla tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. novellato - Riconducibilità - Fattispecie.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, tra i crediti retributivi che il lavoratore ha diritto di ottenere dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, va inclusa l'indennità associata alla tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. novellato, stante la sua connotazione retributiva, alla luce dell'equivalenza del segmento temporale tra licenziamento e reintegrazione ad un periodo effettivamente lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello di riforma della pronunzia di rigetto di primo grado, fondata sull'erroneo presupposto della connotazione indennitaria e non retributiva dei crediti vantati dal lavoratore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17643 del 2020 Rv. 658937 - 02, N. 33344 del 2022 Rv. 666020 - 01, N. 9068 del 2013 Rv. 626807 - 01, N. 6744 del 2022 Rv. 664087 - 01, N. 6319 del 2021 Rv. 660832 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2440 del 26/01/2023 (Rv. 666600 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *Relatore:* **DE FELICE ALFONSINA.**

I. (PATTERI ANTONELLA) contro C. (DE TONETTI ALBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/02/2020

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Dipendenti di aziende editoriali e di stampa - Pensione anticipata ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017 - Anzianità contributiva - Computo dei contributi figurativi accreditati per il periodo di mobilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione, in quanto la norma - riferendosi a coloro i quali

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416 del 1981 entro il periodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo al fini dell'adesione all'opzione del pensionamento anticipato - ha introdotto una disciplina speciale, rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 157 del 2013, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37 com. 1, DPR 28/10/2013 num. 157, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 154 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 24 com. 18, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST.

Sez. L - , Ordinanza n. 2520 del 27/01/2023 (Rv. 666603 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

S. (FAVALLI GIACINTO) contro D. (PILEGGI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/12/2019

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Garanzia dello svolgimento del conflitto collettivo - Conflitto tra organizzazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori - Inclusione - Posizione del datore di lavoro nel conflitto tra sindacati - Neutralità - Limiti - Fattispecie.

Il nucleo essenziale della "ratio" dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970 risiede nel garantire lo svolgimento del conflitto collettivo, da intendersi sia quello tradizionale, tra capitale e lavoro, che quello fra organizzazioni rappresentative di opzioni e visioni differenti degli interessi dei lavoratori, rispetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell'art. 17 st. lav.), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l'incolumità delle persone o l'integrità dell'azienda, sicché, sebbene lo stesso possa, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un'altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico-direttivi, attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad un lavoratore, rappresentante sindacale, in relazione ad una condotta - costituita dall'invio di una email di aspra critica di colleghi sindacalisti per avere i medesimi raggiunto con l'azienda un accordo di chiusura della procedura di mobilità, che egli aveva rifiutato di sottoscrivere - ritenuta estranea al rapporto di lavoro ed attinente all'esercizio del diritto alla libertà sindacale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2375 del 2015 Rv. 634535 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18176 del 2018 Rv. 649797 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 2614 del 27/01/2023 (Rv. 666601 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

I. (PREDEN SERGIO) contro R. (NAPPI MASSIMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/02/2020

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

129134 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA Benefici contributivi ex art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 - Incompatibilità con l'istituto del cd. "prolungamento" ex art. 24 della l. n. 413 del 1984 - Sussistenza - Fondamento.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

I benefici contributivi per esposizione ad amianto, come rideterminati dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, sono incompatibili, ai sensi del comma 6 ter del medesimo art. 47, con l'istituto del cd. "prolungamento" previsto dall'art. 24 della l. n. 413 del 1984 a favore dei marittimi, il quale - essendo uno strumento idoneo a determinare un incremento dell'anzianità contributiva per effetto della considerazione, tramite copertura contributiva figurativa, di periodi che, altrimenti, ne risulterebbero privi - costituisce un beneficio previdenziale aggiuntivo, come desumibile dal tenore del citato art. 24, che, al secondo comma, stabilisce l'immediata interruzione del beneficio stesso al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1984 num. 413 art. 24 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18863 del 2016 Rv. 641206 - 01, N. 2007 del 2022 Rv. 663667 - 01, N. 9594 del 2017 Rv. 643757 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 2517 del 27/01/2023 (Rv. 666602 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (GRACIS ALESSANDRO) contro P. (FERRARI VALERIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/11/2019

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Appalto - Responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE - Interpretazione - Conseguenze - Responsabilità del sub-committente e del sub-appaltatore - Configurabilità.

In tema di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, per i danni derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro nel corso di attività concesse in appalto, le locuzioni normative di cui agli artt. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva 92/57/CEE (realizzazione dell'opera) vanno interpretate nel senso che nella categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il sub-committente che il sub-appaltatore, qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 8, Direttive Commissione CEE 12/06/1989 num. 391 art. 6 com. 4, Direttive Commissione CEE 24/06/1992 num. 57 art. 2, Direttive

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Commissione CEE 24/06/1992 num. 57 art. 8, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 31, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11362 del 2009 Rv. 608771 - 01, N. 12465 del 2020 Rv. 658114 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2740 del 30/01/2023** (Rv. **666604 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.**

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro T. (PUTIGNANO RACHELE VALERIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/03/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Deducibilità in appello - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di controversie in materia di invalidità civile, la decadenza semestrale prevista dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile anche d'ufficio, a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto e salvo l'eventuale giudicato interno, atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., è assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 31459 del 2021 Rv. 662687 - 01, N. 26845 del 2020 Rv. 659633 - 01, N. 24750 del 2022 Rv. 665464 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2895 del 31/01/2023** (Rv. **666629 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **DI PAOLA LUIGI.** Relatore: **DI PAOLA LUIGI.**

D. (VALLEBONA ANTONIO) contro B. (GIAMMARIA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2019

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento di dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale - Obbligo di "repêchage" - Esclusione - Fondamento.

In caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del "repêchage" in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera re cedibilità del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3175 del 2013 Rv. 625205 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 238 del 05/01/2023** (Rv. **666323 - 01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

B. (COSCO MARIA FRANCESCA) contro C. (BUTTAFOCO ANNA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO , 26/01/2021

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Deposito atto telematico - Errore fatale - Conseguenze - Rinnovazione per rimessione in termini - Ammissibilità - Condizioni - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità.

In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15243 del 2022 Rv. 664770 - 01, N. 29357 del 2022 Rv. 666297 - 01, N. 17328 del 2019 Rv. 654644 - 01, N. 6743 del 2021 Rv. 660897 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 273 del 09/01/2023** (Rv. **666618 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

P. (COSI SAVERIO) contro I. (CIACCI PATRIZIA)

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 03/03/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di giudizio - Mezzi previsti dall'ordinamento per la risoluzione della controversia - Mancata attivazione - Compensazione - Condizioni - Fattispecie.

Le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda amministrativa di riconoscimento dello "status" di invalido civile del "de cuius" istante, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994).

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 1 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 15495 del 2022 Rv. 664877 - 01

GENNAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 553 del 11/01/2023** (Rv. **666607 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **D'AQUINO FILIPPO.**

Relatore: **D'AQUINO FILIPPO.**

A. (DE MANINCOR MARTA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/06/2014

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - Associazioni - Condizioni - Atto costitutivo e statuto - Conformità all'art. 148, comma 8, del TUIR - Necessità - Principi di partecipazione e democraticità - Attuazione concreta - Necessità.

In tema di agevolazioni per gli enti associativi, previste dall'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini del rispetto delle condizioni soggettive occorre che le disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente risultino conformi a quanto indicato nell'art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 e che sia assicurato in concreto, durante lo svolgimento dell'attività associativa, il rispetto e l'attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148

Massime precedenti Vedi: N. 30008 del 2021 Rv. 662783 - 02, N. 22644 del 2014 Rv. 632762 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 546 del 11/01/2023** (Rv. **666892 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **D'AQUINO FILIPPO.**

Relatore: **D'AQUINO FILIPPO.**

M. (MASSIDDA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 25/06/2014

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Associazioni non riconosciute - Perdita della natura decommercializzata dell'attività - Attività commerciale svolta in comune da più associati - Conseguenze - Equiparazione alla società di fatto.

In tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta, la perdita della natura decommercializzata dell'attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l'ente collettivo va qualificato alla stregua di una società di fatto se la predetta attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di "trasparenza".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 3 lett. B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 39789 del 2021 Rv. 663207 - 01, N. 14084 del 2010 Rv. 613848 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 709 del 12/01/2023** (Rv. **666610 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 14/07/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cartella di pagamento - Controversia sulla rettifica in diminuzione di importi quantificati in precedente istanza di condono - Ipotesi di "condono su condono" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La controversia insorta in sede di impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e concernente l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa con la quale vengono rettificati in diminuzione gli importi dovuti, già quantificati in una precedente istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 9 della l. n. 289 del 2002, non integra un'ipotesi di "condono su condono", non involgendo direttamente il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, ma l'esatta determinazione di dette somme in applicazione delle norme di legge; trattasi, pertanto, di una controversia effettiva e non meramente apparente, come tale ulteriormente condonabile ai sensi dell'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4967 del 2017 Rv. 643220 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 667 del 12/01/2023** (Rv. **666609 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CITTERIO CHIARA ADELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/06/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Spettanza - Presupposti - Residenza anagrafica - Mancanza dell'effettivo trasferimento - Conservazione del beneficio - Condizioni.

In tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della "prima casa", al di là dell'ipotesi riconnessa all'attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dove ha acquistato l'immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge; pertanto, nel caso in cui non risulti l'effettivo trasferimento della residenza, il contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 art. 1, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18, DPR 30/07/2012 num. 154 art. 1, DPR 17/07/2015 num. 126 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18187 del 2015 Rv. 636310 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 722 del 12/01/2023** (Rv. **666611 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CONDARELLI AGNESE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/07/2019

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Decadenza dal potere impto-esattivo - Seconda notifica della medesima cartella - Idoneità ad impedire la decadenza - Sussistenza - Ragioni - Differenza tra la ripetizione della notifica e la ripetizione dell'atto impto-esattivo.

La decadenza dal potere impto-esattivo, configurata dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impedita dalla notifica della cartella con cui viene intimato il pagamento della relativa pretesa, ancorché l'amministrazione abbia proceduto ad una seconda notifica della stessa, poiché il ripetersi delle notifiche della cartella, atto che ha lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata mediante riscossione al pari dell'atto di precetto nel caso dell'esecuzione civile, non ha alcuna influenza sulla portata della prima fra esse e della relativa efficacia impeditiva del compiersi della decadenza; ciò a differenza del caso in cui l'amministrazione ritenga di ripetere non la semplice notifica, ma l'atto impto-esattivo (nella specie, la cartella).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21623 del 2022 Rv. 665145 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 661 del 12/01/2023** (Rv. **666599 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LENOCI VALENTINO**. Relatore: **LENOCI VALENTINO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

C. (LAI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 18/03/2016

164006 SPORT - CONTRATTO INGAGGIO Reddito d'impresa - Cessione di calciatore da una società calcistica ad altra nel corso del rapporto - Natura e oggetto del contratto - Cessione di bene immateriale strumentale ammortizzabile - Produzione di plusvalenze o minusvalenze - Conseguenze.

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE In genere.

In tema di reddito d'impresa, la cessione di calciatori da una società calcistica ad un'altra nel corso del rapporto (e quindi prima della scadenza del contratto) è un'operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto, avente ad oggetto la cessione del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, che è un bene inquadrabile tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili, ai sensi dell'art. 68, comma 2, T.U.I.R, suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES ed IRAP.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 22/12/1986 num. 917 all. 68 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21701 del 2020 Rv. 659295 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 738 del 12/01/2023 (Rv.667070 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

C. (MARINO GIUSEPPE) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/02/2020

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Contribuente fiscalmente residente in Italia con disponibilità finanziarie su conto corrente svizzero - Euroritenuta pagata sui relativi interessi - Diritto al rimborso - Condizioni - Adesione alla procedura di "collaborazione volontaria" - Ragioni.

In applicazione dell'art. 14 della direttiva 2003/48/CE, recepito nell'ordinamento italiano dall'art. 10 del d.lgs. n. 84 del 2005, integrante disciplina normativa speciale prevalente su quella interna, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto al rimborso dell'euroritenuta, pagata all'estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su conto corrente presso una banca svizzera, ove abbia aderito alla procedura di "collaborazione volontaria", la quale consente, mediante una dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare plurimi anni di imposta relativamente a tali interessi, usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2005 num. 84 art. 10, Decisione Consiglio CEE 03/06/2003 num. 48 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 1002 del 2023 Rv. 666628 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 637 del 12/01/2023 (Rv. 666608 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 29/09/2015

177469 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI Onlus - Regime fiscale agevolato - Decorrenza - Iscrizione nel registro Onlus - Data di presentazione della domanda o data di costituzione dell'ente - Condizioni - Natura istantanea o periodica dell'imposta - Irrilevanza.

In tema di agevolazioni fiscali in favore delle Onlus, il regime agevolato decorre dalla data in cui l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale richiede l'iscrizione al relativo registro, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell'ente, da quest'ultima data, senza che assuma rilevanza la natura istantanea o periodica dell'imposta.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 18486 del 2017 Rv. 645115 - 01, N. 15179 del 2021 Rv. 661658 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 957 del 13/01/2023 (Rv. 666612 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

P. (SANTI UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/07/2021

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Questionario ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Proroga del termine su accordo delle parti - Documenti depositati entro il termine prorogato - Utilizzabilità - Indicazioni procedurali di cui al comma 5 del citato art. 32 - Mancato rispetto - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di imposte sui redditi, se il termine concesso al contribuente per la produzione documentale, di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" vigente), viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al quinto comma dell'art. 32 citato (allegazione dei documenti al ricorso introduttivo e contestuale dichiarazione di mancato adempimento per causa non imputabile); e ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia inserito la documentazione all'interno della motivazione degli avvisi di accertamento, sia pure solo per svilarne il contenuto, pena la violazione dei principi di lealtà e di buona fede, oltre che di piena e leale collaborazione tra contribuente e Fisco, presidiati dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 2000 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 3442 del 2021 Rv. 660486 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1121 del 16/01/2023 (Rv. 666719 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.

C. (MARTELLI GIUSEPPE) contro C. (ALTIERI ROBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 19/02/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE ICI - Agevolazione per terreni condotti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Iscrizione negli elenchi comunali di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 9 del 1963 - Inapplicabilità all'imprenditore agricolo professionale - Ragioni - Sopravvenuta disciplina del d.lgs. n. 99 del 2004.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 d.lgs. n. 446 del 1997, è subordinata al possesso

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

della qualifica di coltivatore diretto oppure di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della l. n. 9 del 1963; nondimeno, la sostituzione della figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale con quella dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) implica che non è più esigibile l'iscrizione nei suddetti elenchi comunali, bensì quella negli elenchi o albi delle Regioni, alle quali, in base alla sopravvenuta disciplina del d.lgs. n. 99 del 2004, è stato demandato il compito di verificare il possesso, in capo all'imprenditore agricolo richiedente, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione della qualifica di professionalità, da cui dipendono le agevolazioni fiscali.

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 10284 del 2019 Rv. 653371 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1002 del 16/01/2023 (Rv. 666628 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

L. (VALLEFUOCO VALERIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2019

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero - Procedura di collaborazione volontaria - Diritto del contribuente al rimborso dell'"euroritenuta" - Condizioni e limiti.

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE In genere.

In tema di procedura di collaborazione volontaria del contribuente nel pagamento di imposte (c.d. "voluntary disclosure"), il diritto al rimborso - spettante al contribuente per evitare una doppia imposizione - della c.d. "euroritenuta", applicata all'estero da un agente pagatore sui rendimenti delle attività finanziarie detenute nel paese straniero, è subordinato alla condizione che gli stessi redditi oggetto di emersione concorrano alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia; pertanto, il rimborso non spetta sia in caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, sia nell'ipotesi di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/2014 num. 186 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quater CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 septies CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 127 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 03/06/2003 num. 48 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165

Massime precedenti Vedi: N. 28572 del 2019 Rv. 655731 - 01, N. 28573 del 2019 Rv. 655732 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1164 del 16/01/2023** (Rv. **666721 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **LUME FEDERICO.** Relatore: **LUME FEDERICO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/02/2016

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Agevolazione ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Enti di beneficenza o istruzione o equiparati - Attività non commerciali o commerciali non prevalenti - Strumentalità ai fini dell'ente - Necessità - Fattispecie.

L'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 spetta agli enti con finalità di beneficenza o istruzione o ad essi equiparati (come gli enti ecclesiastici con fine di religione o culto) e per le attività non commerciali (o commerciali non prevalenti) in rapporto di strumentalità diretta e immediata con le predette finalità, volte cioè a procacciare i mezzi economici occorrenti allo scopo istituzionale dell'ente e con questo compatibili per natura e attinenza, dovendosi invece escludere la coerenza di quelle attività indifferentemente utilizzabili per il perseguimento di qualsiasi altro scopo e tese al mero procacciamento di utilità economiche, ancorché impiegate per le finalità istituzionali. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'attività di concessione in locazione di immobili - svolta dall'istituto diocesano per il sostentamento del clero e tesa alla produzione di redditi per integrare la remunerazione spettante ai sacerdoti - costituisca attività commerciale strumentale alle finalità di religione o di culto).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 51 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 7, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 25586 del 2016 Rv. 642391 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 1012 del 16/01/2023** (Rv. **666718 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.**

S. (DI BENEDETTO PIETRO) contro G. (SANTACROCE BENEDETTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/12/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Immobile ubicato su territorio di più comuni limitrofi - Principio di cd. prevalenza territoriale - Applicabilità all'annualità 2011 - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di TARSU, ai fini dell'identificazione dell'ente destinatario del relativo pagamento dell'imposta, la previsione dell'art. 14, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, secondo cui soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, non si applica all'annualità di imposta 2011, giacché l'entrata in vigore della predetta norma è stata differita al 1° gennaio 2013, con la conseguenza che, per il predetto periodo di imposta, in ipotesi di superficie insistente sul territorio di più Comuni, resta applicabile il previgente principio della legittimazione di ciascuno dei predetti enti, in proporzione all'estensione della porzione di superficie ricadente nel rispettivo territorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 14 com. 2, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST., Legge 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 1

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1167 del 16/01/2023 (Rv. 666724 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.

U. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/09/2013

178533 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE Società di assicurazione - Riserve per sinistri - Determinazione - Criteri - Previsione di un metodo specifico - Necessità - Esclusione - Valutazione prudenziale fondata su elementi obiettivi - Sufficienza - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 175 del 1995, nel disporre che le società di assicurazione costituiscano alla fine di ogni esercizio la "riserva sinistri" iscrivendo nel bilancio le somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti in quell'esercizio o negli esercizi precedenti, atteso il suo tenore letterale, si limita a prevedere che l'ammontare di essa sia determinato sulla base di una valutazione fondata su elementi obiettivi e guidata dal criterio di prudenza, senza imporre alcun metodo specifico, purché quello impiegato sia tecnicamente idoneo a perseguire le finalità della riserva di accantonare le somme necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti, e non anche esuberante rispetto a tali finalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 23 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 16332 del 2012 Rv. 623831 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1038 del 16/01/2023 (Rv. 666720 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (PUOTI GIOVANNI) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/05/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Compensazione urbanistica - Area destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio - Assoggettabilità ad imposta - Condizioni.

In tema di ICI, l'assoggettabilità a tale imposta di un'area, individuata in un programma di compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio, si determina solamente a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l'accordo di programma, ove prevista, con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti ai PRG, attraverso l'individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l'identificazione precisa delle aree per il tramite degli identificativi catastali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 1 lett. 2BIS, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37934 del 2021 Rv. 663094 - 01, N. 27575 del 2018 Rv. 653311 - 01, N. 26895 del 2021 Rv. 662524 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23902 del 2020 Rv. 659609 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1035 del 16/01/2023 (Rv. 666755 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **FEDERICI FRANCESCO.** Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)

C. (TAVERNA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/04/2018

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Fusione - Società partecipanti - Reddito imponibile - Deducibilità delle perdite - Art. 172, comma 7, TUIR - Patrimonio netto inferiore - Individuazione - Criteri.

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE In genere.

In tema di reddito imponibile di società partecipanti ad una operazione di fusione, al fine della deducibilità delle perdite, ai sensi dell'art. 172, comma 7, TUIR, il cd. "patrimonio netto inferiore" va individuato tra quello dell'ultimo bilancio di esercizio e quello risultante dalla situazione patrimoniale aggiornata, previa rettifica in diminuzione dei conferimenti e versamenti eventualmente eseguiti nel biennio precedente alla data cui detto patrimonio si riferisce.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 172 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 15757 del 2020 Rv. 658406 - 01, N. 5953 del 2021 Rv. 660814 - 01, N. 19234 del 2012 Rv. 624220 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1035 del 16/01/2023 (Rv. 666755 - 02)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **FEDERICI FRANCESCO.** Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)

C. (TAVERNA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/04/2018

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Fusione - Società partecipanti - Reddito imponibile - Disciplina antielusiva - Disapplicabilità - Interpello ex art. 11 l. n. 212 del 2000 - Condizioni.

177171 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE In genere.

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE In genere.

In tema di reddito imponibile di società partecipanti ad una operazione di fusione, la disciplina contenuta nell'art. 172, comma 7, TUIR, posta a tutela dal rischio di operazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi esclusivamente o prevalentemente elusivi, costituisce una regola "circolare", che, mediante l'identificazione di criteri legali presuntivi ma specificamente predeterminati, assicura all'operatore economico la conoscenza degli effetti della fusione sotto il profilo fiscale ed è in ogni caso disapplicabile, mediante il ricorso all'interpello previsto dall'art. 11 della l. n. 212 del 2000, qualora sia dimostrato che la società partecipante all'operazione, pur

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

con perdite fiscali incompatibili con la deducibilità dal reddito della società risultante dalla fusione, non è una "scatola vuota".

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 172 com. 7, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 5953 del 2021 Rv. 660814 - 01, N. 19234 del 2012 Rv. 624220 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1213 del 17/01/2023 (Rv. 666722 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE**. *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE**.

I. (DE RINALDIS ADAMO) contro C. (RAIMONDI VALERIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/06/2014

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Fattura commerciale per pagamento T.I.A. - Successiva emissione di cartella o ingiunzione di pagamento - Effetti - Sostituzione e caducazione della fattura - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel giudizio instaurato sulla base della fattura.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, l'ingiunzione di pagamento sostituisce, provocandone la caducazione in via definitiva, la fattura commerciale con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha richiesto il pagamento della T.I.A.; ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione del giudizio riguardante il rapporto documentato dalla fattura, sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11481 del 2022 Rv. 664353 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1306 del 17/01/2023 (Rv. 666723 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA**. *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA**.

F. (GAETA GUIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/03/2014

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Indagini bancarie - Autorizzazione - Finalità - Mancata esibizione all'interessato - Conseguenze - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Esclusione - Fondamento - Inutilizzabilità delle prove acquisite - Esclusione - Condizioni.

In tema di accertamento dell'IVA, l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo, applicabile "ratione temporis", risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 18, comma 2, lett. c e d, della l. n. 413 del 1991) ai fini dell'espletamento delle indagini

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta né l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza, né implica, in assenza di previsioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 lett. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3628 del 2017 Rv. 643207 - 02, N. 13353 del 2018 Rv. 648619 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1519 del 18/01/2023 (Rv. 666725 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (CARLONI SIMONA)
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/05/2016

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo p.e.c. - Sentenza Corte cost. n. 75 del 2019 - Scindibilità degli effetti per notificante e destinatario - Ricevuta di accettazione - Generazione entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile - Necessità - Conseguenze.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1383 del 2022 Rv. 663623 - 01, N. 29584 del 2021 Rv. 662706 - 01, N. 17313 del 2015 Rv. 636514 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1605 del 19/01/2023 (Rv. 666767 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VILLANI MAURIZIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 14/12/2015

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279471 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE "Operazioni permutative" - Applicabilità alla permuta tra beni e servizi e tra servizi - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un'unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alla determinazione di base imponibile ed aliquota; ai detti fini, l'art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quella civilistica, contenuta nell'art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesi di permuta tra beni e servizi e di servizi con altri servizi; ne consegue che, in tale ultimo caso, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, nella specie relativo alla risistemazione da parte del conduttore dell'immobile locato a fronte della riduzione del relativo canone operata dal locatore, equivale, "in parte qua", al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata ai fini IVA.

Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. 26/10/1972 num. 633 art. 11, Cod. Civ. art. 1552

Massime precedenti Conformi: N. 28723 del 2017 Rv. 646232 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2146 del 2020 Rv. 656680 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1609 del 19/01/2023** (Rv. **666739 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

G. (TOSI LORIS) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/02/2015

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Preliminare di compravendita immobiliare - Versamento di acconto sul prezzo - Operazione imponibile - Successiva risoluzione del contratto e restituzione dell'acconto versato - Obblighi di fatturazione - Erronea omissione di assoggettamento dell'acconto all'imposizione - Irrilevanza fiscale.

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA In genere.

In tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta; se, in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare, detta operazione viene meno successivamente alla registrazione della fattura, il promissario acquirente è tenuto alla necessaria rettifica, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972, e ad emettere fattura di restituzione in suo favore della somma già versata (in quanto di operazione imponibile di segno contrario rispetto alla prima); qualora, tuttavia, l'originario versamento dell'acconto sul prezzo non sia stato assoggettato ad imposta per errore, né l'Ufficio abbia avviato le necessarie iniziative al riguardo, la restituzione della somma dal promittente venditore al promissario acquirente assume natura meramente finanziaria e non può essere assoggettata ad imposizione IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A, Cod. Civ. art. 1351

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 17868 del 2021 Rv. 661684 - 01, N. 26894 del 2019 Rv. 655452 - 01, N. 1961 del 2020 Rv. 656748 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1544 del 19/01/2023 (Rv. 666738 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DEL FEDERICO LORENZO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 17/06/2019

121008 PERSONA GIURIDICA - SEDE Esteroinvestizione - Società estera controllata da società italiana - Accertamento della residenza fiscale in Italia - Concetto di "sede dell'amministrazione" - Interpretazione - Usurpazione dell'impulso imprenditoriale della controllata ad opera della controllante - Necessità.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

In tema di "esteroinvestizione", al fine di accertare se una società estera controllata da una società italiana abbia la sua residenza fiscale in Italia, il concetto di "sede dell'amministrazione" (contrapposto a quello di "sede legale") non può coincidere "sic et simpliciter" col luogo di svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo (o comunque dalla controllante), in quanto un effettivo spostamento della sede dell'amministrazione della consociata presso la controllante presuppone che quest'ultima assuma il ruolo di vero e proprio amministratore indiretto della controllata, usurpandone l'impulso imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3, Cod. Civ. art. 46, Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Vedi: N. 23150 del 2022 Rv. 665343 - 01, N. 15424 del 2021 Rv. 661659 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1913 del 23/01/2023 (Rv. 666768 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

R. (BUGGIA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/11/2015

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia su sanzioni per omesso riversamento di somme ricevute a titolo di rimborso spese di procedura esecutiva connessa all'art. 12 l. n. 289 del 2022 - Pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice tributario - Mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione - Lesione del diritto di difesa dell'agente della riscossione - Insussistenza - Possibilità di tutela avverso conflitto negativo di giurisdizione - Rimedio di cui all'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c..

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione, la mancata indicazione, nella pronuncia declinatoria, del giudice giurisdizionalmente competente non comporta alcuna lesione del diritto di difesa della parte, la quale può sempre trovare tutela attraverso il rimedio previsto dall'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. in caso di conflitto negativo di giurisdizione.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7680 del 2012 Rv. 622450 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1913 del 23/01/2023 (Rv. 666768 - 02)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE**. *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO*. (Diff.)

R. (BUGGEA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/11/2015

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 - Corte cost. n. 130 del 2008 - Controversia su impugnazione di sanzioni amministrative a carico di concessionario della riscossione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Ragioni.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di servizio di riscossione dei tributi, esula dalla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate dall'amministrazione finanziaria ad una società concessionaria a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 112 del 1999 (nella specie, per l'omissione dei riversamenti all'erario delle somme riscosse), la quale rientra, invece, nella giurisdizione del giudice amministrativo per l'inerenza con l'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, che non ha di per sé natura tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/1999 num. 112 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 47, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 54

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10735 del 2003 Rv. 564890 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2095 del 24/01/2023 (Rv. 666756 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *P.M. VITIELLO MAURO*. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (DI IACOVO TONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/12/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini di impugnazione - Sospensione feriale - Cumulabilità - Ragioni.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 21 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 com. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30397 del 2021 Rv. 662822 - 01, N. 33069 del 2022 Rv. 666396 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2095 del 24/01/2023 (Rv. 666756 - 02)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (DI IACOVO TONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/12/2019

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Obbligazioni tributarie - Interessi - Accessorietà - Momento genetico - Sussistenza - Autonomia rispetto all'obbligazione principale - Successiva acquisizione - Conseguenze in tema di prescrizione - Applicabilità del termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c. c.

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE In genere.

Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30901 del 2019 Rv. 655941 - 03, N. 7486 del 2022 Rv. 664137 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2217 del 25/01/2023 (Rv. 666769 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE**. *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE**.

C. (FOGAGNOLO MAURIZIO) contro D. (THIEBAT NICOLA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. AOSTA, 10/12/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE TARI - Riduzioni di natura agevolativa - Potere discrezionale dell'ente - Regime aggravato per le utenze domestiche di non residenti e per quelle tenute a disposizione da residenti - Calcolo della tariffa unitario e non basato su parte fissa e parte variabile - Illegittimità del regolamento comunale - Ragioni - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

In tema di TARI, l'ente locale destinatario del tributo ha la facoltà, insindacabile in sede giurisdizionale, di istituire un regime aggravato con riguardo alla tariffa applicabile alle utenze domestiche non residenti e a quelle tenute a disposizione dai residenti, che, tuttavia, a pena di illegittimità del relativo regolamento con conseguente sua disapplicazione in sede giurisdizionale, deve sempre essere basato, ai fini del calcolo dell'importo complessivo del tributo, su una parte fissa e una parte variabile, che assicurino la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale dei rifiuti, da stimarsi alla luce della transitorietà del godimento e della variabilità numerica degli occupanti l'immobile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 651 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 652 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1999 num. 153 art. 3, DPR 27/04/1999 num. 153 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1999 num. 153 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17334 del 2020 Rv. 658774 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2321 del 25/01/2023 (Rv. 666740 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

C. (CICERCHIA RENATO) contro T. (GRIMALDI DANIELE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/11/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Soppressione dell'obbligo di dichiarazione - Effetti sulla decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo - Fattispecie.

In tema di ICI, l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2007, la soppressione dell'obbligo della dichiarazione (quindi, venuto meno a partire dall'anno 2009), sicché la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che, rispetto ad un avviso di accertamento riferito all'anno 2009, ha ritenuto maturata la decadenza dell'Amministrazione comunale dalla pretesa impositiva al momento della notifica dell'avviso avvenuta il 29 dicembre 2015).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 174 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 28043 del 2018 Rv. 651830 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2468 del 26/01/2023 (Rv. 666818 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (RUSSO PASQUALE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2013

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Disciplina ex artt. 44, 89 e 98 ("ratione temporis" vigente) TUIR - Finanziamenti della società partecipante superiori al limite di legge - Effetti.

Qualora i finanziamenti complessivamente erogati o garantiti dalla società partecipante superino il rapporto di quattro ad uno rispetto al patrimonio netto contabile, la disciplina degli artt. 44, 89 e 98 (quest'ultimo nel testo "ratione temporis" vigente) del TUIR - volta a scoraggiare il fenomeno della sottocapitalizzazione - prevede due diversi effetti: per la società partecipata che ha ricevuto il finanziamento, l'indeducibilità degli interessi eccedenti (comprensivi di quelli corrisposti alla partecipata e di quelli corrisposti a terzi ma in ragione di rapporti garantiti dalla partecipante); per la società partecipante che ha erogato o garantito il finanziamento, l'irrelevanza degli interessi percepiti (cioè, riferiti ai soli finanziamenti erogati, con esclusione di quelli garantiti), per il 95 per cento del loro ammontare, alla formazione del reddito, nonché la loro assoggettabilità al medesimo regime fiscale previsto dall'art. 44 TUIR per i dividendi.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 33 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 17841 del 2021 Rv. 661683 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2623 del 27/01/2023 (Rv. 666760 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (DI FIORE MICHELE) contro C. (AMORETTI MARIA ANNA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/09/2020

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani - Esclusione dalla superficie tassabile - Onere di informazione a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70

Massime precedenti Conformi: N. 21250 del 2017 Rv. 645459 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2373 del 2022 Rv. 663744 - 01, N. 16235 del 2015 Rv. 636107 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2635 del 27/01/2023 (Rv. 666916 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

K. (MAZZA FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 10/12/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Direttive "madre-figlia" - Convenzioni bilaterali su modello OCSE - Coesistenza - Medesimo obiettivo - Rispettivi regimi - Interpretazione combinata delle due fonti - Conseguenze - Rapporto di alternatività assoluta tra i due regimi - Esclusione - Necessità di un accertamento di fatto sul singolo caso di specie.

Le direttive c.d. madre-figlia (1990/435/CEE e 2011/96/UE) coesistono con le convenzioni bilaterali su modello OCSE, cooperando al medesimo obiettivo fondamentale di prevenire un trattamento peggiore dell'operatore straniero rispetto a quello nazionale: specularmente, l'interpretazione combinata delle due fonti - che non si pongono in regime di alternatività assoluta, residuando margini di accertamento nel caso di specie - non può mai tradursi nel consentire all'operatore straniero un trattamento favorevole che non sarebbe ottenibile da analogo operatore nazionale. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da una società madre francese che, dopo aver percepito dalla propria controllata italiana delle somme a titolo di dividendi che non erano stati soggetti a tassazione alcuna, aveva visto rigettata la propria istanza volta ad ottenere il rimborso del credito d'imposta, senza alcuna verifica in concreto della violazione del principio di neutralità fiscale).

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20 art. 1, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, Direttive del Consiglio CEE 30/11/2011 num. 96

Massime precedenti Vedi: N. 25196 del 2022 Rv. 665740 - 01, N. 5154 del 2022 Rv. 663913 - 02, N. 16004 del 2019 Rv. 654161 - 01, N. 20646 del 2021 Rv. 661893 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2635 del 27/01/2023 (Rv. 666916 - 02)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

K. (MAZZA FRANCESCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 10/12/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Direttiva "madre-figlia" e/o convenzione Italia - Francia contro le doppie imposizioni - Applicazione - Indebito beneficio fiscale - Necessità di esclusione - Ragioni.

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società "figlia" residente in Italia ad una società "madre" residente in Francia, l'applicazione combinata della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata tra Italia e Francia il 5 ottobre 1989 e ratificata con l. n. 20 del 1992, e delle direttive c.d. madre-figlia (1990/435/CEE e 2011/96/UE) non può concretarsi in un indebito beneficio fiscale: la disciplina combinata, infatti, da un lato mira ad evitare un eccesso di tassazione sui medesimi profitti da parte di diversi soggetti impositori, dall'altro, non può

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

risolversi in agevolazioni fiscali tese a favorire i gruppi articolati su più ordinamenti rispetto a quelli di rilevanza statale.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, Direttive del Consiglio CEE 30/11/2011 num. 96

Massime precedenti Vedi: N. 27111 del 2016 Rv. 642420 - 01, N. 20646 del 2021 Rv. 661893 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2581 del 27/01/2023 (Rv. 666757 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**

S. (MOSCHETTI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/03/2016

279213 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - IN GENERE Trasferimento di immobile ex art. 2932 c.c. - Opzione per il cd. "prezzo valore" - Dichiarazione successiva al passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Ragioni.

In tema di imposta di registro, in ipotesi di trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'opzione per la determinazione della base imponibile in applicazione della disciplina del cd. "prezzo valore", di cui agli artt. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, può essere esercitata con dichiarazione necessariamente successiva al passaggio in giudicato della sentenza (purché anteriore alla notifica al contribuente dell'avviso di accertamento), in quanto solo col giudicato si determinano il trasferimento della proprietà e l'obbligo di versare il prezzo dovuto e da allora l'Amministrazione finanziaria, decorso un congruo termine per la dichiarazione, può iniziare il relativo procedimento di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5751 del 2018 Rv. 647365 - 01, N. 8610 del 2021 Rv. 660958 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2634 del 27/01/2023 (Rv. 666761 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

I. (CAZZOLLA ANTONIO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 24/03/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Interpello disapplicativo - Risposta negativa - Impugnabilità dinanzi al giudice tributario - Ragioni.

La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1230 del 2020 Rv. 656667 - 01, N. 36050 del 2022 Rv. 666522 - 02, N. 3775 del 2018 Rv. 647116 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2588 del 27/01/2023 (Rv. 666758 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BEATRICE GIOVANNI)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/09/2018

279101 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - MASSA COMUNE Divisione ereditaria - Art. 34 d.P.R. n. 131 del 1986 - Determinazione della massa comune - Eventuale divergenza tra quota di fatto e quota di diritto - Presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento - Valore del bene oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 c.c. - Rilevanza.

Nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex art. 34 del d.P.R. 131 del 1986, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal "de cuius" ad uno dei coeredi dividendi e come tale oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 8 com. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 22123 del 2021 Rv. 661987 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2599 del 27/01/2023 (Rv. 666759 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

D. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/06/2013

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Costi cd. infragruppo - Deducibilità - Criteri - Accordi infragruppo - Servizi resi dalla controllante - Onere della prova - A carico della contribuente - Specifica allegazione - Necessità.

In materia di costi cd. infragruppo, affinché il corrispettivo, riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, sia deducibile dalla società che lo riceve, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata, anche se a quei

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto; ne consegue che l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sulla contribuente controllata che affermi di aver ricevuto il servizio, tenuta ad una specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 32422 del 2018 Rv. 652135 - 01, N. 8001 del 2021 Rv. 660780 - 01, N. 19001 del 2021 Rv. 661806 - 01, N. 17535 del 2019 Rv. 654376 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2746 del 30/01/2023 (Rv. 666624 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. CARDINO ALBERTO.
(Conf.)

A. (FERRARIO ALBERTO ALFREDO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 16/04/2019

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Soggetti non residenti - IVA - Rimborso - Obbligo di identificazione diretta - Adempimento dopo l'operazione - Validità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l'identificazione diretta, che ha natura meramente formale, allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità, sia stata effettuata dall'istante solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 ter

Massime precedenti Vedi: N. 20035 del 2017 Rv. 645299 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2780 del 30/01/2023 (Rv. 666625 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (VILLANI MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 24/01/2018

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 - Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7 - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

subordina il perfezionamento della definizione agevolata della controversia al preventivo adempimento degli oneri assunti con l'analoga procedura già intrapresa in relazione alla cartella di pagamento, non appalesandosi alcuna disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno aderito alla sola definizione delle liti pendenti e quelli che, in precedenza, avevano optato anche per la "rottamazione" delle cartelle, poiché il diverso regime si giustifica con la differente situazione di fatto disciplinata dalla norma che, essendo finalizzata ad evitare che lo strumento deflattivo sia utilizzato per dilazionare eccessivamente i termini di pagamento, non presenta profili di intrinseca irragionevolezza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11817 del 2020 Rv. 658928 - 01, N. 1154 del 2021 Rv. 660086 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2923 del 31/01/2023 (Rv. 666627 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

F. (CORDEIRO GUERRA ROBERTO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/11/2014

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Socio e/o liquidatore di società di capitali estinta - Responsabilità per debiti societari - Istanza di definizione agevolata e sospensione del termine per impugnare ex art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle controversie, la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 è applicabile anche se l'istanza di accertamento con adesione è presentata dal socio (e/o dal liquidatore) di una società di capitali estinta, al quale l'amministrazione finanziaria contesta la responsabilità per i debiti tributari sociali ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'atto impositivo, indipendentemente dalla definitività dell'avviso di accertamento eventualmente notificato alla società e non impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 18397 del 2020 Rv. 658869 - 01, N. 9392 del 2021 Rv. 661167 - 01, N. 26109 del 2020 Rv. 659876 - 01, N. 14570 del 2021 Rv. 661523 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 2922 del 31/01/2023 (Rv. 666626 - 01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (RIJLI SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 02/05/2019

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

integrativa - Termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio - Decorrenza con riguardo alla parte modificata - Dalla dichiarazione emendativa - Fondamento.

In tema di dichiarazione dei redditi, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione reddituale, presentando una dichiarazione integrativa, da quest'ultima, e non da quella "originaria", deve necessariamente decorrere, con riguardo alle modifiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento da parte dell'Ufficio, poiché, altrimenti, lo stesso verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della sua scadenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31729 del 2018 Rv. 651650 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2902 del 31/01/2023 (Rv. 666824 - 01)

Presidente: NONNO GIACOMO MARIA. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.

Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FRUS GIORGIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/10/2016

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dogane - Visita parziale delle merci dichiarate - Estensione a merci già svincolate - Condizione - Identità della merce - Sufficienza - Nuovo campionamento della merce - Necessità - Insussistenza.

In tema di dazi all'importazione, in applicazione dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990 l'ufficio doganale può estendere i risultati della visita parziale, effettuata a partire da campioni prelevati da merci comprese in una dichiarazione in dogana, ad altre merci, indicate in precedenti dichiarazioni del medesimo dichiarante doganale, che non sono state e non possono più essere oggetto di tale visita perché già svincolate, senza necessità di un nuovo campionamento, purché queste ultime siano identiche a quelle oggetto del controllo, circostanza che spetta al giudice di merito verificare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 7716 del 2013 Rv. 627749 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2875 del 31/01/2023 (Rv. 666717 - 01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (ESCALAR GABRIELE) contro C. (LORENZONI FABIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 09/12/2015

036012 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE Conferimento di ramo d'azienda - Diritto annuale di iscrizione in albi e registri di cui all'art. 18 della l. n. 580 del 1993 - Soggetto tenuto al pagamento - Ripartizione tra conferente e conferitario.

Nel caso di conferimento di un ramo d'azienda avente ad oggetto una o più unità locali, l'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

delle Camere di Commercio, di cui alla l. n. 580 del 1993, con riferimento all'annualità in cui si realizza l'operazione, grava a carico sia del soggetto conferente che di quello conferitario, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese; il detto obbligo, avuto riguardo alla conferente e limitatamente alla unità o alle unità conferite, viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui la stessa comunichi alla Camera di Commercio la cancellazione dell'unità (o delle unità) e, al contempo, il subentro della conferitaria.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Decreto Legisl. 15/02/2010 num. 23 art. 1 com. 19, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 2, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 7, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 22801 del 2022 Rv. 665285 - 01, N. 3844 del 1976 Rv. 382532 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 938 del 13/01/2023 (Rv. 666619 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

I. (DELL'AQUILA GIUSEPPINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/01/2021

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Procura rilasciata nell'atto di appello - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13263 del 2020 Rv. 658373 - 01, N. 1255 del 2018 Rv. 647579 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. **6 - 5**, **Ordinanza n. 981 del 16/01/2023** (Rv. **666523 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/10/2020

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Notificazione dell'appello e dei suoi allegati a mezzo pec - Deposito telematico degli stessi e dell'attestazione di consegna - Attestazione di conformità all'originale - Necessità - Esclusione.

In tema di giudizio di appello, ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali, quali la notificazione a mezzo pec del ricorso, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga mediante allegazione al fascicolo processuale in modalità telematica, non è necessaria la relativa attestazione di conformità all'originale da parte del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 33443 del 2022 Rv. 666143 - 01

GENNAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 219 del 05/01/2023** (Rv. **666381 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore:

SCODITTI ENRICO.

A. (CLARIZIA ANGELO) contro M.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/09/2021

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Difetto di una condizione dell'azione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24858 del 2019 Rv. 655180 - 02, N. 36899 del 2021 Rv. 663245 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 310 del 09/01/2023** (Rv. **666505 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore:

MERCOLINO GUIDO. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

R. (BONETTI MICHELE) contro C. (D'ANGELO DONATO)

Regola giurisdizione

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Poste Italiane s.p.a. - Appalto per i servizi in materia di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81 del 2008 e di prevenzione per la salute - Aggiudicazione - Controversie - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Le controversie relative all'aggiudicazione dell'appalto del servizio di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81 del 2008 e di prevenzione per la salute, reso a favore di Poste Italiane s.p.a., appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che tale attività non è direttamente riconducibile alla categoria dei servizi postali, né a quella degli "altri servizi diversi da quelli postali", come definiti dall'art. 120 del d.lgs. n. 50 del 2016, risultando priva di un nesso di strumentalità con essi, i quali, peraltro, non rappresentano più la sola attività svolta direttamente da Poste Italiane.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 120, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 25 art. 13, Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 25 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23541 del 2019 Rv. 655119 - 01, N. 4899 del 2018 Rv. 647563 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza n. 361 del 10/01/2023** (Rv. **666546 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

S. (BATTISTINI NICOLA) contro F. (CANTORE GERARDO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2017

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Contratto di compravendita tra un'impresa italiana ed una straniera - Clausola di proroga della giurisdizione - Disciplina - Requisito della forma scritta - Sussistenza - Inserimento della clausola in condizioni generali non sottoscritte e riferimento contenuto nell'indice del contratto sottoscritto - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

Qualora, nell'ambito di un contratto di compravendita tra un'impresa italiana ed una straniera, la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - per la quale l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, in seguito, l'art. 23 del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 e l'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, prescrivono il requisito della forma scritta - sia inserita tra le condizioni generali di contratto, non sottoscritte, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell'indice del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali, si deve escludere che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di una pattuizione manifestata, in modo chiaro e preciso, tra le parti e che pertanto il suddetto requisito sia stato rispettato.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8895 del 2017 Rv. 643563 - 01, N. 13594 del 2022 Rv. 664749 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 362 del 10/01/2023** (Rv. **666547 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

T. (BUTTINI EMANUELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emittente televisiva - Diritti derivanti dal provvedimento concessorio - Violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase esecutiva - Controversia relativa - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fattispecie.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale un'emittente televisiva faccia valere la violazione, da parte della P.A., dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto derivante dalla concessione di una frequenza televisiva. (Principio affermato in relazione alla domanda risarcitoria proposta dalla titolare del diritto d'uso di una concessione televisiva nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva erroneamente concesso la medesima frequenza ad altra emittente, le cui trasmissioni interferivano con quelle della ricorrente, impedendo agli utenti la visione dei relativi programmi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. M CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20869 del 2020 Rv. 659020 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 663 del 12/01/2023** (Rv. **666652 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.**

Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

B. (SCIFONI ANNA) contro M. (MORBINATI BARBARA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2020

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Minori con doppia cittadinanza residenti all'estero - Provvedimenti relativi all'affidamento e mantenimento - Giurisdizione - Criterio della vicinanza.

Ai fini del riparto della giurisdizione, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, dovendosi perciò ritenere che quelli aventi una finalità di protezione del minore, seppure incidenti sulla responsabilità genitoriale, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 della l. n. 218 del 1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961; pertanto, in caso di minori con doppia cittadinanza e residenti all'estero, trova applicazione il criterio inderogabile di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d. vicinanza, dettato nell'interesse superiore del minore.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 19, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 1, Tratt. Internaz. 05/10/1961 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30903 del 2022 Rv. 666075 - 02, N. 13912 del 2017 Rv. 644555 - 02, N. 1310 del 2017 Rv. 642002 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 974 del 13/01/2023** (Rv. **666506 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** Relatore:

CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

I. (CLARICH MARCELLO) contro B.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/09/2021

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE ICS - Organismo di diritto pubblico - Configurabilità - Fondamento - Espletamento di attività bancaria - Irrilevanza - Conseguenze.

L'Istituto per il credito sportivo (ICS) è qualificabile come organismo pubblico, poiché, oltre alla personalità giuridica ed all'influenza pubblica dominante, è provvisto anche del requisito teleologico, in quanto, pur esercitando l'attività bancaria e finanziaria, settori generalmente aperti alla concorrenza, non osserva esclusivamente criteri di rendimento, efficacia e redditività, ma persegue finalità di interesse generale, gestendo istituzionalmente, a titolo gratuito, l'accesso di terzi richiedenti a fondi speciali, che, pertanto, non possono essere rifiutati per ragioni di convenienza economica; ne consegue che, ai fini dell'affidamento di lavori, servizi o forniture, tale istituto è tenuto al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica nella scelta del contraente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1482 del 2022 Rv. 663720 - 01, N. 33482 del 2022 Rv. 666362 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 1125 del 16/01/2023** (Rv. **666548 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MOSCHETTI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Polizza fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

Le controversie concernenti l'escussione della polizza fideiussoria, ex art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto, da un lato, la facoltà di escutere la garanzia prestata dal contribuente non è espressione del potere impositivo spettante all'Amministrazione finanziaria e, dall'altro, il rapporto autonomo di garanzia che sorge tra garante e debitore ha un oggetto diverso da quello del debito principale costituito dalla pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1285 del 2020 Rv. 656741 - 01, N. 19609 del 2015 Rv. 636547 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10188 del 1998 Rv. 519727 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 1567 del 19/01/2023 (Rv. 666882 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:*

MERCOLINO GUIDO. *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE.* (Conf.)

C. (RENNA MAURO) contro E. (TURINI RAFFAELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2020

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - Presupposti - Natura - Responsabilità da "contatto sociale" - Configurabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato; ne consegue che la controversia relativa all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da una società che - senza allegare l'illegittimità degli atti amministrativi, né affermare la riconducibilità del pregiudizio subito a tali provvedimenti - aveva lamentato la lesione dell'affidamento riposto sulla legittimità della delibera, poi annullata, con cui l'amministrazione comunale aveva approvato il Piano di Governo del Territorio includendo i terreni di proprietà della società, aventi destinazione agricola, nell'ambito di trasformazione denominato TR1, nonché la scorrettezza della condotta della P.A. che, nonostante l'impugnazione del provvedimento, aveva ingenerato un affidamento incolpevole, insistendo per l'attuazione dell'intervento programmato, fornendo rassicurazioni sulla sua legittimità ed escludendo la necessità di approfondimenti istruttori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 1173

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28979 del 2020 Rv. 660007 - 01, N. 13595 del 2022 Rv. 664657 - 01, N. 14324 del 2021 Rv. 661286 - 01, N. 1391 del 2022 Rv. 663717 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1913 del 23/01/2023 (Rv. 666768 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

R. (BUGGEA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/11/2015

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia su sanzioni per omesso riversamento di somme ricevute a titolo di rimborso spese di procedura esecutiva connessa all'art. 12 l. n. 289 del 2022 - Pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice tributario - Mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione - Lesione del diritto di difesa dell'agente della riscossione - Insussistenza - Possibilità di tutela avverso conflitto negativo di giurisdizione - Rimedio di cui all'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c..

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione, la mancata indicazione, nella pronuncia declinatoria, del giudice giurisdizionalmente competente non comporta alcuna lesione del diritto di difesa della parte, la quale può sempre trovare tutela attraverso il rimedio previsto dall'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. in caso di conflitto negativo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7680 del 2012 Rv. 622450 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 327 del 10/01/2023 (Rv. 666709 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

B. (MONAI CARLO) contro I.
Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Eccezione di incompetenza per territorio - Rinuncia tacita - Condizioni - Condotta processuale inequivocabilmente incompatibile con la volontà di coltivare l'eccezione - Necessità - Fattispecie.

L'abbandono tacito dell'eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha escluso che integrasse rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza territoriale il contegno del convenuto il quale, alla prima udienza, aveva domandato al giudice di poter notificare ad altro convenuto rimasto contumace la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda riconvenzionale cd. trasversale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14383 del 2008 Rv. 603292 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 341 del 10/01/2023** (Rv. **666671 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore:

DONGIACOMO GIUSEPPE. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

G. (ARIETA GIOVANNI) contro U. (NICOLETTI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Impugnazione della statuizione in ordine alla competenza - Regolamento necessario di competenza - Necessità - Appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull'altra, la decisione, benché unica sotto il profilo documentale, contiene statuizioni autonome e distinte e, pertanto, nella parte in cui statuisce in ordine alla competenza, non avendo deciso in alcun modo il merito della causa, ex art. 42, c. p. c., può essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la stessa proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 2879 del 2003 Rv. 560717 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 415 del 10/01/2023** (Rv. **666534 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 16/10/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE SU 011866/2020 65803501

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11866 del 2020 Rv. 658035 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 556 del 11/01/2023** (Rv. **666535 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore:

PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

R. (PIVA PAOLO) contro C. (GULLO DOMENICO)

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa - Azione risarcitoria derivante da intesa anticoncorrenziale - Competenza - Sussistenza - Fattispecie.

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE In genere.

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust unionale, si applica anche alle azioni risarcitorie fondate sulla conclusione di contratti in contrasto con la citata normativa, in quanto la valutazione dell'illegittimità del contratto "a valle" implica l'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale commesso "a monte" con l'intesa vietata, di cui il singolo contratto rappresenta la sbocca, in quanto essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. (Principio affermato dalla S.C. in un caso relativo alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, conseguenti alla revoca dell'incarico di revisore dei conti effettuata da una banca, determinata dalla decisione del gruppo bancario di appartenenza, il quale aveva imposto a tutti gli istituti aderenti di avvalersi di una nuova ed unica società di revisione).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/06/2003 num. 168 art. 3, Legge 27/06/2003 num. 168 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 3, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 993 del 2010 Rv. 611386 - 01, N. 6523 del 2021 Rv. 660922 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41994 del 2021 Rv. 663507 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 656 del 12/01/2023 (Rv. 666895 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

C. (FRASCA FERDINANDO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 06/12/2021

044024 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Domanda di risoluzione contrattuale - Luogo di esecuzione della prestazione principale - Prestazioni accessorie da eseguirsi in luogo diverso - Irrilevanza.

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1182

Massime precedenti Vedi: N. 245 del 2008 Rv. 601207 - 01, N. 6762 del 2014 Rv. 630200 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 2090 del 24/01/2023 (Rv.667058 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

A. (ENNA ANTONIO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/11/2018

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Pretesa risarcitoria nei confronti di debitore fallito - Improprietà della domanda - Questione di competenza - Esclusione - Questione di rito - Conseguenze - Fattispecie.

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono questioni di competenza, ma attinenti al rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improprietà della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione conseguente ad annullamento agli effetti civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p., aveva dichiarato improponibile la domanda risarcitoria in ragione del fallimento

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'imputato intervenuto prima della costituzione di parte civile, ritenendo non integrata la lamentata violazione della designazione del giudice del rinvio operata dalla Corte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Legge Falliment. art. 24, Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 16867 del 2011 Rv. 618952 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9198 del 2017 Rv. 643739 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2330 del 25/01/2023 (Rv. 666710 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

contro

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Protezione dei dati personali - Controversie ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 - Competenza per territorio ex art. 10 d.lgs. n. 150 del 2011 - Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento o dell'interessato - Controversie aventi come parte in causa un'amministrazione statale diversa dal Garante per la protezione dei dati personali - Foro erariale - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali, quando il Garante per la protezione dei dati personali è parte di una controversia rientrante tra quelle espressamente indicate all'art. 152, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, come titolare del trattamento o ad altro titolo, un'amministrazione statale diversa dal Garante, in applicazione delle regole sul foro erariale, devono ritenersi competenti le sedi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato corrispondenti al luogo in cui ha sede il titolare del trattamento o al luogo di residenza dell'interessato. (Nella specie la S.C., con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni per illecito trattamento dei dati personali spiegata da una ricorrente, residente a Teramo, nei confronti dell'Ufficio notifiche del Tribunale di Pesaro, luogo di esercizio delle funzioni del titolare del trattamento, ha individuato la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale de L'Aquila, quali fori erariali, trovandosi in detti luoghi le sedi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, difensore "ex lege" del Ministero della Giustizia convenuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 22526 del 2014 Rv. 634404 - 01, N. 24281 del 2007 Rv. 600774 - 01, N. 20304 del 2015 Rv. 637257 - 01, N. 19328 del 2020 Rv. 658822 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2331 del 25/01/2023 (Rv. 666711 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (IAZZETTA CARLO) contro Y. (BERLIRI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 28/02/2022

044074 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Individuazione da parte dell'attore - Riferimento all'originaria "causa petendi" - Necessità - Contestazioni del convenuto - Irrilevanza - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.lgs. n. 168 del 2003, affermata dalla sentenza impugnata in relazione alla domanda di condanna alla riattivazione di accounts aperti sulla piattaforma YouTube, sospesi per la violazione di diritti d'autore in ragione della pubblicazione di materiale coperto da "copyright", alla luce del tenore dell'atto introduttivo e dei riferimenti ivi contenuti alla materia del diritto d'autore e all'asserita violazione delle regole ad essa relative).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 1 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29266 del 2017 Rv. 647182 - 01, N. 20508 del 2017 Rv. 645705 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2331 del 25/01/2023 (Rv. 666711 - 02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M. TRONCONE FULVIO.* (Conf.)

M. (IAZZETTA CARLO) contro Y. (BERLIRI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 28/02/2022

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Accertamento incidentale e pregiudiziale su violazione del diritto d'autore - Controversia connessa con lite in materia di diritto d'autore - Rilevanza.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la necessità di un accertamento incidentale della violazione dei diritti d'autore, quale questione tecnicamente pregiudiziale, costituisce ragione di connessione rilevante ai fini dell'attrazione della controversia principale alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2680 del 2018 Rv. 647334 - 01, N. 34878 del 2022 Rv. 666348 - 01, N. 17161 del 2019 Rv. 654375 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2335 del 25/01/2023 (Rv. 666733 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO.* (Conf.)

F. (FABIANI MASSIMO) contro B. (TARARA TIZIANA)

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa - Patti parasociali "atipici" - Competenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La controversia in materia di patti parasociali "atipici" rientra tra quelle devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale. (Nella specie, la S.C.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ha confermato la decisione di merito, che aveva qualificato come patto parasociale la transazione volta a ridefinire i rapporti già regolati da un precedente accordo parasociale, poiché stabiliva un regolamento complementare rispetto a quello statutario, non essendo influente sulla causa concreta perseguita il tipo contrattuale utilizzato dalle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2341 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 122, Decreto Legisl. 26/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8693 del 2022 Rv. 664502 - 01, N. 2331 del 2023 Rv. 666711 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19882 del 2019 Rv. 654837 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2336 del 25/01/2023 (Rv. 666713 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

T. (STANISCIA NICOLA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Interruzione del processo - Raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito a mezzo del genitore - Regolamento di competenza proposto dal genitore - Inammissibilità - Ragioni.

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il regolamento di competenza, al pari del giudizio di impugnazione, deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15826 del 2022 Rv. 665045 - 01, N. 12997 del 2009 Rv. 608519 - 01, N. 23189 del 2018 Rv. 650601 - 01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 238 del 05/01/2023 (Rv. 666323 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

B. (COSCO MARIA FRANCESCA) contro C. (BUTTAFOCO ANNA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO , 26/01/2021

133091 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Deposito atto telematico - Errore fatale - Conseguenze - Rinnovazione per rimessione in termini - Ammissibilità - Condizioni - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità.

In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 15243 del 2022 Rv. 664770 - 01, N. 29357 del 2022 Rv. 666297 - 01, N. 17328 del 2019 Rv. 654644 - 01, N. 6743 del 2021 Rv. 660897 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1213 del 17/01/2023 (Rv. 666722 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

I. (DE RINALDIS ADAMO) contro C. (RAIMONDI VALERIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/06/2014

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Fattura commerciale per pagamento T.I.A. - Successiva emissione di cartella o ingiunzione di pagamento - Effetti - Sostituzione e caducazione della fattura - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel giudizio instaurato sulla base della fattura.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, l'ingiunzione di pagamento sostituisce, provocandone la caducazione in via definitiva, la fattura commerciale con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha richiesto il pagamento della T.I.A.; ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione del giudizio riguardante il rapporto documentato dalla fattura, sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11481 del 2022 Rv. 664353 - 01

4. MANDATO ALLE LITI

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 938 del 13/01/2023 (Rv. 666619 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

I. (DELL'AQUILA GIUSEPPINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/01/2021

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Procura rilasciata nell'atto di appello - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13263 del 2020 Rv. 658373 - 01, N. 1255 del 2018 Rv. 647579 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1765 del 20/01/2023 (Rv. 666692 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

P. (RACALBUTO GIUSEPPE) contro G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/07/2018

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Appello di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi - Nozione - Inammissibilità dell'impugnazione - Fondamento - Possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno stesso difensore - nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altro automezzo e dell'Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 1143 del 2020 Rv. 656717 - 01, N. 1530 del 2018 Rv. 647078 - 02, N. 20991 del 2020 Rv. 659151 - 01

5. NOTIFICAZIONI

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 981 del 16/01/2023 (Rv. 666523 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/10/2020

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Notificazione dell'appello e dei suoi allegati a mezzo pec - Deposito telematico degli stessi e dell'attestazione di consegna - Attestazione di conformità all'originale - Necessità - Esclusione.

In tema di giudizio di appello, ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali, quali la notificazione a mezzo pec del ricorso, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga mediante allegazione al fascicolo processuale in modalità telematica, non è necessaria la relativa attestazione di conformità all'originale da parte del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 33443 del 2022 Rv. 666143 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1519 del 18/01/2023 (Rv. 666725 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (CARLONI SIMONA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/05/2016

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo p.e.c. - Sentenza Corte cost. n. 75 del 2019 - Scindibilità degli effetti per notificante e destinatario - Ricevuta di accettazione - Generazione entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile - Necessità - Conseguenze.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1383 del 2022 Rv. 663623 - 01, N. 29584 del 2021 Rv. 662706 - 01, N. 17313 del 2015 Rv. 636514 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1935 del 23/01/2023 (Rv. 666693 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (VALORI ALFONSO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/05/2019

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE Comparsa d'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso - Notificazione alla controparte rimasta contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5057 del 2003 Rv. 561715 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2015 Rv. 636226 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

6. CONTUMACIA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 1935 del 23/01/2023** (Rv. **666693 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (VALORI ALFONSO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/05/2019

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE Comparsa d'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso - Notificazione alla controparte rimasta contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5057 del 2003 Rv. 561715 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2015 Rv. 636226 - 01

7. FASCICOLO

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 981 del 16/01/2023** (Rv. **666523 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/10/2020

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO Notificazione dell'appello e dei suoi allegati a mezzo pec - Deposito telematico degli stessi e dell'attestazione di consegna - Attestazione di conformità all'originale - Necessità - Esclusione.

In tema di giudizio di appello, ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali, quali la notificazione a mezzo pec del ricorso, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga mediante allegazione al fascicolo processuale in modalità telematica, non è necessaria la relativa attestazione di conformità all'originale da parte del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 33443 del 2022 Rv. 666143 - 01

8. LITICONSORZIO

Sez. 3 - , **Sentenza n. 1228 del 17/01/2023** (Rv. **666688 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (TOSANO UMBERTO) contro C. (NOVARINA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/03/2018

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

LITISCONSORZIO Patto di famiglia - Revocatoria ex art. 2901 c.c. - Litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 536

9. PROVA CIVILE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 647 del 12/01/2023** (Rv. **666697 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

S. (GRECO SALVINO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/11/2019

138164 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI
Divieto del giuramento su fatti illeciti - Fondamento.

Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 c.c., trova il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739

Massime precedenti Conformi: N. 12866 del 2009 Rv. 608536 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 660 del 12/01/2023** (Rv. **666651 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**.

Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

R. (SIMEONE ELISABETTA) contro M. (MENCHINI SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/08/2019

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI Presentazione del conto - Contestazioni - Termine perentorio - Fattispecie.

La parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per la discussione dello stesso ex art. 264 c.p.c. finché, tuttavia, secondo le norme del codice di rito, non siano maturate le preclusioni relative alla produzione di documenti ed alla allegazione di fatti nuovi. (Nella specie, la S.C., nel respingere il ricorso "in parte qua", ha rimarcato come nel momento in cui il tribunale aveva ordinato al liquidatore di uno studio associato revocato dalla carica di presentare il rendiconto di gestione fossero scaduti i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. al fine di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova diretta o contraria e produrre documenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 137 del 1998 Rv. 511404 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 717 del 12/01/2023** (Rv. **666672 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

C. (GAMBARDELLA DANIELA) contro T. (TRINCHIERI RANIERO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2018

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Rapporto avvocato e cliente - Accordo sul compenso professionale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - "Ius superveniens" - Art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Effetti sulla forma - Esclusione - Conseguenze.

138258 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI In genere.

Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 2, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2724

Massime precedenti Vedi: N. 11597 del 2015 Rv. 635593 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 1997 del 23/01/2023** (Rv. **666780 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.**

Relatore: **ZULIANI ANDREA.**

C. (LO MONACO SALVATORE) contro C. (LI MURA ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/04/2017

138067 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Prova documentale - Divieto per il giudice di desumere fatti non allegati dalle parti - Limiti - Riferimento ai soli fatti principali e non anche a quelli secondari - Fondamento.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22342 del 2007 Rv. 599946 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2658 del 30/01/2023 (Rv. 666798 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.
M. (VITALE GAETANO) contro S. (TORTORA ADRIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/02/2018

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento di scrittura privata operata in primo grado – Sentenza di primo grado favorevole alla parte che disconosce ed utilizza il documento – Mancata riproposizione del disconoscimento in appello da parte dell'appellato vincitore in primo grado – Rinuncia dell'eccezione ex art. 346 c.p.c. – Sussistenza.

In tema disconoscimento di scrittura privata, qualora lo stesso sia proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma venga ignorato dalla sentenza che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento, quest'ultima è tenuta, pur se vittoriosa, a riproporre la relativa eccezione nel giudizio di appello, in mancanza dovendo ritenersi il disconoscimento rinunciato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 1584 del 2017 Rv. 643500 - 02, N. 17902 del 2018 Rv. 649259 - 01

10. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1369 del 18/01/2023 (Rv. 666539 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

T. (IOZZELLI ELENA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PRATO, 04/02/2022

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine di proposizione - Trenta giorni - Iscrizione nel registro di volontaria giurisdizione anziché in quello del contenzioso civile - Irrilevanza.

In tema di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, il deposito telematico del ricorso si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27418 del 2017 Rv. 646950 - 01, N. 20478 del 2017 Rv. 645345 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1899 del 23/01/2023** (Rv. **666799 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

D. (CAZZOLI ANNALISA) contro D. (POSITANO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 10/08/2017

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Processo esecutivo - Dichiarazione di estinzione - Provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. emesso successivamente e non notificato - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Termine lungo - Proposizione di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 inammissibile - Conseguenze - Decorrenza, dalla sua notifica, del termine breve per ricorso per cassazione.

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI In genere.

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non notificato, incidendo con carattere di definitività su diritti soggettivi, può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal suo deposito. Tuttavia, la proposizione dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20478 del 2017 Rv. 645345 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972 - 01

11. MUTAMENTO DI RITO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1554 del 19/01/2023** (Rv. **666691 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SESTINI DANILO.**

Relatore: **SESTINI DANILO.**

B. (LENCIONI FRANCESCO) contro Z. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE Passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario - Provvedimento formale - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

Il provvedimento che dispone il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario ha natura formale e deve, pertanto, adottarsi in modo espresso, avendo lo scopo di mettere le parti in regola con le preclusioni proprie del rito mutato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la fissazione dell'udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusionali non integrasse un implicito mutamento del rito ordinario in quello del lavoro, poiché, nel silenzio del giudice e in assenza di elementi contrari, lo schema decisionale rispondeva al modello, proprio del rito ordinario, previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Difformi: N. 18048 del 2019 Rv. 654356 - 01

12. INTERRUZIONE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2308 del 25/01/2023** (Rv. **666835 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

T. (GORI GIOVANNI) contro D. (ABBAMONTE ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/05/2018

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. - Finalità interruttiva perseguita - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo deve essere espressamente finalizzata al conseguimento di tale effetto, con la conseguenza che non è idonea allo scopo la dichiarazione, resa in udienza dal procuratore della parte, tesa a far dichiarare l'estinzione del processo sulla base del fatto che già in un precedente atto difensivo egli aveva rappresentato il verificarsi dell'evento interruttivo, senza che la controparte avesse tempestivamente riassunto il processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto idonea a provocare l'interruzione del giudizio la dichiarazione, resa dal procuratore in udienza per argomentare l'avvenuta estinzione del processo per mancata riassunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 19139 del 2015 Rv. 636472 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 2336 del 25/01/2023** (Rv. **666713 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

T. (STANISCIÀ NICOLA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Interruzione del processo - Raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito a mezzo del genitore - Regolamento di competenza proposto dal genitore - Inammissibilità - Ragioni.

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il regolamento di competenza, al pari del giudizio di impugnazione, deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15826 del 2022 Rv. 665045 - 01, N. 12997 del 2009 Rv. 608519 - 01, N. 23189 del 2018 Rv. 650601 - 01

13. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2067 del 24/01/2023** (Rv. **666781 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

B. (CAMPEGIANI ALBERTO) contro M. (CERNIGLIA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 252 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 28229 del 2017 Rv. 646319 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2221 del 25/01/2023** (Rv. **666695 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

F. (MAINARDI SILVIA) contro T. (TOLOMEI VIERI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/09/2019

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Giudice collegiale - Svolgimento da parte del Presidente della funzione di estensore - Conseguenza - Sottoscrizione della sentenza solo da parte sua.

In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l'estensore (come accade quando egli stesso abbia proceduto all'istruzione e abbia poi effettuato la relazione al collegio) la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20597 del 2004 Rv. 577799 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2719 del 30/01/2023** (Rv. **667049 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

B. (ADINOLFI LUIGI) contro C. (MALAFRONTI ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/09/2020

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda di risarcimento del danno da imperita esecuzione di intervento chirurgico - Accoglimento in ragione dell'erronea valutazione circa la necessità dello stesso - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità medica ove sia proposta domanda di risarcimento dei danni per l'inesatta esecuzione di un intervento chirurgico, la sentenza che accolga la domanda di risarcimento in ragione dell'erronea valutazione circa la necessità dello stesso viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perchè, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, pone a fondamento della sentenza una causa petendi diversa da quella allegata dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 13269 del 2012 Rv. 623607 - 01, N. 24072 del 2017 Rv. 645833 - 01, N. 9255 del 2021 Rv. 661072 - 01, N. 6850 del 2018 Rv. 647953 - 01

14. VIZIO DI COSTITUZIONE

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2817 del 31/01/2023** (Rv. **666842 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

G. (VOLPE FRANCESCO) contro O. (BAROLO PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 10/11/2020

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Deliberazioni disciplinari della Commissione centrale esercenti professioni sanitarie - Composizione - Numero minimo - Violazione - Conseguenze.

In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, la decisione assunta dalla Commissione centrale, formata da meno di cinque componenti, così come richiesto dall'art. 17 del d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, è nulla.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3252 del 2017 Rv. 643034 - 01

15. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 273 del 09/01/2023** (Rv. **666618 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

P. (COSI SAVERIO) contro I. (CIACCI PATRIZIA)

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 03/03/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di giudizio - Mezzi previsti dall'ordinamento per la risoluzione della controversia - Mancata attivazione - Compensazione - Condizioni - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda amministrativa di riconoscimento dello "status" di invalido civile del "de cuius" istante, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 1 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 15495 del 2022 Rv. 664877 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 1570 del 19/01/2023 (Rv. 666966 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

*D. (IEZZI EMANUELE) contro D. (MARTINO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/01/2019*

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Obbligo del giudice di rinvio di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO In genere.

Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30496 del 2022 Rv. 666267 - 01, N. 1407 del 2020 Rv. 656866 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32906 del 2022 Rv. 666076 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1654 del 19/01/2023 (Rv. 666770 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

*P. (FONTANELLA GIANLUCA) contro A.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 22/01/2019*

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Controversia sulla ripartizione delle spese processuali - Inscindibilità - Esclusione.

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE In genere.

Si ha causa inscindibile ogniqualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunciata nei confronti di più parti, affinché la sentenza medesima non sia "inutiliter data"; pertanto, quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 1354 del 1962 Rv. 252186 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1702 del 1969 Rv. 340695 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2787 del 31/01/2023** (Rv. **666840 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

B. (CALABRESE CRISTIANA) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/01/2022

162032 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) Divisione endoesecutiva - Spese di lite - Applicazione del principio della soccombenza - Fondamento.

Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempito, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun dividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un dividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6072 del 2012 Rv. 621923 - 01

16. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 142 del 04/01/2023** (Rv. **666568 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.**

Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

A. (AGOSTINO ROCCO) contro S. (LIBERTI ROSANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/03/2019

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. - Ammonimento - Ricorribilità in Cassazione - Sussistenza - Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori - adottato ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo - non ha una portata puramente esortativa, ma immediatamente afflittiva, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di intrattenere rapporti con i figli e di collaborare all'assistenza, educazione e istruzione degli stessi; presenta inoltre caratteri di definitività che ne giustificano l'impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 22100 del 2022 Rv. 665243 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 01, N. 1568 del 2022 Rv. 663624 - 01, N. 7266 del 2022 Rv. 664170 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 401 del 10/01/2023 (Rv. 666498 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)*

S. (PILEGGI ANTONIO) contro A. (MARAZZA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2020

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Prova nuova indispensabile - Nozione.

Anche nell'ambito del reclamo di cui al rito cd. Fornero, prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della l. n. 92 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22371 del 2021 Rv. 662113 - 01, N. 15488 del 2020 Rv. 658677 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10790 del 2017 Rv. 643939 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 403 del 10/01/2023 (Rv. 666499 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MONTALDO PAOLO MARIA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2016

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Ricorsi per cassazione proposti separatamente contro la sentenza "sull'an" e contro quella sul "quantum" - Riunione - Necessità - Emissione delle sentenze in giudizi distinti - Irrilevanza.

I ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull' "an" e contro quella sul "quantum", la quale è oggettivamente condizionata al permanere della prima, devono essere riuniti - anche d'ufficio quando la Corte abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sé dei due ricorsi - al fine di costituire oggetto di un'unica decisione - analogamente a quanto stabilito dall'art. 335 c.p.c. per l'ipotesi della proposizione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza - e ciò anche nell'ipotesi in cui le due sentenze siano state emesse in giudizi distinti, atteso che

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

la connessione che lega la pronuncia sul "quantum" a quella sull' "an" sussiste indipendentemente dal fatto che esse siano state emesse nello stesso procedimento e che quella sul "quantum" costituisca o meno sentenza definitiva rispetto a quella sull' "an".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6854 del 1996 Rv. 498855 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15708 del 2014 Rv. 631678 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 891 del 13/01/2023 (Rv. 666655 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

F. (MOCCI ERNESTO) contro B. (RAVA' GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2019

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Impugnazione - Deduzione di soli motivi di rito - Doglianza avverso la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di impugnazioni, l'appellante può limitarsi a porre a fondamento del gravame la mancata sospensione del giudizio di primo grado, senza alcuna deduzione sulle questioni di merito, sempre che specifichi che l'arresto del procedimento è funzionale all'attesa di una pronuncia che influirà sull'esito della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16992 del 2007 Rv. 600278 - 01, N. 402 del 2019 Rv. 652572 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 938 del 13/01/2023 (Rv. 666619 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

I. (DELL'AQUILA GIUSEPPINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/01/2021

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Procura rilasciata nell'atto di appello - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto, senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 5

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 13263 del 2020 Rv. 658373 - 01, N. 1255 del 2018 Rv. 647579 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1554 del 19/01/2023 (Rv. 666691 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SESTINI DANILO.

Relatore: SESTINI DANILO.

B. (LENCIONI FRANCESCO) contro Z. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/06/2018

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Riunione di cause risarcitorie conseguenti a sinistri stradali introdotte con riti diversi - Sopravvenuta abrogazione della l. n. 102 del 2006 ad opera dell'art. 53 l. n. 69 del 2009 - Effetti - Applicabilità dell'art. 40, comma 3, c.p.c. - Conseguenze.

Ove siano state riunite due cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, di cui una erroneamente instaurata con il rito ordinario, anziché con quello del lavoro, come previsto dalla l. n. 102 del 2006, la sopravvenuta abrogazione della legge predetta, ad opera dell'art. 53 della l. n. 69 del 2009, comporta che entrambe vadano trattate e decise con il rito ordinario, risultando questo prevalente in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c., poiché, in base alla disciplina transitoria, l'ultrattività del rito del lavoro non trova applicazione ai giudizi che, nella vigenza della disciplina abrogata, erano stati introdotti erroneamente con il rito ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Legge 21/02/2006 num. 102 art. 3 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 30516 del 2019 Rv. 655968 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1654 del 19/01/2023 (Rv. 666770 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

P. (FONTANELLA GIANLUCA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 22/01/2019

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Controversia sulla ripartizione delle spese processuali - Inscindibilità - Esclusione.

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE In genere.

Si ha causa inscindibile ogniqualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunciata nei confronti di più parti, affinché la sentenza medesima non sia "inutiliter data"; pertanto, quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla rispettiva posizione che le stesse hanno assunto nel processo è pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 1354 del 1962 Rv. 252186 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1702 del 1969 Rv. 340695 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1669 del 19/01/2023** (Rv. **666793 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

N. (ABBATESCIANNI GIROLAMO) contro T. (ZANOLLI CLAUDIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/10/2016

100150 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE Motivazione della sentenza impugnata - Possibilità di sua correzione in cassazione - Estensibilità al caso di "error in iudicando de modo procedendi" - Sussistenza - Necessità di distinguere tra errore di fatto o di diritto - Esclusione - Ragioni.

Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'"error in procedendo", in particolare all'"error in iudicando de modo procedendi" (cioè all'errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall'erronea soluzione di una "quaestio iuris" o di una "quaestio facti", trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15810 del 2005 Rv. 582942 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1899 del 23/01/2023** (Rv. **666799 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

D. (CAZZOLI ANNALISA) contro D. (POSITANO GIUSEPPE)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 10/08/2017

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Processo esecutivo - Dichiarazione di estinzione - Provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. emesso successivamente e non notificato - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Termine lungo - Proposizione di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 inammissibile - Conseguenze - Decorrenza, dalla sua notifica, del termine breve per ricorso per cassazione.

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI In genere.

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non notificato, incidendo con carattere di definitività su diritti soggettivi, può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal suo deposito. Tuttavia, la proposizione dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20478 del 2017 Rv. 645345 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2067 del 24/01/2023 (Rv. 666781 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

B. (CAMPEGIANI ALBERTO) contro M. (CERNIGLIA MASSIMO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio d'appello - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 252 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 28229 del 2017 Rv. 646319 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 2095 del 24/01/2023 (Rv. 666756 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (DI IACOVO TONIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/12/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini di impugnazione - Sospensione feriale - Cumulabilità - Ragioni.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 21 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 com. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30397 del 2021 Rv. 662822 - 01, N. 33069 del 2022 Rv. 666396 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24/01/2023 (Rv.667071 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

S. (VALENTINI ALBERTO) contro U.

Rimette a pubblica udienza

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore - Interruzione del giudizio - Esclusione - Onere di diligenza - Inerzia della parte - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore (e, "a fortiori" la relativa cancellazione dall'albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore. (In applicazione del principio la Corte, in un caso di cancellazione dell'unico difensore del ricorrente dall'albo speciale degli avvocati cassazionisti, intervenuta dopo la sottoscrizione e la notifica del ricorso, ma prima dell'adunanza fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all'eventuale nomina di un nuovo difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Conformi: N. 14901 del 2015 Rv. 636241 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7751 del 2020 Rv. 657500 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 2263 del 25/01/2023 (Rv.667043 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

A. (TORTORELLA MARCO) contro P.

Rimette a pubblica udienza

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Plurimi ricorsi per cassazione della stessa sentenza - Decisione su una delle impugnazioni con pretermissione di una successiva - Errore materiale - Configurabilità - Esclusione - Revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - Ammissibilità - Limiti.

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

Nel caso di proposizione di plurimi ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza il provvedimento della Corte che incorra nella totale pretermissione di uno dei ricorsi successivi proposti e riuniti non è affetto da errore materiale, suscettibile di emenda mediante il procedimento di correzione, bensì da errore revocatorio, con conseguente ammissibilità del ricorso per revocazione se tempestivo e se il giudice del rinvio non abbia, in base al vizio che in

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

concreto è stato causa della cassazione, il potere di recuperare le domande non esaminate dalla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 16184 del 2011 Rv. 618733 - 01, N. 12046 del 2018 Rv. 648547 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 2263 del 25/01/2023 (Rv. 667043 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

A. (TORTORELLA MARCO) contro P.

Rimette a pubblica udienza

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Plurimi ricorsi per cassazione della stessa sentenza - Omessa decisione su una delle impugnazioni successive - Conseguenze.

Nel caso di proposizione di plurimi ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza e di omessa decisione, ad opera della Corte, di uno dei ricorsi successivi proposti la Corte è tenuta a procedere allo svolgimento del giudizio sul ricorso non esaminato, e a fissare "ex novo" l'udienza di discussione su quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 40883 del 2021 Rv. 663472 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 (Rv. 666797 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

C. (FENUCCIU DEMETRIO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/05/2018

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Funzione - Sommaria esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione - Sufficienza - Condizioni.

Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 21745 del 2006 Rv. 592771 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18307 del 2015 Rv. 636741 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2333 del 25/01/2023 (Rv. 666712 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

G. (BUONAJUTO RENATO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 02/03/2022

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Decorrenza - Dalla notificazione della sentenza impugnata - Anche per il notificante - Altre forme di conoscenza della sentenza - Equipollenza - Esclusione - Idoneità del rilascio della copia autentica della sentenza - Esclusione.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 23501 del 2004 Rv. 578715 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13431 del 2006 Rv. 590060 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2473 del 26/01/2023 (Rv. 666902 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

P. (MIARI VALERIA) contro S.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/12/2021

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Ricorso per cassazione - Mancato deposito della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Malfunzionamento del sistema informatico al momento del deposito - Rimessione in termini - Condizioni - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleggi e dimostri l'impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la non imputabilità della causa dell'omissione ed aveva formulato l'istanza di rimessione in termini con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata in prossimità dell'udienza e solo dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di improcedibilità ex art. 380 bis c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 30512 del 2018 Rv. 651875 - 01, N. 4370 del 2019 Rv. 652595 - 01, N. 25289 del 2020 Rv. 659779 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023 (Rv. 666786 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

D. (ROSSI POMPILIA) contro D. (CAPOBIANCO CHIARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/05/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno di divorzio - Richiesta in primo grado fondata sul tenore di vita - Richiesta in appello per funzione perequativo-compensativa - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

In tema di divorzio, ove in primo grado sia formulata domanda di attribuzione dell'assegno divorzile in base al tenore di vita matrimoniale (alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale vigente dell'epoca della domanda), la riproposizione in grado di appello della medesima domanda in base anche ai sacrifici fatti in costanza di matrimonio, e quindi in funzione perequativo-compensativa (secondo il più recente orientamento giurisprudenziale), rappresenta un "quid minus" rispetto al "quid plus" precedentemente richiesto e, di per sé, non può essere ritenuta inammissibile, poiché la parte chiede sempre il medesimo assegno e si deve tenere conto della variazione interpretativa che guida le ragioni giustificatrici della relativa attribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23415 del 2018 Rv. 650924 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2829 del 31/01/2023 (Rv. 666787 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.**

Relatore: **CAPRIOLI MAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

C. (NAGGAR CIVALLERO MAGDA NICOLETTA) contro L. (MIOLI BARBARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/10/2021

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Provvedimento redatto in modalità digitale - Data di pubblicazione - Attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere - Modalità - Natura giuridica - Conseguenze - Termini per l'impugnazione - Decorrenza.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

La data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide non già con quella del deposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella di attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data; tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine "lungo" per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2362 del 2019 Rv. 652618 - 01

17. COSA GIUDICATA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 50 del 03/01/2023 (Rv. 666944 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:*

SPAZIANI PAOLO.

B. (ARATARI FRANCESCO) contro C. (AMOROSO GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Nullità contrattuale - Giudicato interno sulla validità del rapporto - Condizioni - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di impugnazione - Esclusione - Fattispecie.

Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato il giudicato interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione (anche implicita) su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che l'eccezione di invalidità per carenza di forma scritta di un contratto della P.A. - già esaminata dal giudice di primo grado, che, in funzione della declaratoria di sussistenza dell'obbligazione derivante da tale negozio, ne aveva necessariamente presupposto ed implicitamente ritenuto la validità - non aveva formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione da parte del Comune - il quale aveva riproposto l'eccezione soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni - e ha quindi statuito che alla Corte d'appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 21906 del 2019 Rv. 654911 - 01, N. 19251 del 2018 Rv. 650242 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2725 del 30/01/2023 (Rv. 666839 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

P. (FUSILLO ALESSANDRO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2021

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Successione ereditaria - Sentenza emessa verso il curatore dell'eredità giacente - Giudicato - Estensibilità - Successiva accettazione dell'eredità - Sussistenza - Fondamento.

168077 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITA' GIACENTE - CURATORE - IN GENERE In genere.

In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 532

Massime precedenti Vedi: N. 21240 del 2018 Rv. 650353 - 01, N. 5113 del 2000 Rv. 535864 - 01

18. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 51 del 03/01/2023** (Rv. **666496 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

P. (LEO RAFFAELE) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 17/03/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione intentata sulla base di decreto ingiuntivo - Opposizione a precetto per inesistenza della notificazione del titolo - Prova contraria - Onere del creditore - Modalità di assolvimento - Produzione della relazione di notificazione - Necessità - Deposito di copia del decreto ingiuntivo munito del decreto ex art. 647 c.p.c. - Esclusione.

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE In genere.

Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643

Massime precedenti Conformi: N. 1045 del 1977 Rv. 384683 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9050 del 2020 Rv. 657739 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 52 del 03/01/2023** (Rv. **666684 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

P. (IANNUCCI EGIDIO) contro B. (CAPPELLU STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 09/07/2020

079206 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE Credito non certo e attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - Documentazione con atto notarile - Necessità - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1822

Massime precedenti Conformi: N. 41791 del 2021 Rv. 663693 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 58 del 03/01/2023** (Rv. **666956 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

G. (SERIOLI ALBERTO) contro B. (BOTTI ARTURO)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 27/05/2020

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Processo esecutivo - Funzione di regolarizzazione dei beni pignorati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

173002 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

Il processo esecutivo non assolve alla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore, quand'anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore, dell'assunzione dei relativi costi ed oneri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il g.e. aveva disposto la riduzione del pignoramento mediante concentrazione dello stesso su uno solo dei beni pignorati, cancellandolo, per converso, su altro cespite per il quale non sussisteva il requisito della continuità delle trascrizioni, senza concedere termine - come richiesto dal debitore esecutato - affinché le parti procedessero alla trascrizione dell'acquisto "mortis causa" necessario alla sanatoria del suddetto difetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Civ. art. 2648, Cod. Civ. art. 2650

Massime precedenti Vedi: N. 15597 del 2019 Rv. 654474 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 58 del 03/01/2023** (Rv. **666956 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

G. (SERIOLI ALBERTO) contro B. (BOTTI ARTURO)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 27/05/2020

079190 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - RIDUZIONE Condizioni legittimanti - Valutazione discrezionale del giudice del merito - Sussistenza - Procedura espropriativa esercitata su più beni - Concentrazione del pignoramento su alcuni di essi - Legittimità.

La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento - anche sotto il profilo dell'eventuale concentrazione del vincolo esecutivo su alcuni soltanto dei beni pignorati - è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 496

Massime precedenti Vedi: N. 1919 del 1979 Rv. 398313 - 01, N. 702 del 2006 Rv. 586418 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 108 del 04/01/2023** (Rv. **666490 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

C. (ROMANO ANDREA) contro A. (MISCHI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/03/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Successiva esecuzione intentata dal creditore contro il terzo pignorato - Opposizione all'esecuzione - Deducibilità di fatti modificativi o estintivi sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione - Sussistenza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di esecuzione forzata, laddove l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - resa all'esito della dichiarazione positiva del terzo pignorato - non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva intentata dal creditore, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla suddetta ordinanza, nei confronti del terzo pignorato, quest'ultimo non può far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10912 del 2017 Rv. 644190 - 01, N. 11493 del 2015 Rv. 635563 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 201 del 05/01/2023 (Rv. 666946 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (GUARALDI BRUNO) contro F. (DALLARI MARZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/09/2019

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Rinuncia al precetto già oggetto di opposizione - Conseguenze - Domande proposte dal debitore nel giudizio di opposizione - Cessazione della materia contendere - Esclusione - Fattispecie.

La rinuncia al precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, non comporta la cessazione della materia del contendere relativamente alle ulteriori domande proposte dal debitore opponente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la rinuncia implicita al precetto, conseguente alla notifica di un secondo precetto da parte del creditore, avesse determinato la cessazione della materia del contendere in ordine alla causa di opposizione, nonostante il debitore, nel proporla, avesse avanzato anche una domanda di ripetizione dell'indebito, sul presupposto di aver pagato una somma superiore a quella portata dal titolo esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5207 del 1998 Rv. 515803 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 225 del 05/01/2023 (Rv. 666492 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

A. (ANGINO MARIO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 10/12/2019

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011), d.l. n. 223 del 2006 - Incompatibilità con l'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 - Esclusione - Fondamento.

129178 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE In genere.

L'art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), del d.l. n. 223 del 2006 (che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti) - non è incompatibile con l'art. 14 del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997 (che, con riguardo al recupero di tutti i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, stabilisce un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la successiva intrapresa dell'esecuzione coattiva), dal momento che la prima norma non contiene alcuna disposizione diretta ad escludere la dilazione tra la notificazione del titolo e le successive iniziative necessarie, la cui previsione da parte del citato art. 14 è, invece, ispirata alla finalità generale del buon funzionamento della P.A. nel pagamento dei debiti, evitando la proliferazione di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto, quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4688 del 2022 Rv. 663927 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023 (Rv. 666555 - 01)

Presidente: **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

D. (VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA) contro C. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 13/09/2021

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Rinuncia al precetto già oggetto di opposizione - Conseguente estinzione del giudizio di opposizione - Esclusione - Cessazione della materia contendere - Configurabilità - Iscrizione della causa a ruolo per il regolamento delle spese - Poteri della controparte.

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5207 del 1998 Rv. 515803 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 756 del 12/01/2023 (Rv. 666686 - 01)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

B. (MERCANTI GIUSEPPE) contro A. (GIANCOLA BIAGIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/01/2020

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Professionista facente parte di un'associazione professionale - Pignorabilità dei compensi nelle forme dell'espropriazione presso terzi - Sussistenza - Condizioni - Trasferimento all'associazione della legittimazione all'esercizio o all'incasso del credito - Irrilevanza - Fattispecie.

113080 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - DIFFERENZA FRA CESSIONE DI CREDITO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

I compensi dovuti a un professionista, facente parte di un'associazione professionale, possono essere pignorati nei confronti dei suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che egli abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione medesima, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale, salvo che non vi sia stata una formale cessione dei suddetti crediti. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al pignoramento dei crediti vantati, da un commercialista membro di un'associazione professionale, a titolo di compenso per l'attività di membro del collegio sindacale di alcune società, sul presupposto che l'obbligo di riversare i rispettivi compensi in favore dell'associazione, contemplato dal relativo statuto, vincolasse i soli membri della stessa, e fosse pertanto inopponibile ai creditori del singolo associato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 2397, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2332 del 2022 Rv. 663689 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1450 del 18/01/2023 (Rv. 666690 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

M. (MAURIELLO GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 04/08/2020

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Esecuzione nei confronti di azienda sanitaria locale - Art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Applicabilità - Pignoramento di somme presso il tesoriere - Deduzione dell'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere di allegazione del creditore - Specifici pagamenti eseguiti dall'ente per debiti estranei al vincolo - Onere probatorio incombente sull'opposto - Rispetto dell'ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In materia di esecuzione forzata verso le aziende sanitarie locali, sono applicabili i medesimi principi validi per la pignorabilità delle disponibilità degli enti locali ex art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2002 (T.U.E.L.), principi in base ai quali il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13676 del 2021 Rv. 661417 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1489 del 18/01/2023 (Rv. 666982 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

D. (BARBARO MARCO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/02/2020

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Interesse ad agire - Insussistenza - Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di procedimento esecutivo, difetta l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a promuovere l'espropriazione forzata soltanto qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica minima alla stregua di un criterio meramente oggettivo riferito alla generalità dei consociati e non in base alle soggettive condizioni economiche delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il diritto ad agire "in executivis" in relazione a due atti di precetto per la complessiva somma di circa 800 Euro, affermando che il dato economico va valutato espungendo apprezzamenti, di tipo soggettivo e necessariamente irrilevanti nel processo, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore oppure alle condizioni economiche delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24691 del 2020 Rv. 659765 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1639 del 19/01/2023 (Rv. 666983 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

E. (PETROLINO VINCENZO) contro U.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 03/10/2019

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita - Esercizio del potere di sospensione ex art. 586 c.p.c. - Condizioni e limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espropriazione immobiliare, l'esercizio del potere di sospensione della vendita, previsto dall'art. 586 c.p.c., può essere esercitato solo in presenza di fatti sopravvenuti all'aggiudicazione, non precedentemente conosciuti o conoscibili da parte del giudice, oppure in presenza di un'invalidità del procedimento di vendita tale da determinare l'accoglimento di un'offerta non corrispondente al giusto prezzo (quello che la regolare sequenza procedimentale avrebbe consentito di conseguire), non già per sanare ripensamenti o distrazioni, restando altrimenti vulnerati sia la certezza del diritto e la speditezza dell'esecuzione, sia l'affidamento dell'aggiudicatario negli atti e nelle attività della procedura. (Nella specie la S.C., in accoglimento dell'opposizione proposta dall'aggiudicatario, ha annullato l'ordinanza di revoca dell'aggiudicazione, non costituendo "fatto nuovo", nel senso sopra indicato, la circostanza che il giudice dell'esecuzione si fosse tardivamente avveduto che il prezzo-base era stato fissato senza considerare la giurisprudenza di legittimità sull'inopponibilità ai creditori ipotecari del sopravvenuto provvedimento di assegnazione della casa familiare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1612 del 2012 Rv. 621713 - 01, N. 18451 del 2015 Rv. 636807 - 01, N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023 (Rv. 666729 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

D. (DE MIRO ROBERTO) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/02/2020

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata di un bene in comunione legale - Natura - Comunione senza quote - Disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi - Inapplicabilità - Conseguenze - Avviso ex art. 599 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE In genere.

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi e, quindi, dell'art. 599 c.p.c. (norma che impone al creditore di dare avviso dell'esecuzione forzata ai comproprietari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 186, Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 599

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2013 Rv. 625462 - 01, N. 2047 del 2019 Rv. 652625 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023** (Rv. **666729 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

D. (DE MIRO ROBERTO) contro B.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/02/2020

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Avviso ex art. 599 c.p.c. - Funzione - Omessa notificazione - Pregiudizio per i comproprietari - Configurabilità - Esclusione.

Nell'espropriazione forzata di beni indivisi, l'avviso prescritto dall'art. 599, comma 2, c.p.c. ha la funzione di rendere inopponibile al creditore la divisione del bene pignorato compiuta autonomamente dai comproprietari; pertanto, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, l'omissione del predetto avviso non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. prima della vendita, ovvero domanda di accertamento o di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell'art. 2919 c.c., se siano state vendute giudizialmente le loro quote.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3803 del 1975 Rv. 378013 - 01, N. 3648 del 1985 Rv. 441240 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023** (Rv. **666729 - 03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

D. (DE MIRO ROBERTO) contro B.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/02/2020

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Nell'esecuzione forzata su immobili, l'art. 586 c.p.c. non prescrive la comunicazione del decreto di trasferimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il decreto di trasferimento, emesso nei confronti dell'esecutato e comunicato agli eredi di questo, dovesse essere comunicato agli eredi del comproprietario dell'immobile pignorato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19968 del 2005 Rv. 584714 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1942 del 23/01/2023 (Rv. 666694 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

A. (NUZZACI VITTORIO) contro Z. (CARLIN MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/11/2019

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Condizioni e limiti.

Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11066 del 2012 Rv. 622929 - 01, N. 5633 del 2022 Rv. 664034 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 1943 del 23/01/2023 (Rv. 666923 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

F. (MASCOLO GIUSEPPE ANTONIO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 13/02/2020

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Accertamento anteriore alla l. n. 228 del 2012 - Prova dell'entità del saldo del credito dell'esecutato - Bilancio approvato dall'assemblea - Efficacia vincolante - Soci assenti o dissenzienti - Inclusione - Conseguenze - Crediti sociali nei confronti dei soci - Efficacia probatoria - Sussistenza - Fattispecie.

159224 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento dell'obbligo del terzo (nel regime anteriore alla l. n. 228 del 2012), incombe sul creditore-attore l'onere di provare il credito del debitore esecutato verso il "debitor debitoris"; a tal fine, poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non raggiunta la prova del credito oggetto del pignoramento, in quanto il bilancio prodotto non risultava approvato ed il preteso credito della società cooperativa nei confronti dei soci esecutati non poteva desumersi da altri atti, quali la relazione del collegio sindacale o i bilanci degli esercizi precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2377, Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15394 del 2013 Rv. 626928 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2064 del 24/01/2023** (Rv. **667024 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

F. (MANCONI FRANCESCO) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 03/08/2020

079223 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA Vendita forzata - Art. 2922 c.c. - Esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta - Estensione - Limiti - Vendita di "aliud pro alio" - Configurabilità - Fattispecie.

Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., è limitata ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inadatta all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (In applicazione del principio la Corte ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario di un autocarro in ragione della diversa data di immatricolazione dello stesso rispetto a quella indicata negli atti della procedura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2922, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14165 del 2016 Rv. 640489 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1669 del 2016 Rv. 638696 - 01, N. 7708 del 2014 Rv. 630352 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2093 del 24/01/2023** (Rv. **666924 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

T. (DE GIORGI ANTONIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/02/2019

154104 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI Azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esecuzione esattoriale proseguita nonostante la sospensione disposta dall'ente impositore - Responsabilità dell'agente della riscossione - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste la responsabilità dell'agente della riscossione ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 per aver proseguito la procedura esecutiva nonostante la sospensione disposta dall'Agenzia delle Entrate, ente impositore al quale spetta (in via esclusiva, nella disciplina "ratione temporis" applicabile) il potere di sospendere l'esecuzione esattoriale attraverso un ordine vincolante impartito dal creditore all'agente, il quale non può invocare, quale fattore interruttivo del nesso causale rispetto alla determinazione di proseguire l'espropriazione, il fatto che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la prosecuzione della vendita.

Riferimenti normativi: DPR 29/06/1973 num. 602 art. 59, DPR 29/06/1973 num. 602 art. 83

Massime precedenti Vedi: N. 17661 del 2020 Rv. 658687 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5557 del 2002 Rv. 553791 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2023 (Rv. 666714 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

V. (DI CECCO GIUSTINO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2021

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE In genere

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012714/2019 65378301

Massime precedenti Conformi: N. 12714 del 2019 Rv. 653783 - 01

GENNAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 232 del 05/01/2023** (Rv. **666531 - 01**)

Presidente: **DI NUBILA VINCENZO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

S. (MAURO NICOLETTA MARIA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/09/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021932/2020 65923401

Massime precedenti Conformi: N. 21932 del 2020 Rv. 659234 - 01

Sez. **1 -**, **Ordinanza n. 355 del 10/01/2023** (Rv. **666649 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

G. (OPPEDISANO FRANCESCO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/11/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interesse tutelato - Gravi motivi - Condizioni.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, volta a tutelare il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'esistenza, i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18604 del 2021 Rv. 661818 - 01, N. 4496 del 2022 Rv. 664014 - 01, N. 25662 del 2022 Rv. 665534 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15750 del 2019 Rv. 654215 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 606 del 11/01/2023** (Rv. **666536 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**.

M. (CAMPOSTRINI FRANCESCA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 01/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006573/2020 65708701

Massime precedenti Conformi: N. 6573 del 2020 Rv. 657087 - 01

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 611 del 12/01/2023** (Rv. **666537 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

C. (BENZONI MARTINO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE UDINE, 01/04/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto prefettizio di espulsione - Originale informatico - Notificazione della copia analogica - Attestazione di conformità apposta solo sull'ultima pagina e non su quelle intermedie - Conseguenze.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico del decreto prefettizio di espulsione, apposta solo sull'ultima pagina dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ma priva di sottoscrizione su ogni foglio componente il documento cartaceo notificato al cittadino straniero, non soddisfa le prescrizioni indicate dall'art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, che richiede, in caso di atto o documento composto da più fogli, che il pubblico ufficiale apponga la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio, e dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, secondo cui la conformità al documento informatico delle copie su supporto analogico deve essere attestata dal pubblico ufficiale in tutte le sue componenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 18, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24119 del 2019 Rv. 655456 - 01

Sez. **1 -**, **Ordinanza n. 1074 del 16/01/2023** (Rv. **666657 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

D. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 20/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Valutazione di credibilità - Grave danno ex art. 14, lett. b) del D.Lgs. 251 del 2007 - Previa attività di cooperazione istruttoria - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione di credibilità relativa a fatti che potrebbero essere qualificati come "trattamenti inumani e degradanti", ai sensi dell'art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, impone al giudice di indagare, "ex officio", il racconto del richiedente non solo sul piano dell'attendibilità e della coerenza, ma anche su quello delle condizioni del Paese

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

d'origine, con particolare riferimento al contesto sociale e culturale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'esaminare la domanda di protezione spiegata da un cittadino del Senegal, il quale aveva riferito di essere stato costretto dalla famiglia a frequentare una scuola coranica, dove era stato sottoposto a continue vessazioni e violenze, non aveva compiuto alcuna attività istruttoria volta ad acquisire informazioni sulle scuole coraniche in Senegal e sul trattamento vessatorio riservato ai giovani ad esse affidati).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11175 del 2020 Rv. 658032 - 01, N. 25440 del 2022 Rv. 665531 - 01, N. 26960 del 2021 Rv. 662365 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 1089 del 16/01/2023 (Rv. 666658 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

B. (CALCOPIETRO IVANA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 17/04/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità - Motivazione - Lacunosità del racconto - Audizione - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, laddove il giudice ritenga le dichiarazioni del richiedente asilo lacunose e contraddittorie, è tenuto a disporre l'audizione per acquisire chiarimenti e integrazioni, all'esito dei quali applicare i criteri per la valutazione della prova contenuti nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver definito le dichiarazioni del ricorrente "inverosimili", gravemente lacunose, sommarie e contraddittorie, ha ritenuto non necessario disporre l'audizione per chiarire tali incongruenze e contraddizioni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 25216 del 2021 Rv. 662166 - 01, N. 18311 del 2021 Rv. 661814 - 02, N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01, N. 25312 del 2020 Rv. 659577 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 2168 del 24/01/2023 (Rv. 666783 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.** *Relatore:* **VALENTINO DANIELA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Cittadino straniero a cui è stato riconosciuta la protezione internazionale - Ricongiungimento con i familiari - Art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione estensiva - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricongiungimento con i propri familiari del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento del richiedente con un genitore, attribuendo valore anche ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul mantenimento in via esclusiva del genitore da parte del richiedente stesso, considerata come prova atipica liberamente valutabile dal giudice).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28200 del 2021 Rv. 662854 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 2667 del 30/01/2023 (Rv. 666665 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (FIORE ANTONIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione della credibilità del racconto del richiedente - Verosimiglianza delle dichiarazioni - Estrema genericità e contraddittorietà - Necessità di acquisire le COI - Cooperazione istruttoria - Esclusione - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità della narrazione, pur dovendo essere condotta attraverso un'integrazione da parte del giudice, deve comunque fondarsi su canoni minimi di verosimiglianza: ove, invece, il racconto del richiedente asilo risulti affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, non è necessario procedere ad un approfondimento istruttorio ufficioso, nè alla ricerca delle c.d. COI, poiché manca una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la possibilità e il livello di rischio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1089 del 2023 Rv. 666658 - 01, N. 38095 del 2021 Rv. 663301 - 01, N. 26149 del 2022 Rv. 665539 - 01, N. 19045 del 2022 Rv. 665111 - 01, N. 28214 del 2022 Rv. 665751 - 01